

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN OCCUPAZIONE, MERCATO,  
AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE

TESI DI LAUREA IN METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I

## ***GLI AFFETTI RECLUSI***

### ***LE CONSEGUENZE DELLA NEGAZIONE SU ADULTI E MINORI***

CANDIDATO

*Valentina Calabrò*

RELATORE

*Teresa Raffaella Sirimarco*

SESSIONE II

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

## Indice

*Prefazione*

**1. La funzione genitoriale e i diritti del bambino** **pag. 9**

- 1.1. *La funzione genitoriale.*
  - 1.1.1. *Funzione protettiva.*
  - 1.1.2. *Funzione affettiva.*
  - 1.1.3. *Funzione regolativa.*
  - 1.1.4. *Funzione normativa.*
  - 1.1.5. *Funzione predittiva.*
  - 1.1.6. *Funzione rappresentativa.*
  - 1.1.7. *Funzione significativa.*
  - 1.1.8. *Funzione fantasmatica.*
  - 1.1.9. *Funzione protettiva.*
  - 1.1.10. *Funzione triadica.*
  - 1.1.11. *Funzione differenziale.*
  - 1.1.12. *Funzione transgenerazionale.*
- 1.2. *Che cos'è un bambino?*
  - 1.2.1. *Il bambino nella prospettiva storica.*
  - 1.2.2. *Il bambino come vittima.*
- 1.3. *I diritti del minore.*
  - 1.3.1. *L'approccio paternalista.*
  - 1.3.2. *L'approccio liberazionista.*
  - 1.3.3. *La Convenzione sui diritti del fanciullo.*
- 1.4. *4° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia: diritti dei bambini e degli adolescenti con genitori detenuti in carcere.*

## **2. Affettività e perdita degli affetti**

**pag. 31**

- 2.1. *L'affettività.*
  - 2.1.1. *Il legame affettivo.*
  - 2.1.2. *Perdita del legame affettivo.*
- 2.2. *Il ruolo delle figure di attaccamento.*
  - 2.2.1. *La separazione dalla figura di attaccamento.*
  - 2.2.2. *Attaccamento ansioso e falsificazione del contesto familiare.*
  - 2.2.3. *Collera, angoscia e attaccamento.*
  - 2.2.4. *Gli effetti della separazione sullo sviluppo della personalità.*
  - 2.2.5. *Sicurezza nell'attaccamento.*
- 2.3. *L'affettività messa alla prova dalla detenzione.*
  - 2.3.1. *Il processo di separazione.*

## **3. La privazione della libertà**

**pag. 47**

- 3.1. *Evoluzione storico-legislativa del sistema penitenziario.*
- 3.2. *Dalla legge n. 354 del '75 alla Gozzini.*
  - 3.2.1. *Individualizzazione della pena.*
  - 3.2.2. *Esecuzione penale come occasione di recupero sociale.*
  - 3.2.3. *Apertura del sistema penitenziario alla comunità esterna.*
  - 3.2.4. *Costituzione di ruoli nuovi di operatori professionali.*
  - 3.2.5. *Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale.*
- 3.3. *Il trattamento penitenziario.*
  - 3.3.1. *I principi alla base del trattamento e i diritti del detenuto.*

- 3.3.2. *Il trattamento rieducativo e i suoi elementi.*
- 3.3.3. *Le relazioni familiari.*
- 3.4. *Gli operatori penitenziari.*
  - 3.4.1. *Il direttore dell'Istituto penitenziario.*
  - 3.4.2. *L'educatore.*
  - 3.4.3. *Il Corpo di Polizia penitenziaria.*
  - 3.4.4. *I professionisti esperti.*
  - 3.4.5. *Il volontario.*
- 3.5. *Il ruolo del servizio sociale in ambito penitenziario.*
  - 3.5.1. *L'assistente sociale e le relazioni familiari.*

#### **4. I rapporti familiari all'interno delle strutture penitenziarie pag. 75**

- 4.1. *Cenni storici sulle carceri.*
- 4.2. *Il regolamento degli istituti penitenziari.*
- 4.3. *Le relazioni familiari.*
  - 4.3.1. *Gli effetti della separazione familiare.*
  - 4.3.2. *L'evoluzione legislativa delle relazioni familiari in carcere.*
  - 4.3.3. *I colloqui con i familiari.*
  - 4.3.4. *La corrispondenza telefonica e la corrispondenza epistolare.*
- 4.4. *I figli che vivono in cella con la madre detenuta.*
  - 4.4.1. *La maternità in carcere. L'infanzia "negata".*
  - 4.4.2. *Una separazione insopportabile.*
  - 4.4.3. *I bambini sotto i tre anni "condannati per concorso in reato".*
- 4.5. *La paternità vista dal carcere.*
  - 4.5.1. *Paternità e detenzione.*
  - 4.5.2. *La "Carta dei bambini che hanno un genitore in carcere".*

- 4.5.3. *Com'è duro incontrare il proprio figlio in carcere.*
- 4.5.4. *Le mie figlie non sono mai riuscite a superare il trauma dei colloqui.*
- 4.6. *La Giornata Nazionale di Studi “Spezzare le catene del male”.*

**5. *Gli affetti reclusi: i risultati di una ricerca condotta negli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria e Padova* pag. 102**

- 5.1. *La ricerca.*
  - 5.1.1. *Lo schema delle interviste.*
  - 5.1.2. *Circolare della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 10 dicembre 2009.*
- 5.2. *I contenuti emersi presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria.*
  - 5.2.1. *L'Istituto penitenziario.*
  - 5.2.2. *I ristretti.*
  - 5.2.3. *Gli operatori penitenziari e gli assistenti sociali.*
  - 5.2.4. *Progetto genitori: responsabilità e legalità.*
- 5.3. *I contenuti emersi presso la Casa di Reclusione di Padova.*
  - 5.3.1. *L'Istituto penitenziario.*
  - 5.3.2. *Ristretti Orizzonti.*
  - 5.3.3. *I ristretti.*
  - 5.3.4. *Gli operatori penitenziari e gli assistenti sociali.*
- 5.4. *Le famiglie dei detenuti della Casa Circondariale di Reggio Calabria e della Casa di Reclusione di Padova.*

**6. *Progetto famiglie e detenzione: : genitorialità ristretta* pag. 134**

- 6.1. *Obiettivi del progetto.*
- 6.2. *Destinatari del progetto.*

- 6.3. *Azioni previste.*
- 6.4. *Interventi sull'organizzazione del tempo e dello spazio all'interno della struttura penitenziaria.*
- 6.5. *Interventi verso il personale penitenziario.*
- 6.6. *Interventi sul personale dell'amministrazione penitenziaria, dei servizi territoriali e delle AA.SS.LL., del volontariato e del terzo settore.*

## *Conclusioni*

## **Prefazione**

In Italia si stima che ci siano circa quarantatremila bambini separati da un genitore detenuto e che ci sia il 30% di rischio di criminalità intergenerazionale.

Ai dati relativi al rapporto di filiazione, inoltre, vanno affiancati quelli della genitorialità in detenzione: i dati nazionali a disposizione mostrano che il 37% dei detenuti ha almeno un figlio.

Il tema della famiglia è molto sentito sia dalla persona detenuta che dai suoi congiunti.

Per chi è ristretto i familiari assumono un ruolo rilevante anche se all'esterno avevano avuto un ruolo residuale. La detenzione, inoltre, può incidere sulla dimensione familiare e sulla stabilità dei rapporti affettivi fino a produrre situazioni di allontanamento e di interruzione drastica dei rapporti.

Che l'esperienza del carcere piombi violentemente nella vita di una famiglia e distrugga gli equilibri è forse inevitabile. Ma che i bambini non possano ricostruire, pezzo per pezzo, i rapporti lacerati con il loro genitore, potrebbe essere ampiamente evitabile.

Nel testo che segue verranno esaminate, in una prima parte, le conseguenze della detenzione sia sui ristretti sia sui familiari degli stessi e, in seguito, i possibili interventi per evitare o ridurre gli effetti negativi.

Nel primo capitolo saranno analizzate le diverse funzioni che il genitore e il bambino svolgono nella relazione genitore-figlio. Va, infatti, ricordato che la prima esperienza di relazione dei bambini ha luogo generalmente all'interno di un nucleo familiare composto dalla coppia genitoriale.

Ogni minore a sua volta detiene il diritto a vivere e crescere in famiglia. Lo Stato deve, dunque, garantire a tutti i bambini tale diritto, indipendentemente dallo status penale del genitore.

Nel secondo capitolo verrà affrontato il tema dell'affettività e, in particolare, lo studio delle conseguenze sul bambino e sull'adolescente della perdita dei legami affettivi.

Il minore privo di relazione parentale fondante, può vivere diverse condizioni di disagio, che verranno affrontate in questa trattazione.

La terza parte dello studio sarà dedicata al sistema penitenziario e, nello specifico, al trattamento rieducativo. Particolare attenzione sarà riservata al tema della responsabilità penale che restringe i campi di libertà dell'individuo e limita i rapporti con il mondo esterno.

I figli, definiti "vittime dimenticate", instaurano, una relazione con il proprio genitore all'interno di un istituto penitenziario, subendo a loro volta gli effetti della carcerazione.

Questa tematica sarà analizzata nel quarto capitolo, dedicato alle conseguenze della detenzione sulle relazioni affettive.

A partire dalle considerazioni teoriche affrontate nella prima parte della trattazione, verrà sviluppato un lavoro di ricerca per indagare sulle opportunità e/o i limiti che i detenuti incontrano, durante il loro percorso di detenzione in relazione all'esercizio della genitorialità.

Tramite le testimonianze di ristretti, familiari e operatori, mi propongo: di scoprire le effettive possibilità che gli individui reclusi hanno di esercitare il diritto alla genitorialità, di acquisire conoscenze sull'adeguata conformazione degli spazi penitenziari riservati all'accoglienza di minori e famiglie e di sviluppare, infine, un progetto ideale a sostegno della genitorialità degli individui reclusi.

Ritengo che tale ricerca potrà essere fonte di riflessione per l'Amministrazione Penitenziaria circa gli strumenti e interventi adottati in ambito rieducativo, con particolare attenzione per gli aspetti relazionali e affettivi del detenuto, quali elementi fondamentali per il trattamento rieducativo e il reinserimento nella società.

Inoltre, a fronte delle problematiche che si incontrano nelle strutture carcerarie, quali limiti di spazio e di tempi organizzati, vorrei contribuire a mettere in evidenza sia le difficoltà che il personale (educatori, personale sanitario, di custodia e assistenti sociali) incontra nello svolgimento del proprio lavoro sia la sensibilità degli stessi rispetto al tema trattato.

Infine, tramite un progetto ideale sulla “sostenibilità della genitorialità in carcere” mi propongo di: sviluppare alcuni punti che potrebbero rappresentare un suggerimento di innovazione, volto al miglioramento dell’organizzazione penitenziaria, e contribuire a migliorare le condizioni per l’esercizio di questo diritto/dovere da parte dei detenuti.

## **1. La funzione genitoriale e i diritti del bambino**

La prima esperienza di relazione dei bambini ha luogo generalmente nella famiglia. Questo gruppo, formato nella maggior parte dei casi dalla coppia genitoriale e da uno o più figli, è il contesto fondamentale all'interno del quale il bambino viene introdotto alla convivenza sociale, dove vengono acquisite le regole del comportamento interpersonale e che continuerà a servire da base sicura quando questi si affaccerà al mondo esterno.

Se consideriamo i numerosi cambiamenti sociali che hanno avuto luogo negli ultimi cinquant'anni circa, il divorzio, i genitori single, le madri lavoratrici, lo scambio di ruoli tra marito e moglie, le coppie omosessuali, le famiglie ricostruite e miste, emerge chiaramente che la famiglia non può essere definita univocamente e che le implicazioni, che i cambiamenti nella forma della famiglia hanno per lo sviluppo del bambino, sono diventate di conseguenza un ambito di studi significativo.

Non sempre, dunque, il bambino si trova inserito in un contesto sano e sereno in quanto, non di rado, subentrano difficoltà di vario genere e situazioni che possono portare all'insufficienza o alla totale assenza di uno e di entrambi i genitori. Ci troviamo così di fronte a situazioni difficili, che si discostano da ciò che è ritenuto normale e che tendono ad avere effetti negativi su entrambe le parti del rapporto.

Alla luce di tale premessa, risulta importante rendere sempre più incisivi gli interventi per il mantenimento dei rapporti tra genitori e figli, al fine di tutelare da un lato la funzione genitoriale e dall'altro il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

### **1.1. La funzione genitoriale.**

Il genitore è colui che ha generato, ma anche, per estensione, chi si prende cura del figlio.

Comunemente si parla di diritto alla genitorialità, diritto alla procreazione e da più parti si insorge contro i limiti che il legislatore pone al soddisfacimento di

tali diritti. Non si può fare a meno di notare come dalla tipica prospettiva dei doveri, che caratterizza la disciplina tradizionale dei rapporti familiari, si sia passati a quella dei diritti quale manifestazione evidente di una visione privata delle relazioni familiari<sup>1</sup>.

L'articolo 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto del genitore mantenere, istruire ed educare la prole, anche se nata fuori dal matrimonio, per cui afferma il diritto-dovere del genitore ad un rapporto globale col figlio.

Il legislatore assegna ai genitori la potestà genitoriale, ovvero il compito di seguire il figlio affinché formi la propria struttura personale nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni<sup>2</sup>.

Nonostante la riforma del diritto di famiglia abbia chiaramente posto l'interesse del minore al centro dell'intera disciplina della potestà, si è evidenziato che il minore continua ad essere considerato non "quale soggetto di diritto, bensì quale destinatario incidentale di una serie di decisioni altrui"<sup>3</sup>. Tale situazione di passività del minore sarebbe conseguenza di una normativa che tuttora lo considera privo di autonomia ed inabile a qualunque scelta prima del raggiungimento della maggiore età. Affiancare alla protezione del soggetto debole anche la promozione delle sue libertà, finirebbe per determinare un positivo mutamento di prospettiva nella disciplina della potestà, che verrebbe interpretata come "responsabilità genitoriale", ossia, non più solo quale potere-dovere esercitato in posizione di disparità, bensì quale collaborazione ed indirizzo, in un piano di parità e nel rispetto della personalità del minore.

In questo disegno, in cui al genitore spettano compiti di sostegno, il concetto di potestà dovrebbe essere sostituito con quello di responsabilità<sup>4</sup>.

Nell'ottica della responsabilità il centro di gravità è costituito dai diritti dei figli e dagli obblighi gravanti sui genitori, per cui se la responsabilità è segnata dai diritti del minore, la potestà è delimitata dall'interesse del minore<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GORGONI, M., *I modelli familiari tra diritti e servizi*, JOVENE Editore, Napoli, 2005, p. 69.

<sup>2</sup> Art. 147 del Codice Civile.

<sup>3</sup> CENSI, A., *La costruzione sociale dell'infanzia*, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 171.

<sup>4</sup> SESTA, M., *Manuale di diritto di famiglia*, CEDAM, Padova, 2007, pp. 212-214.

La genitorialità, in questo senso, è il processo dinamico attraverso il quale si impara a diventare genitori capaci di prendersi cura e di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni dei figli; bisogni che sono ovviamente diversi a seconda della fase evolutiva. Il concetto di base è che la crescita umana è fatta di stadi che si ripetono continuamente nel corso della vita e che le diverse fasi evolutive dei figli riattivano bisogni ed angosce che fanno parte della propria storia evolutiva.

Una concezione più psicologica definisce invece la genitorialità come parte fondante della personalità di ogni persona. Essa inizia a formarsi nell'infanzia quando a poco a poco interiorizziamo i comportamenti, i messaggi verbali e non-verbali, le aspettative, i desideri, le fantasie dei nostri genitori.

Si potrebbe parlare di genitorialità come di uno stadio evolutivo nei termini con cui la definisce Erikson: "La forza acquisita a ciascun stadio si rivela nell'esigenza di trascenderlo e di rischiare nel successivo quelli che nel precedente costituivano gli elementi più vulnerabili e preziosi"<sup>6</sup>. Lo stesso definisce tale stadio "generatività", ovvero come l'aspetto evolutivo più importante poiché implica tutti quegli sviluppi che hanno fatto dell'uomo un essere che si "occupa di". La generatività è "capacità di cura e di investimento per ciò che è stato generato per amore, necessità o caso e che supera l'adesione ambivalente ad un obbligo irrevocabile"<sup>7</sup>.

Mentre la generatività, nella concezione dello psicoanalista americano, è "anzitutto la preoccupazione di creare e dirigere una nuova generazione"<sup>8</sup> e quindi ha un significato eminentemente sociale e culturale, il termine genitorialità si differenzia per la ricchezza e la complessità dei processi psicodinamici che in essa sono implicati.

In questo senso, la genitorialità rappresenta il momento evolutivo più maturo della dinamica affettiva in cui convergono tutte le esperienze, le

---

<sup>5</sup> GORGONI, *I modelli familiari tra diritti e servizi*, cit., p. 143.

<sup>6</sup> ERIKSON, E. H., *Infanzia e società*, Armando, Roma, 1966, pag 246.

<sup>7</sup> ERIKSON, E. H., *Introspezione e responsabilità: saggi sulle implicazioni etiche dell'introspezione psicoanalitica*, A. Armando Edizione, Roma, 1964, p. 133.

<sup>8</sup> ERIKSON, *Infanzia e società*, cit., pag 249.

rappresentazioni, i ricordi, le convinzioni, i modelli comportamentali e relazionali, le fantasie, le angosce, i desideri della propria storia affettiva. E come ogni compito evolutivo, come ogni stadio è una fase della propria crescita psicologica e relazionale contrassegnata da ambivalenze, difficoltà, contraddizioni, ricerche, crisi, integrazioni, frammenti.

Un modo per capire la complessità e la vastità di ciò che definiamo genitorialità è analizzare le sue funzioni o meglio i suoi modi di esprimersi. Possiamo così in modo semplicistico e sintetico suddividere una funzione protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa, significativa, fantasmatica, proiettiva, differenziale, triadica, transgenerazionale.

### **1.1.1. Funzione protettiva.**

E' la funzione tipica del caregiver, che consiste nell'offrire cure adeguate ai bisogni del bambino.

Le figure dei caregiver rispondono soprattutto al bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento e al bisogno di protezione fisica e di sicurezza.

Relazione di accudimento in quattro modalità:

1. presenza dentro la stessa casa;
2. presenza che il bambino osservi e veda;
3. presenza che faciliti l'interazione con l'ambiente;
4. presenza che interagisce con il bambino.

E' evidente il crescere dell'intensità della "presenza" dal 1° al 4° punto che secondo gli autori devono essere comunque tutti presenti per uno sviluppo sano del bambino.

Le modalità di protezione fisica e sicurezza sono influenzate molto dalla cultura di una determinata comunità sociale e quindi è importante che una società definisca al suo interno le condizioni sane dello sviluppo umano e che consideri questo come una priorità sociale. Come a dire che le modalità protettive sono coltivate da una società attenta al benessere di ogni persona.

La funzione protettiva più di tutte determina il legame di attaccamento. Lo scopo dell'attaccamento è infatti la vicinanza della figura materna. Il

mantenimento di una relazione di attaccamento è vissuto dal bambino come fonte di sicurezza mentre una minaccia di perdita genera ansia e aggressività<sup>9</sup>.

### **1.1.2. Funzione affettiva.**

Daniel Stern ha introdotto nelle sue ricerche sull' interazione madre-bambino alcuni termini che fanno parte oggi del linguaggio psicologico comune. Come ad esempio "sintonizzazione affettiva", che ha assunto il significato generalizzato di capacità di entrare in risonanza affettiva con l'altro senza esserne inglobato.

Altro termine è "affetti vitali" con il quale l'autore cerca di rappresentare il significato di alcuni gesti, alcune routines, frasi e parole che contengono al loro interno una dimensione relazionale affettiva.

Così il "mondo degli affetti" che definisce la qualità emotiva-affettiva dentro la quale il bambino è inserito. In questo senso sono stimolanti le ricerche sulle "emozioni positive", secondo cui l'interazione con il mondo degli adulti è guidata in modo principale dalla ricerca di emozioni positive da con-dividere.

Questo processo riferito al bambino potrebbe essere nel contempo attribuito ai genitori e al loro desiderio di vivere emozioni positive con il proprio figlio. E' questa la base psicodinamica della funzione affettiva, secondo cui il bambino coagula il suo mondo affettivo e relazionale attorno a nuove emozioni positive<sup>10</sup>.

### **1.1.3. Funzione regolativa.**

La regolazione va intesa come la capacità che il bambino possiede fin dalla nascita di "regolare" appunto i propri stati emotivi e organizzare l'esperienza e le risposte comportamentali adeguate che ne conseguono.

La funzione regolativa genitoriale può avere un funzionamento iper, con risposte intrusive che non danno tempo al bambino di segnalare i suoi bisogni o i suoi stati emotivi; ipo, quando vi è una mancanza di risposte; inappropriata,

---

<sup>9</sup> BOWLBY, J., *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Cortina, Milano, 1982, p. 112.

<sup>10</sup> STERN, D., *Il mondo interpersonale del bambino*, Bollati Boringhieri, Torino, 1987, p.150.

quando i tempi non sono in sincronia con il bambino<sup>11</sup>. In ogni caso sempre di più ci si sta accorgendo come la capacità di regolazione sia la base per poter decodificare le proprie esperienze e non sentirsi sopraffatti da queste.

#### **1.1.4. Funzione normativa.**

Consiste nella capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento, una cornice al bambino e corrisponde a quel bisogno fondamentale dello stesso di vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti.

La funzione normativa riflette l'atteggiamento genitoriale di fronte alle norme, alle istituzioni, alle regole sociali. E' il "principio della legge e dell'ordine che dà ad ognuno la sua parte di privilegi e di limitazioni, di doveri e di diritti"<sup>12</sup>. E' forse questa una delle funzioni genitoriali che mette più a contatto la storia normativa personale e la cultura dell'epoca nella quale si vive<sup>13</sup>.

#### **1.1.5. Funzione predittiva.**

E' la capacità del genitore di prevedere il raggiungimento della tappa evolutiva imminente. I genitori adeguati sanno percepire in modo realistico l'attuale stadio evolutivo del bambino e sanno però nel contempo intuire quei comportamenti che promuovono e sviluppano il nuovo comportamento.

Una difficoltà a questo livello può comportare una serie di disturbi evolutivi sul piano somatico, cognitivo e motivazionale. La funzione predittiva

---

<sup>11</sup> AMMANITI, M., *Manuale di psicopatologia dell'infanzia*, Cortina, Milano, 2001.

<sup>12</sup> ERIKSON, *Infanzia e società*, cit., pag. 238.

<sup>13</sup> Si parla a tal proposito di "genitore sociale". Con questo termine indichiamo persone che si dedicano alla cura dei giovani, rappresentando la funzione propria del genitore anche quando il genitore non è presente. Questa figura può sviluppare un'attività di mediazione tra il sociale, la famiglia e le strutture di socializzazione secondaria, che per statuto sono rette da regole impersonali che i giovani fanno fatica a comprendere ed accettare. Più in generale questa figura si colloca nel contesto di una crescente difficoltà delle famiglie a gestire in ambito privato le complesse tematiche riguardanti la crescita dei giovani.

Genitore sociale non indica testualmente il genitore nel senso stretto, biologico, del termine, ma chiunque abbia a divenire operatore informale, attivandosi nel territorio per l'ascolto e la cura dei giovani, non attraverso un approccio professionale, ma genitoriale, quindi più "accogliente". Chiunque, docenti, operatori, referenti delle istituzioni, personale non docente della scuola, può diventare genitore sociale.

non è solo la capacità di intuire e facilitare lo sviluppo del bambino ma soprattutto la capacità di cambiare modalità relazionali con il crescere del bambino e con l'espandersi del suo mondo e delle sue competenze.

#### **1.1.6. Funzione rappresentativa.**

E' ciò che ben ha descritto Stern e che possiamo definire lo "schema di essere con" e che presuppone un insieme di interazioni reali con il bambino. Lo "schema di essere con" infatti si basa sull'esperienza interattiva di essere con una persona particolare in un modo specifico.

La funzione rappresentativa è poi continuamente arricchita da nuove rappresentazioni di "essere con" che allargano il mondo interattivo del bambino e dei suoi genitori. Per funzione rappresentativa va intesa proprio questa capacità di modificare continuamente le proprie rappresentazioni in base alla crescita del bambino e dell'evolvere delle sue interazioni, facendo nuove proposte o sapendo cogliere dal bambino i suoi nuovi segnali evolutivi. Infatti "finché le rappresentazioni del bambino non vengono modificate, il bambino, per quanto gli è ancora possibile, agirà come faceva prima dei cambiamenti avvenuti nei suoi genitori"<sup>14</sup>. Lo sviluppo del mondo rappresentazionale del bambino, sembra dire Stern, è conseguente ai cambiamenti delle rappresentazioni genitoriali.

#### **1.1.7. Funzione significativa.**

Il genitore costituisce un contenitore dentro il quale il bambino inizia a pensare poiché adattandosi ai bisogni del bambino aiuta il bambino stesso a comprendere il suo bisogno. Questo dare senso, ai suoi bisogni, ai suoi gesti all'inizio casuali, ai suoi movimenti, alle sue espressioni, inserisce il bambino in un mondo di senso.

Questa funzione genitoriale sembra implicare un processo ulteriore quasi un "pensare le rappresentazioni", un inserirle in una cornice più ampia che è data dal significato che ha per me la relazione con il bambino in questo particolare momento della mia vita e delle mie relazioni.

---

<sup>14</sup> STERN, D., *La costellazione materna*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p. 85.

### **1.1.8. Funzione fantasmatica.**

"Il genitore sembra essere condannato a rappresentare nuovamente la tragedia della sua infanzia con il proprio bambino"<sup>15</sup>. Fraiberg parla di fantasmi come di ricordi non elaborati, ma si può allargare il termine fantasma a tutte le fantasie.

Le fantasie servono non solo per conoscere la realtà, nel confronto tra mondo fantasmatico e mondo reale che ci porta a dire "non è così", ma le fantasie hanno soprattutto la funzione di "fondare l'essere e costituirne l'identità".

Il bambino che nasce si inserisce all'interno dei fantasmi familiari dei genitori. Ogni individuo ha un proprio romanzo familiare costruito attorno alle proprie fantasie infantili, un mondo immaginario fatto di fantasmi consci e preconschi.

La nascita di un bambino implica un passaggio dei genitori ad uno stato nuovo. Vi è un gioco di specchi tra quello che i genitori sono stati come bambini, quello che avrebbero voluto essere, quello che i loro genitori sono stati, quello che vorrebbero che fossero stati, quello che è il bambino reale, quello che è il bambino desiderato e fantasticato.

### **1.1.9. Funzione protettiva.**

Vi è una mutualità psichica tra genitori e bambino all'interno della quale occupa un posto fondamentale la proiezione. Si può affermare che "l'ombra dei genitori è caduta sul figlio"<sup>16</sup> sia direttamente, ad esempio proiettando sul figlio l'immagine ideale del figlio che avrebbe voluto essere, sia attraverso l'ombra degli oggetti interni, intendendo con questi parti di sé.

Tali scenari possono dar luogo a psicopatologie nel momento in cui tali proiezioni siano molto invasive e disturbanti della relazione reale con il bambino. Ma esse fanno parte anche di una sana genitorialità il cui l'aspetto narcisistico è parte del quadro relazionale.

---

<sup>15</sup> FRAIBERG, S., *Il sostegno allo sviluppo*, Cortina, Milano, 1999, pp. 179-180.

<sup>16</sup> MANZANO, J., PALACIO ESPASA, F., ZILKHA, N., *Scenari della genitorialità*, Cortina, Milano, 2001.

Il narcisismo, sia materno che paterno, ha uno spazio fondamentale nel costruire l'immagine del bambino e nel collocarla appunto dentro un particolare scenario di sviluppo. La relazione con il bambino, infatti, è sempre una relazione oggettuale come essere diverso da sé, ma è sempre anche una relazione narcisistica con parti di sé viste nel bambino. E' la dinamica tra queste due relazioni compresenti a costituire il confine tra normalità e psicopatologia.

Va sottolineato inoltre come all'interno di questa funzione proiettiva si collochi la capacità di tollerare la separazione, l'indipendenza, l'autonomia del figlio. Di considerarlo quindi come oggetto a sé stante e non come oggetto narcisistico. Potremmo dire quindi che la funzione proiettiva va continuamente rielaborata dal genitore per poter sempre di più dare spazio alla relazione oggettuale, alla relazione con il figlio-altro-da-sé. Poiché solo quest'ultimo può vivere positivamente la propria autonomia, il proprio unico modo di essere.

#### **1.1.10. Funzione triadica.**

Potremmo definire la funzione triadica come la capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro o di entrare in una relazione empatica con il partner e con il bambino<sup>17</sup>, come in un "gioco di squadra". Questo presuppone la capacità del genitore di vedere il bambino dentro una relazione dove esiste un terzo.

La presenza del terzo, che può essere anche solo percepita, dà al bambino un orizzonte molto più aperto dove collocarsi, e offre al bambino possibilità di adattamento e di interazione molto maggiori.

Esiste a livello di affetti un contatto reciproco tra la coppia genitoriale e il bambino che mantiene viva e dinamica la relazione.

#### **1.1.11. Funzione differenziale.**

Al suo interno la genitorialità ha due modalità di esprimersi attraverso la modalità materna (maternalità) e attraverso la modalità paterna (paternalità).

---

<sup>17</sup> FIVAZ – DEPEURSINGE, E., CORBOZ – WARNERY, A., *Il triangolo primario*, Cortina, Milano, 2000.

Non è semplice, nella fase attuale, generalizzare attribuendo esclusivamente alla donna la funzione materna e all'uomo la funzione paterna in quanto tali modalità, entrambe presenti nel genitore interno, sia del padre che della madre, possono esprimersi con accentuazioni e percentuali molto diverse.

Va tuttavia riconosciuto che all'interno di una coppia genitoriale entrambe le funzioni devono essere presenti per permettere un gioco relazionale sano. In modo semplicistico possiamo dire che, nelle prime fasi evolutive, la funzione materna sia ancora in una modalità relazionale duale, mentre la funzione paterna ha da una parte il compito di proteggere la diade da interferenze esterne e dall'altra di aprirla e riportarla in un ambito triadico.

In tutte le fasi evolutive del bambino il gioco tra le diverse modalità genitoriali diventa essenziale per uno sviluppo psichico sano.

#### **1.1.12. Funzione transgenerazionale.**

Potremmo definire questa funzione come l'immissione del figlio dentro una storia, una narrazione, che appare reale e anche un po' sognata. E' la storia della propria famiglia, è il continuum generazionale dove si inserisce la nascita.

Questa funzione rimanda ovviamente ai rapporti tra generazioni. Come si collocano i genitori dentro le rispettive storie familiari, come si colloca un figlio dentro quel particolare momento della storia generazionale, quali sono gli intrecci tra le due storie familiari del padre e della madre e quali le relazioni tra le due famiglie d'origine<sup>18</sup>.

Attraverso l'analisi di tali funzioni si può comprendere quanto sia importante il legame che unisce genitori e figli e, di conseguenza, quanto possa essere dannoso per un bambino il distacco non giustificato da una delle figure genitoriali.

---

<sup>18</sup> Definizione e funzioni della genitorialità, a cura di Gianluigi Visentini, da <http://www.genitorialita.it/DefinizioneGenitorialita.asp>.

"Prendersi cura di" è uno degli stadi della crescita umana. In questo stadio l'individuo ha la possibilità di cambiare e di essere cambiato, di sentirsi unico e irripetibile e nello stesso tempo bisognoso di essere pensato da qualcuno.

## **1.2. Che cos'è un bambino?**

Il bambino è considerato la versione più debole e più piccola dell'adulto, ovvero più dipendente, meno informato, meno competente, meno integrato socialmente e meno controllato dal punto di vista emotivo. È evidente che questa descrizione è in negativo e attira l'attenzione su ciò di cui il bambino è privo, senza menzionare il grande potenziale di crescita che si svilupperà negli anni. Però questa immagine ha almeno il vantaggio di richiamare l'attenzione sul ruolo degli adulti responsabili del piccolo, ai quali è affidato il compito di colmare le lacune del bambino con le loro risorse e, allo stesso tempo, aiutarlo ad acquisire le qualità che ancora non possiede e a convertirle in tratti personali.

A livello personale, l'idea di infanzia viene costruita alla luce delle proprie esperienze e adattata all'immagine del mondo che si sviluppa durante il corso della vita.

A livello giuridico, si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile<sup>19</sup>.

Il modo in cui sono considerati i bambini varia in base a svariati fattori sociali, economici, politici e religiosi che agiscono in quel luogo e in quel momento. La definizione di questi, dunque, dipende anche dalla natura della società in cui il minore viene allevato, dalle credenze e dai costumi imperanti<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>Art. 1 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

<sup>20</sup> RUDOLPH SCHAFFER, H., *Psicologia dello sviluppo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, pp. 21-22.

### **1.2.1. Il bambino nella prospettiva storica.**

Se facessimo un esame dettagliato della storia dei bambini, arriveremmo alla conclusione che l'infanzia è un'invenzione relativamente recente.

“Nella società medioevale non esisteva l'idea di infanzia; questo non significa che i bambini fossero trascurati, abbandonati o disprezzati. L'idea di infanzia non deve essere confusa con l'affetto per i bambini; corrisponde alla consapevolezza della natura specifica dell'infanzia, quella natura che distingue il bambino dall'adulto e dal giovane. La società medievale era priva di tale consapevolezza”<sup>21</sup>.

Ciò significa che i bambini erano considerati come adulti, una sorta di versione in piccolo e, per quanto possibile, trattati allo stesso modo. Non solo si faceva in modo che avessero le sembianze di adulti, dovevano anche condividere le loro attività.

La cosa essenziale in tempi di grande povertà era la forza e la capacità che distingueva i bambini e che permetteva loro di contribuire alla sopravvivenza della famiglia e al benessere della società.

Tra i benestanti, in particolare, era diffusa e accettata la pratica di mandare i propri figli lontano da casa, di affidarli alle balie nei primi anni di vita e ai tutori o maestri artigiani negli anni successivi. La vicinanza emotiva e fisica sembra non fosse considerata necessaria come oggi per la relazione tra genitore e figlio.

È necessario attendere i secoli diciassettesimo e diciottesimo per registrare un primo cambiamento nella concezione prevalente di infanzia. Il cambiamento fu lento, in quanto vi era riluttanza ad accettare l'idea che il bisogno dei bambini di ricevere un'istruzione doveva avere la precedenza sull'esigenza degli adulti di usarli come lavoratori.

La rivoluzione industriale della fine del diciottesimo secolo ha creato una domanda enorme di manodopera a buon mercato; i genitori spesso dipendevano dai salari dei figli e datori di lavoro senza scrupoli non esitavano a mandare bambini di 6 anni nelle fabbriche, nelle miniere o a pulire i camini, in condizioni

---

<sup>21</sup> ARIÈS, P., *Centuries of Childhood*, 1962.

terribili e per molte ore al giorno. I Factory Acts<sup>22</sup> diedero vita molto lentamente a quell'idea di infanzia predominante ai giorni nostri: la legge del 1833, ad esempio, vietava il lavoro in fabbrica a bambini tra i 9 e i 13 anni per più di 48 ore alla settimana, e ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni per più di 68 ore settimanali. Questi cambiamenti si scontrarono con la forte opposizione da parte dei datori di lavoro, secondo i quali l'istruzione pratica era più utile e importante della cultura per i figli di operai<sup>23</sup>.

### **1.2.2. Il bambino come vittima.**

L'idea di bambini come detentori di diritti è molto recente. Nell'antica Roma, ad esempio, i bambini era proprietà legale del padre, che aveva il controllo assoluto della loro vita: se il padre, esercitando il suo potere, arrivava a togliere la vita ai figli, questo non doveva riguardare nessuno al di fuori del padre stesso.

La linea di demarcazione tra lo stato e i genitori riguardo alla responsabilità nei confronti dei bambini era tracciata con grande severità: i bambini appartenevano al padre, e solo al padre era riservato il compito di determinare la disciplina, l'educazione anche le decisioni su questioni di vita o di morte. Ovviamente, non abbiamo indicazioni del fatto che l'affetto genitoriale non fosse la norma<sup>24</sup>.

### **1.3. I diritti del minore.**

Dai resoconti sull'infanzia nel passato emerge il tema comune che i bambini erano considerati appendici al mondo degli adulti e non esseri indipendenti. Questi, dunque, erano visti principalmente alla luce dei bisogni economici della società e delle loro famiglie. Il trattamento loro riservato era giustificato dalle forze economiche, morali e religiose predominanti, fondate sulla necessità degli adulti, con sporadici tentativi di definire i bisogni e le caratteristiche dei minori.

---

<sup>22</sup> Leggi promulgate dal Parlamento inglese a varie riprese nel corso del diciannovesimo secolo.

<sup>23</sup> RUDOLPH SCHAFFER, *Psicologia dello sviluppo*, cit., pp. 22-24.

<sup>24</sup> RUDOLPH SCHAFFER, *Psicologia dello sviluppo*, cit., pp. 24-25.

Che i bambini abbiano uno status indipendente e che siano gli adulti a doversi adattare al loro status e non viceversa è un'idea emersa di recente.

L'idea dei diritti dei bambini era assolutamente inconcepibile nei secoli scorsi e i figli esistevano quasi esclusivamente per soddisfare le esigenze degli adulti. La nozione che la condizione indifesa dei fanciulli richieda protezione si è sviluppata lentamente solo negli ultimi duecento anni. Solo dalla metà del ventesimo secolo quest'idea è custodita formalmente nella legislazione nazionale e negli accordi internazionali.

L'età minore acquista rilevanza giuridica poiché determina una particolare condizione del soggetto che si assume non aver raggiunto la piena maturità fisica e psichica ed esser, pertanto, bisognevole di particolare protezione. Godono di questo “statuto protettivo” tutti i soggetti infradiciottenni, salvo specifici casi in cui rilevano, tanto in ambito civile quanto in ambito penale, differenti soglie di età.

All'esigenza di protezione del minore, sotto il profilo della cura e della soddisfazione dei bisogni primari e vitali e della salvaguardia dei suoi equilibri psico-fisici, l'ordinamento ha risposto mediante la predisposizione di specifici strumenti. Tradizionalmente essi si articolano nella soggezione del minore alla potestà dei genitori, nella preminenza della cura dei suoi interessi patrimoniali e nella sua istituzionalizzazione qualora la famiglia non fosse in grado di fornire adeguata cura ed educazione<sup>25</sup>.

### **1.3.1. L'approccio paternalista<sup>26</sup>.**

L'approccio paternalista, di natura “tradizionale” considera il minore quale essere sociale allo stato evolutivo, come tale immaturo e non autonomo, visto come oggetto del diritto degli adulti, sottoposto alla potestà genitoriale quale autorità assoluta.

---

<sup>25</sup> BUGETTI, M. N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, IPSOA, 2008, pp. 11-12.

<sup>26</sup> CHIARELLA, M. L., *Paradigmi della minore età. Opzioni e modelli di regolazione giuridica tra autonomia, tutela e responsabilità. Profili di diritto comparato*, Rubbettino, Catanzaro, 2008, pp. 14-17.

Secondo questo tipo di impostazione, l'infanzia costituirebbe una fase della vita strumentale della personalità, che procederebbe per tappe progressive fino al raggiungimento della completa maturità, la quale segnerebbe il passaggio dall'irrazionalità alla razionalità.

Tale approccio presta specifica attenzione nei confronti delle esigenze materiali e psicologiche del minore, visto come soggetto da proteggere a motivo delle sue peculiari caratteristiche fisiche e psicologiche<sup>27</sup>.

### **1.3.2. L'approccio liberazionista<sup>28</sup>.**

Gli studi compiuti a partire dagli anni Sessanta e Settanta dagli psicologi appartenenti all'orientamento liberazionista e neo-cognitivista esaltano, più che il momento della dipendenza del minore nei confronti dell'adulto, il valore del rapporto che viene istaurato, come continuo scambio interattivo, nel quale il minore interagente sin dai primissimi anni d'età si dimostra capace di autoregolare i propri comportamenti con quanti comunicano con lui<sup>29</sup>. Attraverso tale comunicazione, infatti, si rivela come nel bambino, da un lato, si formi l'identità ed il senso di sé e, dall'altro lato, attraverso i legami affettivi di attaccamento agli adulti, si stabilisca il significato delle relazioni interpersonali e si regolino in base ad esso le risposte comportamentali<sup>30</sup>.

L'emblema di questo mutamento di prospettiva è rappresentato dalla Convenzione di New York sui diritti del bambino<sup>31</sup>, all'interno della quale viene riconosciuta una particolare importanza alla tutela delle relazioni familiari. Nel Preambolo, infatti, si riconosce l'importanza di proteggere la famiglia, "unità

---

<sup>27</sup> Si veda Dichiarazione del 1959, in base alla quale: "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita".

<sup>28</sup> CHIARELLA, M. L., *Paradigmi della minore età*, cit., pp. 17-23.

<sup>29</sup> DELL'ANTONIO, A., *La partecipazione del minore alla sua tutela*, pp. 38 ss., in CHIARELLA, M. L., *Paradigmi della minore età*, cit., 17.

<sup>30</sup> AMMANITI, M., *Capacità di scelta e di autodeterminazione nei bambini*, in CHIARELLA, M. L., *Paradigmi della minore età*, cit., 18.

<sup>31</sup> Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989 e Legge 27 maggio 1991, n. 176, sulla applicazione della Convenzione al nostro sistema.

fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli”, al fine di consentirle di svolgere il suo ruolo nella collettività e di permettere al fanciullo di sviluppare armoniosamente la propria personalità, crescendo nell’ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione.

### **1.3.3. La Convenzione sui diritti del fanciullo.**

La crescente attenzione del legislatore sovranazionale nei confronti dei diritti dei minori trova il suo approdo più significativo nell’emanazione della Convenzione ONU di New York del 1989, “codice dei diritti” del fanciullo, “vero e proprio programma anche pedagogico di formazione del minore che impegna gli Stati che l’hanno ratificata ad adottare una serie di misure appropriate per realizzarlo efficacemente”<sup>32</sup>.

Un ruolo di particolare importanza è ricoperto dalla famiglia che la Convenzione menziona come diritto sostanziale del minore, in quanto nucleo idoneo a svolgere le funzioni di accudimento ed educazione. Su questo argomento in particolare ritengo importante mettere in evidenza alcuni articoli della Convenzione ONU che meglio chiariscono i diritti del minore rispetto al nucleo familiare:

- sul ruolo, la responsabilità e la separazione dei genitori (art. 5 e art. 9),  
“1. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione”, “1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura

---

<sup>32</sup> SESTA, M., *Diritto di famiglia, II edizione*, CEDAM, Padova, 2005, p. 33.

applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate”;

- sul ricongiungimento familiare (art. 10), “1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. 2. Un

fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. 3. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione”;

- sui minori privi di un ambiente familiare (art.20, comma 1), “1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato”.

Tale dimensione trova fondamento sociologico nel riconoscimento della famiglia come luogo primario di socializzazione, e dunque di “sviluppo di relazioni sociali adeguate, tramite scambi profondi, empatia, comunicazione intersoggettiva dotata di senso pieno, capacità di dare e creare fiducia, reciprocità, autonomia e iniziativa, competenza, in un giusto gioco di bilanciamenti”<sup>33</sup>, ma, ancora meglio, luogo di relazione totale.

Il diritto del minore a vivere e crescere in famiglia ha poi trovato riconoscimento in Italia con la legge 149/2001 che sancisce “il diritto del minore ad una famiglia”<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> DONATI, P., *La famiglia come relazione sociale*, Milano, 1989, p. 97, in BUGETTI, *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, cit., pp. 15.

<sup>34</sup> Legge 28 marzo 2001, n. 149, “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

#### **1.4. 4° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia: diritti dei bambini e degli adolescenti con genitori detenuti in carcere<sup>35</sup>.**

Il Gruppo di CRC<sup>36</sup> ha deciso di predisporre annualmente un rapporto di aggiornamento focalizzato su tematiche ritenute prioritarie.

Il 4° Rapporto fornisce un quadro aggiornato dell'attuazione e delle violazioni dei diritti dei bambini/e e degli adolescenti presenti in Italia, con l'auspicio che tale lavoro e le raccomandazioni formulate possano costituire un utile strumento di lavoro per coloro che nella nuova legislatura saranno responsabili delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

Il capitolo IV del Rapporto di aggiornamento anno 2007-2008 è dedicato al "Ambiente familiare e misure alternative", con particolare riguardo per la separazione dei minori dai genitori a causa della privazione della libertà di quest'ultimi.

Il rispetto di alcuni dei diritti fondamentali disposti dalla CRC risulta particolarmente delicato e difficile nel caso dei minori figli di genitori detenuti. Spesso, infatti, la tutela di tali diritti può essere fortemente ostacolata dalle esigenze imposte dalla condizione di detenzione del genitore.

In seguito all'arresto di uno o di entrambi i genitori, la salvaguardia della relazione familiare, ove ovviamente non vi siano impedimenti giudiziari e ciò non contrasti con la tutela dell'incolumità e degli interessi del minore, va assunta come un diritto fondamentale del minore, a cui va garantita la continuità di un

---

<sup>35</sup> I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia anno 2007-2008, in <http://www.gruppocrc.net/-documenti->.

<sup>36</sup> Il gruppo CRC è il gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un network aperto ai soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Gruppo CRC si è costituito nel dicembre 2000 con l'obiettivo prioritario di preparare un rapporto sulla condizione dell'infanzia in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

legame affettivo, e come un dovere-diritto del genitore di assumersi la responsabilità e continuità del proprio ruolo.

Inoltre, in conformità alla legislazione italiana in materia di finalità della pena e di trattamento penitenziario, occorre operare affinché la detenzione costituisca per il genitore un'occasione per recuperare l'identità genitoriale persa o da ricostruire. Invece di fatto per molti genitori la carcerazione determina una "sparizione".

La sanzione penale, allontanando una o entrambe le figure di riferimento, provoca un grave trauma nell'ambito familiare, in particolare al figlio, che subisce la detenzione del genitore come perdita della risorsa affettiva più importante, della principale risorsa psicologica che, se mancante, può compromettere il suo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale, nonché anche la principale fonte di reddito per la famiglia, rendendo precaria la situazione del minore anche dal punto di vista economico e sociale.

Studi internazionali hanno rivelato che le conseguenze della reclusione sui bambini possono persistere e manifestarsi anche in età adulta. Per cui un figlio di genitore detenuto, una volta diventato adulto, ha maggiori probabilità di infrangere la legge<sup>37</sup>.

Il gruppo di Lavoro del CRC propone, sulla base dei dati raccolti a livello internazionale, la predisposizione di un monitoraggio costante della quantità di minori interessati da questa situazione e delle effettive conseguenze che essa provoca sulla loro vita, nonché la predisposizione anche in Italia di ricerche di lungo periodo su come agiscono sui bambini i meccanismi della detenzione per prevedere interventi a loro sostegno.

Nel nostro paese ci sono pochi dati sulla situazione dei detenuti in quanto genitori. L'amministrazione penitenziaria non registra in maniera sistematica se un detenuto ha figli, e pertanto il quadro della situazione familiare che ne risulta è

---

<sup>37</sup> Secondo alcune stime, il 30% dei figli di genitori detenuti è destinato a ripetere l'esperienza detentiva dei genitori in mancanza di un intervento di accompagnamento adeguato. Studio Eurochips e Centro studi sulle carceri, Parigi, novembre 2005, in *Bambinisenzasbarre*. Figli di genitori detenuti, prospettive europee di buone pratiche Milano, 2007.

incompleto e non consente di conoscere l'esatto numero di bambini e ragazzi che vivono questa esperienza.

I bambini e ragazzi costituiscono un gruppo "fortemente a rischio" come già descritto, per cui un intervento di sostegno e accompagnamento della relazione genitoriale si configura come una necessaria e desiderabile azione di prevenzione sociale.

Sul versante della tutela dei legami familiari delle persone detenute, le Regole Penitenziarie Europee stabiliscono che il trattamento deve essere orientato a conservare e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con il mondo esterno e che le modalità con cui si effettuano i colloqui devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare la relazione familiare nel modo più normale possibile<sup>38</sup>.

In Italia anche grazie all'attenzione al valore preventivo di un'azione a tutela della relazione familiare, sono state emanate una serie di norme a tutela della dignità della persona detenuta e quindi, direttamente o indirettamente, a sostegno della genitorialità.

Un altro punto cruciale, che non è stato finora adeguatamente recepito né a livello normativo, né nelle politiche e nelle prassi degli operatori, è l'attenzione alle conseguenze che le modalità di arresto, di custodia e di controllo del genitore detenuto possono avere sui figli. Una condizione di grave trauma per il bambino può essere rappresentata, ad esempio, dall'aver assistito all'arresto del genitore. Assume grande importanza in questo senso la sensibilizzazione degli agenti di polizia, ed in particolare di polizia penitenziaria, e sarebbero pertanto auspicabili dei programmi di formazione per sviluppare la loro consapevolezza circa i bisogni dei figli di detenuti.

---

<sup>38</sup> La Regola 24.4 della Raccomandazione Rac (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee. Tale Regola sottolinea la particolare importanza delle visite non solo per i detenuti, ma anche per le loro famiglie. Quando è possibile, devono essere autorizzate delle visite familiari di lunga durata (per esempio 72 ore come viene praticato in numerosi Paesi dell'Europa dell'Est). Queste visite prolungate permettono ai detenuti di avere relazioni intime con i loro partner. Le "visite coniugali" più brevi, autorizzate a tale fine, possono avere un effetto umiliante per entrambi i partner.

Particolare riguardo deve essere inoltre riservato al delicato tema del colloquio con il genitore in carcere, tenuto conto che è spesso l'unico strumento per mantenere delle relazioni e dei legami affettivi. E' dunque necessario che le modalità di conduzione dello stesso devono essere adeguate alla presenza del bambino.

In particolare, il carcere dovrebbe prevedere spazi e modalità a misura di bambino che consentano libertà di movimento e di contatto fisico tra genitore detenuto e figli. Tali spazi dovrebbero essere accessibili a tutta la popolazione detenuta, indipendentemente dalla condizione giuridica e da eventuali valutazioni di ordine premiale.

Gli operatori del carcere dovrebbero mantenere un comportamento adeguato nei confronti dei minori e tenere in considerazione la loro presenza anche nel modo in cui si rivolgono al genitore detenuto. A tal proposito è importante rispettare il ruolo genitoriale della persona detenuta, trovando modi che lo tutelino pur nel rispetto delle regole e della sicurezza, e prendere in considerazione il punto di vista del bambino e le sue necessità anche quando ci siano delle restrizioni speciali.

In fine, anche nell'organizzazione della vita carceraria, occorre tenere in debito conto le esigenze dei figli delle persone detenute, ad esempio orari di visita flessibili per i colloqui e per le telefonate a casa.

## **2. Affettività e perdita degli affetti**

Il principio della continuità del rapporto con la madre e il padre è una necessità prioritaria e vitale per lo sviluppo del bambino.

L'influenza positiva esercitata da un'affettività autentica incide sullo sviluppo della personalità di ogni individuo. La presenza in famiglia di una sicura base affettiva è il presupposto per la realizzazione di un'identità autonoma e responsabile verso se stessi e verso gli altri.

In questo capitolo sarà sviluppato il tema dell'affettività lungo un percorso che ci condurrà, nella parte conclusiva, ad affermare che il bambino non può crescere senza una relazione parentale fondante, per questo è necessario tentare di recuperare la relazione spezzata dalla detenzione, mantenendo il legame con il genitore.

### **2.1. L'affettività.**

L'affettività è il complesso degli stati affettivi individuabili nelle emozioni, nei sentimenti, nelle passioni, negli stati d'animo, nel dinamismo dell'inconscio. Con tale termine si fa riferimento ad una vasta regione della vita psichica costituita dalle molteplici forme di reazione e risposta globale dell'essere umano agli stimoli, ai fatti, alle esperienze che lo riguardano da vicino.

I confini di questo territorio, non sempre ben marcati, sono in stretto collegamento con la razionalità, il giudizio, la decisione, la percezione, la memoria, la corporeità.

L'affettività, educabile fin dalla prima infanzia, va distinta dall'affettuosità, concetto che richiama l'espressione intensa e ricca di atti e atteggiamenti (bontà, benevolenza, aiuto, comprensione, inclinazione, devozione, protezione, attaccamento, gratitudine, cordialità, tenerezza) complessivamente identificabili nelle azioni del "prendersi cura di" un'altra persona o nel comportamento riconoscente e affabile manifestato dal destinatario di tali azioni.

Con il termine affetto, di origine psicoanalitica, si fa riferimento in genere all'espressione qualitativa con cui viene manifestata la quantità della forza

pulsionale. Il concetto è adoperato per dare particolare rilevanza alla dimensione soggettiva e allo specifico vissuto personale<sup>39</sup>.

I sentimenti sono un'intenzionale spinta verso il futuro, una maniera mediante cui l'essere umano tende verso qualcosa, uno strumento di comunicazione con le persone significative, una sollecitazione a regolare lo scambio con queste, un linguaggio tramite il quale costruire e potenziare l'interpersonalità.

In passato le emozioni sono state considerate al pari di uno sfogo di passioni molto intense, di risposte fisiologiche, di stati d'animo soggettivi o segnali sociali interpersonali. A seguito di ben definiti studi sull'età evolutiva, si può precisare che il loro obiettivo è quello di generare, organizzare e orchestrare molteplici funzioni basilari della mente.

Nelle esperienze emotive della prima infanzia possono essere trovate le radici dell'identità, della coscienza, della moralità, delle capacità cognitive, delle differenti espressioni della creatività personale.

Un'affettività piena, autentica, sicura finisce con l'esercitare inevitabilmente una positiva influenza sulle altre dimensioni della personalità da quella intellettuale a quella corporea, sociale, estetica, religiosa, morale.

Le esperienze affettive, anche le più primitive, non vengono mai cancellate. Nella persona opera una memoria del sentire e nel sentire, per cui ansie e paure che hanno le loro radici nelle stagioni dell'infanzia e della fanciullezza, permangono nella persona per l'intera esistenza e sono rievocate ogni qualvolta la stessa vive situazioni analoghe a quelle del passato.

Ricordi e sentimenti sono inestricabilmente legati, forte è la correlazione tra coinvolgimento affettivo e memoria<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Rossi, B., *Pedagogia degli affetti*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 29.

<sup>40</sup> Rossi, *Pedagogia degli affetti*, cit., pp. 5-11.

### **2.1.1. Il legame affettivo.**

Legami intensi e persistenti tra gli individui sono presenti in moltissime forme, i più comuni comunque sono quelli esistenti tra uno o entrambi i genitori e la loro prole e quelli tra adulti di sesso opposto.

Mentre ogni individuo di una coppia unita da un legame affettivo tende a restare in prossimità dell'altro e a suscitare un comportamento di mantenimento della vicinanza dell'altro, gli individui non legati fra loro non mostrano tali tendenze; al contrario, quando due individui non sono legati, c'è la tendenza a resistere strenuamente ad ogni approccio che l'altro possa tentare.

Il tratto principale del legame affettivo è dato dalla tendenza dei due partner a starsene vicini. Se per qualsiasi motivo essi dovessero separarsi, prima o poi uno dei due andrà in cerca dell'altro e così ristabilirà la vicinanza. Ogni tentativo da parte di un terzo di dividere la coppia viene ostacolato.

In modo quasi paradossale, il comportamento aggressivo ha un ruolo importante nel mantenimento dei legami affettivi. Esso assume due forme distinte: la prima di attacco all'intruso, la seconda di punizione nei confronti del partner colpevole, sia esso il compagno o il piccolo. È provato che buona parte del comportamento aggressivo patologico e anomalo si sviluppa in una o nell'altra di queste modalità.

I legami affettivi e gli stati soggettivi di intensa emozione tendono a coesistere. A livello di esperienza soggettiva la formazione di un legame viene descritta come innamorarsi, mantenere un legame come amare qualcuno, e perdere il partner come soffrire per qualcuno. In egual modo una minaccia di perdita provoca angoscia, una perdita effettiva causa sofferenza ed ambedue le situazioni possono, inoltre, provocare collera.

Infine, l'incontestato perdurare di un legame viene vissuto come fonte di sicurezza e il nascere di un legame come fonte di gioia<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> BOWLBY, J., *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1982, pp. 71-74.

### **2.1.2. Perdita del legame affettivo.**

Oggi siamo tutti consapevoli dell'angoscia e del profondo turbamento che possono essere procurati dalla separazione da figure amate, del profondo e prolungato dolore che può seguire a una perdita e degli effetti dannosi che tali eventi possono avere per la salute mentale.

Alcuni studi hanno dimostrato che molti disturbi sono riferibili, almeno in parte, a una separazione o perdita. L'angoscia cronica, la depressione ciclica, i tentati suicidi sono alcuni dei disturbi più comuni che si possono riferire a tali esperienze.

In particolare, prolungate o ripetute rotture del legame con un genitore entro i primi cinque anni di vita sono rilevabili con particolare frequenza in pazienti diagnosticati, in seguito, come personalità psicopatiche o sociopatiche. Va inoltre aggiunto che, anche se le perdite verificatesi nei primi cinque anni di vita sono con tutta probabilità particolarmente dannose per il futuro sviluppo della personalità, anche le perdite che si verificano più tardi sono potenzialmente patologiche<sup>42</sup>.

### **2.2. Il ruolo delle figure di attaccamento.**

La teoria dell'attaccamento considera la propensione a stringere relazioni emotive intime con particolari individui come una componente di base della natura umana, già presente dalla nascita nel neonato e che permane durante la vita adulta e la vecchiaia.

Nella prima e seconda infanzia i legami sono con i genitori, che vengono ricercati perché diano protezione, conforto e sostegno. Durante l'adolescenza sana e nella vita adulta questi legami persistono, e vengono ad aggiungersi nuovi legami, solitamente di natura eterosessuale.

---

<sup>42</sup> BOWLBY, *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, cit., pp. 85-86.

Dare cure, che è il ruolo principale dei genitori, complementare al comportamento di attaccamento, è visto nella stessa luce del ricercare le cure, precisamente come una componente fondamentale della natura umana<sup>43</sup>.

Per rendersi conto di quanto sia importante la dimensione della sicurezza per i bambini molto piccoli è sufficiente limitarsi ad osservarli nel secondo anno di vita, mentre giocano ad esplorare un ambiente sconosciuto. Finché la madre o il padre sono nella stanza, la maggior parte dei bambini va in giro, esplora e gioca con quello che trova, controllando ogni tanto con uno sguardo i genitori. Ma se il genitore lascia la stanza, il comportamento del bambino cambia spesso drammaticamente. L'esploratore fiducioso e sereno diventa ansioso, turbato e incapace di giocare o di stare calmo senza qualche intervento volto a consolarlo.

Come hanno dimostrato gli studiosi dell'attaccamento, l'adulto garantisce al bambino una "base sicura" dalla quale egli può esplorare con tranquillità<sup>44</sup>.

Entrambi i genitori contribuiscono alla creazione di tale supporto affettivo, eppure, nello studio sulla relazione genitore-bambino, il peso interpretativo maggiore è stato assegnato alla madre, quale principale caregiver<sup>45</sup> e prima figura che trascorre più tempo con i figli.

Tuttavia anche i padri sono figure importantissime per i bambini, specialmente al giorno d'oggi, in cui molti papà stanno assumendo un ruolo più rilevante nell'educazione dei figli.

I padri trascorrono generalmente meno tempo delle madri con i loro bambini, anche quando entrambi i genitori sono in casa. Questo non è dovuto al fatto che i padri non siano in grado di essere dei buoni caregiver, come dimostrano diversi studi, ma che il modo in cui i padri interagiscono con i loro figli è diverso, consiste principalmente nel gioco e nella stimolazione fisica.

La teoria dell'attaccamento, inoltre, rivolge speciale attenzione al ruolo dei genitori nel determinare come un bambino si svilupperà. Molti studi sono stati

---

<sup>43</sup> BOWLBY, J., *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989, pp. 116-119.

<sup>44</sup> DUNN, J., *Affetti profondi. Bambini, genitori, fratelli, amici*, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 26-27.

<sup>45</sup> E' la figura che svolge la funzione di protezione, che consiste principalmente nell'offrire cure adeguate ai bisogni del bambino. (Si veda capitolo 1).

dedicati a tale tematica per dimostrare che i legami del bambino con la madre, e spesso anche con il padre, vengono squilibrati da una breve separazione, altri per dimostrare che le lunghe o ripetute separazioni sono correlate causalmente ai successivi disordini della personalità<sup>46</sup>.

### **2.2.1. La separazione dalla figura di attaccamento.**

Nelle primissime formulazioni di Freud non vi è cenno al fatto che l'angoscia nasca dalla perdita, o che i processi difensivi insorgano in condizioni di angoscia intensa. Solo un poco alla volta, e soprattutto verso la fine della sua vita, Freud avanzò queste ipotesi, mettendo in tal modo in rapporto le proprie idee sull'angoscia e sulla difesa e quelle sul lutto, che fino a quel momento erano state un filone significativo ma del tutto distinto del suo pensiero.

Le prime ipotesi sono semplici da dimostrare: è chiaro come il fatto di essere o no insieme con un compagno fidato costituisca una variabile decisiva. Alla presenza di una persona fidata diminuisce la paura di situazioni di tutti i tipi; quando invece uno è solo la paura aumenta. Dato che nella vita di ciascuno i compagni più fidati sono le figure di attaccamento, ne consegue che il grado in cui ciascuno è suscettibile alla paura dipende in gran parte dal fatto che le nostre figure siano presenti o assenti<sup>47</sup>.

I dati primari sono osservabili sul modo in cui i piccoli si comportano in certe situazioni. Tutte le volte che un bambino, che ha avuto l'opportunità di sviluppare un certo attaccamento ad una figura genitoriale, ne viene separato, presenta un forte disagio; se poi lo si mette in un ambiente sconosciuto e se una serie di persone estranee si prende cura di lui, facilmente questo disagio diventa intenso.

Il modo in cui egli si comporta segue una sequenza tipica. All'inizio protesta con energia e cerca con tutti i mezzi a sua disposizione di recuperare il genitore. Poi sembra che egli disperdi di riaverlo, però continua a pensare a lui e ad

---

<sup>46</sup> BOWLBY, *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, cit., p. 82.

<sup>47</sup> BOWLBY, J., *Attaccamento e perdita. 2. La separazione dalla madre*, Bollati Boringhieri, Torino, 1978, p. 257.

aspettare il suo ritorno. Ancora dopo, egli sembra perdere il proprio interesse per la figura di attaccamento e appare emotivamente distaccato dalla stessa. Nonostante ciò, se il periodo di separazione non è troppo lungo, il bambino non rimane indefinitamente distaccato. Presto o tardi, dopo che lo si è riunito al genitore, il suo attaccamento emerge di nuovo. Dopo di allora per giorni o per settimane, e qualche volta molto più a lungo, egli insiste a volergli restare vicino. Inoltre, tutte le volte che ha l'impressione di poterlo perdere ancora, presenta un'angoscia acuta<sup>48</sup>.

Bowlby introduce tre proposizioni distinte a sostegno della sua tesi, secondo cui la separazione dalla figura di attaccamento produce un forte disagio nell'individuo:

- un soggetto fiducioso che la sua figura di attaccamento gli sarà disponibile tutte le volte che egli la desidera sarà molto meno propenso ad avere una paura intensa e cronica di chi per una ragione qualsiasi non abbia tale fiducia;
- la convinzione della disponibilità o della mancanza di disponibilità della figura di attaccamento si va costruendo lentamente durante gli anni dell'im maturità<sup>49</sup> e tutte le aspettative che si sviluppano in tali anni tendono a persistere relativamente immature per il resto della vita;
- le diverse aspettative circa l'accessibilità e la disposizione a rispondere in modo appropriato delle figure di attaccamento, che si formano in individui diversi durante gli anni dell'im maturità, sono dei riflessi abbastanza esatti dell'esperienze effettivamente avute da quegli individui.

Tali proposizioni si riferiscono al periodo durante cui viene più facilmente attivato il comportamento di attaccamento, cioè quello che va dai sei mesi ai cinque anni circa, ma che persiste per tutto il decennio successivo, anche se in un

---

<sup>48</sup> BOWLBY, *Attaccamento e perdita. 2. La separazione dalla madre*, cit., pp. 46-48.

<sup>49</sup> BOWLBY, parla di fase dell'im maturità considerando in essa: la prima infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza.

grado che va continuamente diminuendo con il trascorrere degli anni della fanciullezza<sup>50</sup>.

### **2.2.2. Attaccamento ansioso e falsificazione del contesto familiare.**

Quando le figure di attaccamento risultano inaccessibili e/o non disponibili, il bambino sviluppa un attaccamento ansioso. Esso riflette fedelmente il desiderio naturale che una persona ha di uno stretto rapporto con una figura di attaccamento, ma lo stesso è in apprensione temendo che tale rapporto s'interrompa.

Una ricerca svolta a Nottingham su 700 bambini di 4 anni rivela alcuni importanti dati.

La moglie di un camionista, il cui marito aveva lasciato la casa da tre mesi, alla domanda se sua figlia qualche volta voleva essere coccolata, rispose:

*Si, continuamente in questi ultimi tempi: solo da quando lui se ne è andato. (Che cosa fa lei?) Bé, se non ho da fare, mi siedo e la coccolo, perché – sapete – mi sta sempre d'intorno, continuando a dire: “Mi vuoi bene? Non mi lascerai, mamma, vero?” e così io mi siedo e cerco di parlare con lei, sapete; voglio dire, alla sua età (circa 4 anni), in realtà non le si può spiegare. Prima aveva l'abitudine di vestirsi da sola; ma da quando mio marito se n'è andato, ricorre a me per tutto, sì, devo farle proprio tutto quanto. Per il momento le lascio fare tutto quel che vuole. Voglio dire è rimasta talmente sconvolta da una parte, che non voglio sconvolgerla ulteriormente. Infatti, l'avevo messa in un asilo appena lui è andato via, perché pensavo che così si potesse distrarre, capite, ma la direttrice mi ha chiesto se non mi dispiaceva riprenderla, perché – diceva – stava seduta a piangere tutto il giorno. Credo che si fosse messa in testa che, visto che suo padre era andato via e io l'avevo portata lì e la lasciavo lì tutto il giorno, forse pensava che anche io la lasciassi, capite? Così è rimasta lì solo una quindicina di giorni, e poi l'ho portata via. Ma ha paura se la si lascia sola,*

---

<sup>50</sup> BOWLBY, *Attaccamento e perdita*. 2. *La separazione dalla madre*, cit., pp. 257-259.

*voglio dire che, se vado in bagno, la devo portare con me, non vuole neppure restare in camera da sola. Ha paura di essere abbandonata*<sup>51</sup>.

La maggior parte delle paure di separazione, come questa descritta, sono basate sulla realtà, in quanto i bambini vivono, durante una fase della vita che richiede particolari attenzioni, uno o più eventi traumatici di separazione da una figura di attaccamento.

Bowlby avanza la tesi secondo la quale il rifiuto della scuola, l'agorafobia e alcune forme di zoofobia vanno intese in termini di attaccamento ansioso, derivato dall'interazione esistente in una famiglia disturbata, che cerca di nascondere la realtà delle cose.

Nessun bambino ama ammettere che uno dei genitori abbia seriamente torto. Riconoscere, per esempio, che uno dei due lo sta sfruttando per i propri fini è intensamente doloroso. Se gli si offre, quindi, una qualsiasi scappatoia, la maggior parte dei bambini cercherà di vedere il comportamento dei propri genitori in una luce favorevole. Questa tendenza naturale degli stessi è facile da sfruttarsi.

Non solo la maggior parte dei figli non vuole vedere i propri genitori in una luce troppo cattiva, ma vi sono anche dei genitori che da parte loro fanno tutto quello che è in loro potere per essere sicuri che il figlio non li veda in cattiva luce o che almeno non comunichi ad altri un quadro negativo.

Così, può darsi benissimo che un bambino si faccia complice nel presentare la scena familiare in luce falsamente favorevole. Eppure in cuor suo può sapere assai bene come stanno le cose e, se gli si dà una mano, può trovare il coraggio di descriverle.

Un simile stato d'animo è assai diverso da un altro, ad esso correlato: quello in cui il piccolo fornisce un quadro fuorviante della famiglia perché non sa bene come stiano le cose. È probabile che quest'ultima condizione si venga a creare in una persona che, dall'infanzia in poi, è obbligata ad accettare

---

<sup>51</sup> BOWLBY, *Attaccamento e perdita. 2. La separazione dalla madre*, cit., pp. 272-273.

informazioni sistematicamente false sulle figure familiari, sulle loro motivazioni e sui loro rapporti<sup>52</sup>.

Vi sono molti psichiatri che ritengono che numerosi disturbi anche gravi siano spiegabili come insorti in seguito a un conflitto conoscitivo di questo genere.

### **2.2.3. Collera, angoscia e attaccamento.**

Anche se talvolta il comportamento aggressivo di un bambino che ha sperimentato una separazione appare diretto verso il mondo esterno, spesso, esso è diretto in modo palese verso un genitore o un suo sostituto, ed è un'espressione di collera per il modo in cui il bambino è stato trattato. A volte essa è la collera della separazione; a volte è la collera della disperazione.

Spesso l'ostilità di un bambino verso un genitore assume la forma di un rimprovero per essere stato assente quando lui ne aveva bisogno.

Bowlby ha richiamato l'attenzione sulla frequenza con cui dopo una perdita si ha un'insorgenza di collera, non soltanto nei bambini, ma anche negli adulti, e si è posto la domanda di quale potrebbe essere la sua funzione biologica.

La soluzione proposta è che, nei casi in cui la separazione è solo temporanea, l'ira ha le due seguenti funzioni: quella di contribuire a superare gli ostacoli che possono esservi al ricongiungimento; quella di scoraggiare la persona amata dall'andarsene un'altra volta.

Quando invece la perdita è permanente, come accade dopo un lutto, l'ira e il comportamento aggressivo sono necessariamente privi di funzionalità. La ragione per cui si verificano ugualmente è che la persona colpita di solito non crede che la perdita sia veramente permanente.

Dunque, quando vi è una separazione, la collera verso la figura assente è cosa comune. Questa viene espressa come comportamento di rimprovero e di punizione, che si propone di favorire il ricongiungimento e di scoraggiare un'altra separazione. Pertanto, la reazione aggressiva agisce nel senso di incrementare il legame e non già di spezzarlo.

---

<sup>52</sup> BOWLBY, *Attaccamento e perdita*. 2. *La separazione dalla madre*, cit., pp. 391-395.

La collera può, però, diventare non funzionale, quando una persona, bimbo o adulto, diventa tanto intensamente e/o persistentemente irritato verso il suo partner, che il legame tra di loro si indebolisce, anziché rafforzarsi, e il partner si estranea, o anche, quando la collera diventa “cocente dolore”, può diventare odio.

Le separazioni, specialmente quando prolungate o ripetute, hanno un doppio effetto: da una parte suscitano la rabbia; dall'altra attenuano l'amore. Così non solo il comportamento iroso di insoddisfazione può alienare la figura di attaccamento, ma può anche verificarsi un cambiamento nell'equilibrio affettivo della persona che ha un attaccamento verso l'altra. Invece che un affetto dalle solide radici, come si forma in un bambino allevato da genitori affettuosi e presenti, nasce un risentimento radicato nel profondo, tenuto sotto controllo solo parzialmente da un incerto affetto ansioso.

Appare probabile che le reazioni più violentemente irose e non funzionali siano quelle suscitate in bambini e adolescenti che hanno sperimentato ripetute separazioni<sup>53</sup>.

La collera è tanto un rimprovero per quello che è accaduto quanto un deterrente per evitare che l'accaduto si ripeta. Così succede che amore, angoscia e collera vengano suscitati da una stessa persona. Ne conseguono inevitabilmente dolorosi conflitti.

#### **2.2.4. Gli effetti della separazione sullo sviluppo della personalità.**

Nessuna variabile ha sullo sviluppo della personalità effetti di maggiore portata delle esperienze fatte dai bambini in famiglia. Infatti, a partire dai primi mesi nei rapporti con la figura materna, proseguendo poi negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza nei rapporti con entrambi i genitori, il bambino si costruisce modelli operativi del modo in cui le figure di attaccamento si potranno comportare nei suoi riguardi in ciascuna di più situazioni diverse; su tali modelli sono basate tutte le sue aspettative, e pertanto tutti i suoi programmi, per il resto della vita.

Le esperienze di separazione dalle figure di attaccamento, di durata breve o lunga, e le esperienze di perdita o di minacce di separazione o di abbandono,

---

<sup>53</sup> BOWLBY, *Attaccamento e perdita. 2. La separazione dalla madre*, cit., pp. 312-317.

agiscono tutte nel senso di allontanare lo sviluppo da un percorso che si trova entro i limiti ottimali, portandolo in un percorso che può trovarsi fuori da tali limiti.

Presentando un'analogia con i binari, Bowlby parla di esperienze che agiscono in modo da cambiare le cose negli incroci, e da far deviare il treno da una linea principale ad un'altra direzione.

Spesso, per fortuna, la deviazione non è né grande né duratura, e quindi è anche facile ritornare sulla linea principale. Altre volte, invece, una deviazione può durare a lungo o essere ripetuta, allora il ritorno alla linea principale diventa molto più difficile, e può dimostrarsi addirittura impossibile<sup>54</sup>.

### **2.2.5. Sicurezza nell'attaccamento.**

Fino ad ora abbiamo rilevato esservi forti ragioni per ritenere che un'incertezza assillante circa l'accessibilità delle figure di attaccamento e la loro disponibilità è una condizione fondamentale perché si sviluppi una personalità instabile e ansiosa; ugualmente possiamo sostenere che vi sono forti ragioni per ritenere che una tranquilla fiducia nell'immane accessibilità e nell'appoggio delle figure di attaccamento è la base su cui si costituisce una personalità stabile e fiduciosa in se stessa.

Naturalmente affermazioni così semplici richiedono qualche precisazione. Si ritiene che l'esperienza familiare delle persone che crescono ansiose e paurose sia caratterizzata, non solo dall'incertezza circa l'aiuto dei genitori, ma spesso anche da pressioni dei genitori, coperte ma fortemente distorcenti; tali pressioni tendono a far sì che, per esempio, un bambino accudisca al genitore, oppure che adotti, e quindi confermi, i falsi modelli che i genitori forniscono di se stessi, del bambino e del loro rapporto.

Analogamente, l'esperienza familiare delle persone che crescono in modo da diventare relativamente stabili e sicure è caratterizzata non solo da un inesauribile aiuto da parte dei genitori, quando è richiesto, ma anche da un continuo, tempestivo incoraggiamento verso una sempre maggiore autonomia, e

---

<sup>54</sup> BOWLBY, *Attaccamento e perdita. 2. La separazione dalla madre*, cit., pp. 456-457.

dalla franca comunicazione da parte dei genitori di modelli sufficientemente validi.

I modelli di interazione si trasmettono più o meno fedelmente da una generazione all'altra, ciò perché i figli tendono inconsapevolmente a identificarsi sotto tutti questi aspetti con i genitori, e per tanto ad adottare verso i propri figli, quando diventano a loro volta genitori, gli stessi modelli comportamentali che hanno essi stessi sperimentato durante la propria infanzia. Pertanto, l'eredità della salute mentale e della malattia mentale, tramite la microcultura familiare, è certamente non meno importante di quanto sia l'eredità tramite i geni<sup>55</sup>.

La posizione qui adottata è che, pur ritenendo che i genitori svolgano un ruolo principale nel provocare nel figlio un aumento della suscettibilità alla paura, all'angoscia e alla collera, il loro comportamento non è visto in termini di condanna morale, ma come determinato dalle esperienze che essi stessi hanno avuto da piccoli. Questa impostazione lascia adito alla speranza di rompere la catena della trasmissione del disturbo da una generazione all'altra.

### **2.3. L'affettività messa alla prova dalla detenzione.**

La detenzione di un genitore interviene in modo traumatico nelle relazioni familiari con gravi ricadute soprattutto per i figli coinvolti e, poiché un terzo della popolazione detenuta è genitore, il dato numerico fa capire quali contenuti di criticità comporti anche per la società esterna al carcere.

Quest'aspetto sociale del fenomeno assume un ruolo decisivo anche nell'intervento psicopedagogico di chi desidera sostenere il genitore nel mantenere il suo ruolo, nonostante e durante la detenzione, e il figlio nel mantenere un legame affettivo e relazionale. Quest'ultimo ha così la possibilità di non perdere un "pezzo" fondamentale della sua storia e delle sue radici costitutive.

Le modalità con cui la famiglia e i suoi componenti vengono attraversati dall'esperienza della detenzione sono molteplici e differenti in base delle diverse fasi (arresto, condanna, rilascio, ritorno in famiglia), alla durata della condanna e alla tipologia del reato. Tutti questi fattori, inoltre, possono incidere sulla

---

<sup>55</sup> BOWLBY, *Attaccamento e perdita. 2. La separazione dalla madre*, cit., pp. 401-402.

possibilità di mantenere i legami, elaborare i conflitti e costruire cambiamenti nella relazione tra familiari e detenuto. Ciò che drammaticamente caratterizza tutti i soggetti è comunque un'interruzione dei rapporti familiari, una frattura che impone un nuovo assetto e nuove dinamiche di relazione con i suoi componenti, primi fra tutti i figli.

Le modifiche all'interno del nucleo familiare, provocate da questo evento, intervenendo sui suoi equilibri relazionali, possono costituire la fonte di numerose problematiche che si riflettono sullo sviluppo dei figli pure a distanza di tempo, con conseguenze anche gravi sul loro sviluppo psichico.

Tramite alcune ricerche sappiamo che questo allontanamento può esporre i bambini a situazioni difficili e, nei casi più gravi, anche a crisi d'identità che possono portare a comportamenti trasgressivi o al contrario depressivi, alla base dei quali ci sono angosce d'abbandono, difficoltà a parlare della propria storia e impossibilità di esercitare padronanza e progettualità sul proprio futuro.

Il mantenimento delle relazioni figli-genitori detenuti può proteggere dalle conseguenze più pesanti e rappresenta lo strumento fondamentale per vivere il periodo di separazione senza rinunciare al proprio ruolo di genitore e permettere al figlio di crescere nella consapevolezza della propria storia.

Alain Bouregba<sup>56</sup> ha affermato: *“Quando si è in grado di raccontare a un bambino il passato familiare, lo si libera, quando non si è in grado di raccontarlo, lo si incatena. Il passato se non è contenuto in una narrazione ritorna in maniera ripetuta e violenta. Per divenire un adulto responsabile ogni bambino ha il diritto e il bisogno di conoscere la sua vera storia”*.

Le difficoltà che impediscono il mantenimento della relazione genitoriale sono di varia natura, prima fra tutte quelle pratiche e organizzative, tipiche di un'istituzione totale quale il carcere, ma anche quelle dello stesso genitore che deve superare le proprie resistenze nel dover svelare la propria condizione detentiva.

---

<sup>56</sup> Alain Bouregba, psicoanalista francese, impegnato, come presidente della Federazione dei Relais Enfants Parents, nel sostegno delle relazioni genitoriali in carcere.

Il superamento di questa prova significa non negare la propria detenzione, come spesso succede, né mascherare la realtà pensando di proteggere il figlio e se stessi. Ciò significa mostrarsi togliendo la maschera “protettiva”, per avviare un percorso condiviso in cui vivere il periodo di separazione su un piano di realtà.

Riferire la verità permette a entrambi, figlio e genitore, di sviluppare una relazione che possa modificare sé e l’altro, fondata sul dialogo, dove il bambino, o l’adolescente, trova gli strumenti per scegliere un percorso diverso, e il genitore detenuto riesce a ritrovare autorità e autostima nella nuova dimensione genitoriale che agevola anche il percorso della pena.

Il sostegno a tale relazione si basa principalmente sulla fiducia della sopravvivenza del legame a questa pesante esperienza di separazione, cercando di ricostruire il legame spezzato su un nuovo piano di realtà e facendo leva sul progettare un futuro di ricomposizione dei legami affettivi.

Questo significa sostenere il genitore nel ritrovare prima dentro di sé la propria storia, rintracciare il percorso che ha portato alla detenzione e insieme a questo ritrovare il proprio ruolo genitoriale.

### **2.3.1. Il processo di separazione.**

Separazione, rottura e allontanamento sono modalità che contraddistinguono l’esperienza che vive il figlio di genitori in carcere e che influiscono sul suo sviluppo psichico.

Il processo di separazione, che caratterizza il distacco del bambino dal genitore, è un ostacolo al suo sviluppo se la separazione diventa una rottura. In questo caso, infatti, viene compromessa la capacità del bambino di separarsi psichicamente dalla figura di attaccamento e la capacità di costruire attaccamenti futuri.

Il figlio deve staccarsi dal genitore senza perderlo, imparando ad allontanarsene. In questo percorso, il bambino che incontriamo è un soggetto che deve essere aiutato a conoscere la verità del proprio genitore detenuto, che è anche la sua verità, dove ritrovarsi e strutturarsi affrontandola.

I soggetti cui si fa riferimento sono i genitori che, un costume culturale diffuso, ritiene non più in grado di essere buoni genitori, e che spesso, invece, mantengono inalterata la loro capacità genitoriale. Alcuni di essi hanno solo bisogno di essere aiutati a ritrovare la legittimazione del proprio ruolo messo a dura prova dalla detenzione. Per molti genitori detenuti, infatti, separarsi dai figli significa “sparire”, non solo dal rapporto quotidiano, ma anche dalla rete sociale di riferimento del proprio bambino.

### **3. La privazione della libertà**

Si è soliti affermare che il diritto penale, più di ogni altro ramo del diritto, costituisce il riflesso dei valori essenziali di una determinata società.

Il legislatore italiano è, più volte, intervenuto in materia penitenziaria. Gli interventi, però, in molti casi sono stati determinati da situazioni contingenti. Si è assistito, quindi, a volte ad una restrizione degli spazi di libertà all'interno delle carceri finalizzata alla tutela della sicurezza dell'intera collettività, altre volte ad un ampliamento dei medesimi spazi per un'opposta avvertita esigenza di garantismo dei diritti dell'individuo.

La necessità di ricorrere al diritto penale trova giustificazione nella necessità di prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi e il ricorso alla pena detentiva, sanzione penale per antonomasia, risulta in taluni casi ancora oggi inevitabile per scoraggiare le azioni dannose.

In questo capitolo mi propongo di riflettere sulle conseguenze della responsabilità penale che restringe i campi di libertà dell'individuo e, di conseguenza, limita i rapporti con l'esterno. In particolare, le difficoltà che si incontrano nella tutela della vita familiare introducono una serie di delicate problematiche riguardo al difficile equilibrio tra l'esigenza punitiva dello Stato e la garanzia dei diritti fondamentali.

#### **3.1. Evoluzione storico-legislativa del sistema penitenziario.**

I sistemi penali moderni vivono nella storia e sono da essa influenzati. Di fatti, l'evoluzione storico-sociale influisce sia sulle finalità della pena, che mutano in funzione delle più generali concezioni della società e dello Stato che emergono nel corso dell'evoluzione storica, sia sulle tecniche adoperate per punire l'autore dell'infrazione.

Sin dalle origini il diritto penale, ovvero il diritto che disciplina i fatti costituenti reato, è stato oggetto di una serie di filoni di pensiero, tra i quali la Scuola Classica e quella Positiva.

La Scuola Classica ritiene l'uomo assolutamente libero di scegliere quali azioni compiere, per cui il diritto penale deve essere basato sulla responsabilità morale del soggetto. Qualora questi scelga di agire illegalmente si presuppone che sia in grado di intendere e di volere e che sia consapevole del male compiuto, per cui la pena è più che giustificabile e intesa come necessaria retribuzione.

A tale istituto è riconosciuto il merito di aver razionalizzato alcuni principi quali la materialità e l'offensività del fatto, ma gli si attribuiscono anche una serie di mancanze, tra le quali l'insufficiente attenzione alla finalità di recupero del reo.

La Scuola Positiva, invece, ritiene che il reato debba essere esaminato più come fattore umano individuale e che il concetto di responsabilità morale, punibile con la retribuzione, debba sostituirsi con quello di pericolosità sociale. Tale concetto è inteso come la probabilità che il soggetto sia spinto a compiere dei reati, da prevenire con una serie di misure di sicurezza.

Il limite più evidente di tale Scuola è di costringere i soggetti a sottoporsi a misure di sicurezza ancor prima di compiere un qualsiasi reato, per il solo fatto di essere considerati pericolosi. D'altro canto è il primo filone di pensiero che mette in luce la personalità e la realtà sociale del reo<sup>57</sup>.

Oggi il nostro ordinamento prevede due tipi di prevenzione: la prevenzione generale, ovvero la minaccia di sanzione che ha lo scopo di dissuadere i consociati dal commettere reato, e la prevenzione speciale, che è la concreta inflizione della pena con lo scopo di dissuadere il soggetto dal compiere nuovamente reati.

Il codice penale attualmente vigente in Italia, Codice Rocco, risale al 1930, nel pieno del regime fascista. In esso si manifesta l'influenza sia della Scuola Classica sia di quella Positiva, in quanto comprende al suo interno sia gli elementi della personalità, proporzionalità, determinatezza ed inderogabilità della pena, sia una serie di misure di sicurezza.

Per quanto riguarda invece le forme di trattamento specifico del detenuto, il merito è da attribuirsi ai paesi anglosassoni. In Inghilterra, infatti, già dal 1987 si sperimentano le nuove forme di trattamento alternative al carcere, che

---

<sup>57</sup> MANTOVANI, F., *Diritto penale*, parte generale, Cedam, Padova 1992, pp. 560-561.

prevedono la sospensione giudiziale della pena detentiva sotto condizione dell'accettazione di un trattamento esterno.

In Italia si deve attendere l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana affinché il problema relativo al fondamento ed alla funzione della pena assuma nuove connotazioni.

Il legislatore costituente prende posizione in materia affermando che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"<sup>58</sup>. Sulla base di tale precetto costituzionale deve oggi affermarsi che l'attuazione di un trattamento rieducativo, nel corso dell'esecuzione delle sanzioni penali, discende da un impegno solenne che lo Stato ha assunto nei confronti di se stesso, quale organizzazione sociale fondata sull'osservanza di principi che favoriscono gli interessi e le aspirazioni dei singoli<sup>59</sup>. Nasce così una nuova ideologia che punta alla rieducazione del condannato e all'introduzione di misure alternative alla detenzione.

Lo stesso trattamento penitenziario, inteso quale complesso di norme e attività che regolano e assistono la privazione della libertà, si è adattato a questa nuova visione più umanizzata della pena, introducendo una serie di principi fondamentali quali: l'uguaglianza di fronte alla legge, la pari dignità sociale dei cittadini<sup>60</sup>, il diritto al lavoro<sup>61</sup>, la tutela della condizione giuridica dello straniero<sup>62</sup>, l'inviolabilità della libertà personale<sup>63</sup>.

Prima dell'entrata in vigore della Costituzione la vita del detenuto era regolata da leggi ferree che portavano il soggetto a perdere l'individualità e ogni istinto, per cui in tutti gli Istituti Penitenziari, detti anche istituti totali, era possibile riconoscere le stesse caratteristiche:

- tutti gli aspetti della vita venivano svolti nello stesso luogo,

---

<sup>58</sup> Art. 27 comma 3, Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>59</sup> CANEPA, M. – MERLO, E., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè ed., 2004, p. 4.

<sup>60</sup> Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>61</sup> Art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>62</sup> Art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>63</sup> Art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana.

- le attività giornaliere si tenevano a stretto contatto con un gran numero di persone, trattate allo stesso modo e tutte sotto la stessa autorità,
- le varie attività e fasi della giornata erano scandite da un programma prestabilito da seguire minuziosamente.

Il concetto di istituzione totale è stato formulato ed analizzato dal sociologo americano Goffman, verso la metà degli anni cinquanta.

Goffman definì l'istituzione totale come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone le quali, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a condividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato<sup>64</sup>.

Le innovazioni che progressivamente si sono affermate in ambito penitenziario, così come negli altri settori del diritto, appaiono fortemente legate ai vari periodi e eventi storici.

Dopo l'Unità d'Italia si avverte anche per il diritto penitenziario la necessità di uniformare la normativa vigente. Viene approvato così il primo Regolamento carcerario, denominato "Regolamento Generale per le Case di Pena del Regno"<sup>65</sup>.

Nel luglio 1889 è emanata la legge 6165 sulla riforma carceraria, relativa all'edilizia penitenziaria e agli stanziamenti di bilancio necessari per farvi fronte. Quest'ultima ha costituito, insieme al codice penale Zanardelli<sup>66</sup>, il presupposto per l'emanazione del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari<sup>67</sup>, che fu ben presto considerato come un modello nel suo genere sia per i principi informatori sia per le felici intuizioni in esso contenute<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> BRUNETTI, C. – ZICCONI, M., *Manuale di diritto penitenziario*, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2004, p. 30.

<sup>65</sup> Emanato con R.D. 13 giugno 1862, n. 413.

<sup>66</sup> Il codice penale Zanardelli entra in vigore il 1° gennaio 1890.

<sup>67</sup> Emanato con R.D. 1° febbraio 1891, n.260.

<sup>68</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 54-55.

Alla fine della prima guerra mondiale si afferma l'idea che i detenuti debbano essere oggetto di cura più che di repressione, di rieducazione più che di punizione<sup>69</sup>.

Con l'avvento del fascismo i tentativi di riforma avviati fino a quel momento subirono un brusco arresto, venne infatti approvato un nuovo Regolamento carcerario<sup>70</sup> che rappresentava la fusione delle ideologie della Scuola Classica e della Scuola Positiva<sup>71</sup>.

Dopo la seconda guerra mondiale furono impiegate numerose commissioni ministeriali per la formazione di un nuovo Regolamento penitenziario che risponde ai nuovi principi nazionali contenuti nella Costituzione e ai principi in materia di diritti umani.

Tale revisione fu oggetto di un lungo e lento lavoro che scaturì nell'approvazione della legge n. 354 del 1975, la quale oltre a rappresentare una nuova normativa che, per la prima volta, veniva regolata con legge formale, conteneva i principi costituzionali e il principio di umanizzazione della pena e di rispetto della dignità umana.

### **3.2. Dalla legge n. 354 del '75 alla Gozzini.**

La Legge 354/75 rappresenta una forte spinta, non solo per il sistema penitenziario, ma per l'intera società, in quanto attua una sostanziale trasformazione dei rapporti tra i cittadini, in particolar modo nei settori della marginalità e della devianza, e l'autorità dello Stato.

La pena prima era considerata più come un mezzo di coercizione per intimidire e reprimere il soggetto; le privazioni e le sofferenze, invece, il mezzo più efficace per favorire l'educazione e il riconoscimento dell'errore da parte del condannato.

---

<sup>69</sup> Introdotta con R.D. 19 febbraio 1922, n.393.

<sup>70</sup> Emanato con R.D. 18 giugno 1931, n.787.

<sup>71</sup> Sistema del doppio binario: agli elementi della personalità, proporzionalità, determinatezza e inderogabilità della pena (intesa come retribuzione per la violazione del precetto) vengono affiancate una serie di misure di sicurezza ad accentuata finalità curativa e di prevenzione generale e speciale.

Questa concezione viene rivoluzionata dalla riforma.

Il primo articolo della legge, “Trattamento e rieducazione”<sup>72</sup>, decreta il volere del legislatore di considerare il trattamento penitenziario conforme ai principi di umanità e di rispetto della dignità umana e ad un’assoluta imparzialità, dunque privo di discriminazioni di qualunque tipo. Negli istituti deve regnare l’ordine, non si devono adottare misure restrittive non giustificabili, tutti i soggetti devono essere chiamati o indicati per nome e non possono essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva. Il trattamento ha come principale fine la rieducazione del soggetto e il suo reinserimento sociale.

La riforma diviene l’espressione di una nuova concezione della pena, che viene considerata come strumento di “rieducazione” della persona. A tale proposito assumono rilevanza le influenze psicologiche e sociologiche che determinano il comportamento umano.

La legge 354/75, nello specifico, presenta cinque principi fondamentali: l’individualizzazione della pena, l’esecuzione penale come occasione di recupero sociale, l’apertura del sistema penitenziario alla comunità esterna, la costituzione di ruoli nuovi di operatori professionali, la giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale.

Oggi appare, infatti, riduttivo non considerare il livello culturale, le situazioni e gli eventi personali del soggetto, specialmente per tentare il recupero

---

<sup>72</sup>“ Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.

La norma recepisce e parafrasa il principio costituzionale di cui all’art.27 Cost.

del reo. Di qui, l'esigenza di pensare a trattamenti penitenziari differenziati, più umani e più attenti al vissuto e alle potenzialità del condannato.

La riforma dell'ordinamento penitenziario ha subito, nel corso del tempo, varie modifiche.

Con l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n.663, nota come "legge Gozzini", il legislatore compie un poderoso sforzo per rilanciare le fondamentali innovazioni del trattamento rieducativo; le misure alternative alla detenzione; le garanzie del controllo giurisdizionale sull'esecuzione penale.

Agli inizi degli anni '90, invece, il legislatore stabilisce degli interventi normativi volti a ridimensionare l'ambito applicativo di tutti gli istituti premiali dell'ordinamento penitenziario, con speciale riguardo ai condannati per reati di criminalità organizzata<sup>73</sup> e per altri reati di elevato allarme sociale<sup>74</sup>. Anche in questo caso le misure adottate sono strettamente connesse al periodo storico, ovvero ai tragici episodi di cronaca nera provocati dalla criminalità organizzata.

### **3.2.1. Individualizzazione della pena.**

L'ordinamento penitenziario ha previsto che la pena sia proporzionata alla responsabilità dell'individuo, non solo tenendo in considerazione la gravità del reato, ma anche le modalità di condotta e la condizione soggettiva dell'autore.

L'individualizzazione della pena permette di analizzare ogni caso e di garantire una certa discrezionalità nella determinazione della sanzione, sempre, però, tenendo in considerazione i limiti invalicabili oltre i quali le modifiche alla sanzione, favorevole al soggetto, non possono andare ed entro i tempi indicati.

Tale principio, inoltre, consente di sostituire in tutto o in parte l'esecuzione di una pena detentiva con una delle misure di libertà previste dall'ordinamento, qualora il comportamento del condannato lo consenta.

L'articolo 13 della legge 354/75, "Individualizzazione del trattamento", chiarisce questo concetto affermando che "il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto" e che "nei

---

<sup>73</sup> Artt. 416 bis, 630 c.p., 74 D.P.R. n. 309/90.

<sup>74</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 56.

confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità”.

Tale processo di individualizzazione consta anche della creazione di una cartella personale nella quale sono indicati i dati giudiziari, biografici e sanitari, insieme agli sviluppi e risultati del trattamento pratico. Viene precisato, inoltre, che affinché l'osservazione e il trattamento siano efficaci è richiesta la collaborazione del condannato<sup>75</sup>.

### **3.2.2. Esecuzione penale come occasione di recupero sociale.**

Ogni soggetto condannato ha diritto a ricevere particolari attenzioni riguardanti le difficoltà sociali incontrate nel corso della vita e che hanno determinato il comportamento trasgressivo.

Da escludersi è, invece, un sistema penitenziario basato su pregiudizi negativi, ovvero un sistema nel quale non si ammette che un qualsiasi soggetto possa rispondere positivamente a dei programmi rieducativi, o su pregiudizi totalmente positivi in quanto la rieducazione non può sempre essere prevista per tutti.

Tutti hanno però la possibilità di ricevere ascolto, aiuto e le prestazioni dovute dagli operatori penitenziari. Inoltre, la riforma ha consentito di avere un processo di recupero sociale tramite un trattamento che considera il condannato volenteroso come una risorsa.

Naturalmente anche in questo caso sono stati previsti dei limiti e canoni da seguire:

- il trattamento non pretende di modificare il soggetto, ma di ottenere un funzionamento sociale utile a se stesso;
- il condannato non deve seguire un modello di comportamento predeterminato, ma un comportamento “socialmente tollerato”;

---

<sup>75</sup> LA GRECA, G., DI GENNARO, G., BREDI, R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1997, pp. 5-7.

- a tale sistema devono rispondere non solo gli operatori professionali qualificati, ma la società intera che riveste un importante ruolo nel recupero del condannato;
- il trattamento consiste in una serie di attività pratiche, lavoro, relazioni sociali, culturali, ecc., che per ricoprire una funzione rieducativa devono essere consapevolmente assimilate dal soggetto, ovvero egli deve riconoscersi in tale progetto di crescita;
- il trattamento prende in considerazione non soltanto lo stato attuale del condannato, ma tutti i rapporti significativi del passato ai quali anche il suo futuro è legato;
- nessun soggetto può essere forzato ad intraprendere un percorso poiché si può ottenere il progresso personale solo se il reo sceglie liberamente di intraprenderlo;
- gli operatori penitenziari hanno il compito di garantire un'offerta d'aiuto indiscriminata e di valutare bene ogni situazione, senza pretendere l'educazione forzata di tutti i soggetti.

Da sottolineare, inoltre, sono gli “Elementi del trattamento” previsti dall'articolo 15 della legge, ovvero le condizioni che vengono considerate importanti per un processo di rieducazione del soggetto: l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, i contatti col mondo esterno e, soprattutto, i rapporti con la famiglia.

### **3.2.3. Apertura del sistema penitenziario alla comunità esterna.**

In passato i rapporti dell'istituzione carceraria con il mondo esterno non erano considerati dall'ordinamento penitenziario. Gli unici incontri erano quelli con i “visitatori del carcere” e con singole persone spinte da un forte sentimento di carità, che volontariamente decidevano di sostenere moralmente i detenuti. Era presente la concezione per cui il detenuto non dovesse avere contatti col mondo esterno poiché la pena stessa consisteva nel privare il soggetto dei rapporti affettivi e sociali.

Oggi il mondo esterno ricopre un ruolo fondamentale e il condannato non viene più considerato come un soggetto a sé stante, ma come una persona inserita in un determinato ambiente e con delle vicende familiari, personali e sociali dalle quali non può prescindere. Dunque, tutto il suo vissuto può essere utile a determinare un positivo progetto di reinserimento.

La comunità esterna riveste un ruolo tutt'altro che marginale, soprattutto considerando che il compito di partecipare all'integrazione del reo è affidato ad enti locali, associazioni, famiglia e all'intera comunità.

L'articolo 17, "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", mostra la favorevole apertura degli Istituti penitenziari ad istituzioni, privati e associazioni pubbliche o private, purché questi abbiano concreto interesse alla risocializzazione dei detenuti con la società libera.

Sono ammessi a frequentare gli Istituti Penitenziari solo coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e si muovono secondo le sue direttive e il parere favorevole del direttore.

La presenza dei volontari è regolata dall'articolo 78, "Assistenti volontari", che definisce il volontario come il soggetto che partecipa all'opera di sostegno morale dei detenuti e di futuro reinserimento alla vita pubblica. Gli interventi possono essere di vario genere: sostegno morale, aiuto pratico, informazione e supporto<sup>76</sup>.

#### **3.2.4. Costituzione di ruoli nuovi di operatori professionali.**

Accanto alla riforma del sistema si sono definite figure professionali nuove. Tra queste l'educatore che rappresenta un punto di collegamento tra il detenuto e il mondo esterno. Tramite questi il reo ha la possibilità di conoscere le risorse presenti e le forme di espressione e partecipazione delle quali può usufruire.

La figura dell'assistente sociale nell'esecuzione della pena assume un risalto particolare in materia di misure alternative alla detenzione. In esse, gli operatori del servizio sociale svolgono un ruolo determinante per assicurare che il

---

<sup>76</sup> LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 7-14.

condannato partecipi responsabilmente ai programmi di recupero sociale che lo riguardano.

I principi e le metodologie professionali che caratterizzano tale attività conducono a una versione dell'esecuzione penale e a una visione del condannato totalmente nuova.

### **3.2.5. Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale.**

L'Italia può vantare di aver introdotto il controllo giudiziario all'interno del sistema penitenziario, per cui la competenza a giudicare non si esaurisce con la pronuncia definitiva, ma permane, nel corso dell'esecuzione, per l'adattamento, la trasformazione o la cessazione della pena.

Nel nuovo ordinamento sono previsti due livelli di giurisdizione, uno affidato al Tribunale di Sorveglianza e uno al Magistrato di Sorveglianza, a cui è affidata la competenza di convertire le pene detentive in misure parzialmente o totalmente alternative alla carcerazione qualora possibile. Tale lavoro è svolto in collaborazione ai servizi sociali e agli altri operatori penitenziari che si occupano di osservazione e rieducazione dell'autore di reato<sup>77</sup>.

Le modifiche che sono state apportate dalla legge 354/75 mostrano che i cambiamenti socio-economici e culturali hanno influenzato parecchio la realtà penitenziaria.

In passato gli abitanti delle carceri erano, nella quasi totalità, soggetti appartenenti allo stato sociale dei sottoproletari, caratterizzati da un basso o inesistente livello di scolarità, da condizione economica inadeguata, dall'appartenenza ad ambienti rappresentativi della marginalità e del disordine sociale. La criminalità organizzata non rappresentava un grosso problema e gli strati della popolazione socialmente ed economicamente più elevati costituivano una presenza irrilevante.

La situazione attuale presenta caratteristiche diverse, per cui accanto ai detenuti tradizionali, si incontra una nuova categoria di diseredati, quali sono gli

---

<sup>77</sup> LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 14-20.

extracomunitari, che rappresentano il 20% dell'intera popolazione carceraria, e un altro 20% circa di tossicodipendenti. Ma i dati più significativi della variazione riguardano l'elevata presenza di soggetti provenienti da esperienze di vita sviluppate in ambienti e schemi sociali formalmente avanzati. Rientrano in quest'ultima categoria i cosiddetti "detenuti dal colletto bianco", per i quali sono presenti alti livelli di scolarità e professionalità. Infine, gli esponenti della criminalità organizzata, prima praticamente inesistenti e che oggi arrivano a ricoprire una percentuale del 14% circa<sup>78</sup>.

### **3.3. Il trattamento penitenziario.**

Quando si parla di trattamento ci si riferisce al complesso delle condizioni pratiche all'interno degli Istituti Penitenziari e, più specificatamente, al regime di vita cui i detenuti e gli internati sono sottoposti all'interno delle carceri o all'interno degli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Nel trattamento penitenziario sono comprese tutte le condizioni ambientali esistenti negli Istituti, così come tutte le attività dirette alla cura, al sostentamento e al mantenimento dei detenuti.

Alla luce del principio costituzionale che stabilisce la finalità rieducativa della pena<sup>79</sup>, la definizione di trattamento deve essere intesa nel senso che il trattamento penitenziario costituisce quell'attività dello Stato volta ad attuare concretamente la sanzione penale irrogata dall'autorità giudiziaria nei confronti del condannato, attraverso l'adozione di metodologie operative finalizzate all'obiettivo di rieducarlo e consentirgli la piena reintegrazione nella società<sup>80</sup>.

Tale concezione è il risultato di un processo storico-legislativo, in cui ingenti sono stati i contributi della Scuola Classica, secondo cui la pena deve essere proporzionata alla gravità del reato, e la Scuola Positiva, che concentra la

---

<sup>78</sup> Dati ricavati da: La Greca, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 33-34.

<sup>79</sup> Art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

<sup>80</sup> FIORENTIN, F. – MARCHESELLI, A., *L'ordinamento penitenziario*, Giurisprudenza Critica, Utet, Milano, 2005, p.1.

propria attenzione sul soggetto per comprendere le cause e i bisogni dello stesso. Questi sono i vari processi dai quali sono sfociati i principi fondamentali che attualmente ispirano il trattamento penitenziario.

Il regolamento carcerario del 1891 prevedeva asprezze di trattamento caratterizzate da condizioni subumane. I detenuti, ammassati in totale promiscuità all'interno di luoghi freddi, oscuri e sporchi, subivano abusi incompatibili con il rispetto della dignità umana: l'igiene era del tutto assente, l'alimentazione soggetta a grossissime limitazioni, l'assistenza sanitaria scarsissima. Tutto ciò provocava un rallentamento delle funzioni vitali e, conseguentemente, una mortalità tra i detenuti particolarmente elevata.

I primi cambiamenti arrivarono subito dopo la prima guerra mondiale con la crescita del movimento operaio e il mutato clima politico-culturale, che contribuirono all'elaborazione di un nuovo regolamento carcerario. Il R.D. 19 febbraio 1922, n. 393 recepiva alcune importanti mutamenti, tra i quali che il detenuto venisse considerato come oggetto di cura e che gli strumenti di coercizione venissero attenuati insieme alla durissima disciplina delle case di rigore.

Nei primi anni del fascismo si cercò di adottare, poi, a proprio vantaggio, le teorie sulla sicurezza sociale con il Codice Rocco, che puntava all'accrescimento della solidarietà reciproca e alla sicurezza dei cittadini che si mantenevano fuori dall'ingranaggio penitenziario. Tuttavia già il Codice Rocco e il regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena del 1931 contenevano i primi riferimenti ai concetti di recupero e rieducazione dei detenuti da attuarsi attraverso un trattamento penitenziario che si basasse sul lavoro, l'istruzione e l'educazione religiosa.

I primi Istituti di osservazione sono stati previsti dal R.D.L. n.1404 del 20 luglio 1934 per i minori. Tale legge prevedeva di fare l'esame scientifico del minorenne, al fine di stabilirne il profilo e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero della vita sociale. Questa ha rappresentato un enorme passo avanti verso l'istituzione del trattamento penitenziario moderno, ma tuttavia

il settore penale degli adulti nel 1931 risulta ancora legato più ad esigenze custodialistiche che riabilitative<sup>81</sup>.

Negli anni '50 si afferma l'idea di un'esecuzione penale più flessibile e con l'obiettivo principale della rieducazione del condannato. Contemporaneamente si avvia però la discussione sul problema della sicurezza sociale e della pubblica moralità.

Nel giugno 1960 il Guardasigilli Gonella presenta un disegno di legge con lo scopo di riformare il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena del 1931, considerato poco idoneo alle esigenze penitenziarie di quei tempi, e di affermare l'osservazione dei detenuti su base scientifica.

Gonella voleva riproporre l'esperienza della legge del 1934, fatta per i minorenni, anche con gli adulti al fine di riportare il soggetto a svolgere una vita più equilibrata e nel rispetto delle leggi attraverso un trattamento individualizzato.

Negli anni '60 si fanno i primi passi avanti nei confronti dei detenuti attraverso l'enunciazione dei diritti del condannato e il prolungamento della legge sulla concessione della liberazione condizionale<sup>82</sup>. Il detenuto è considerato ora come un soggetto attivo, capace di prendere coscienza delle proprie responsabilità e di cercare un riscatto sociale.

Il successore di Gonella alla guida del dicastero della giustizia, Orazio Reale, riprese il disegno di legge apportando pochissime modifiche. Anche questi fu poco convincente, soprattutto perché parlava di rieducazione, riconoscimento delle colpe e purificazione del pentimento, tralasciando la questione della sicurezza sociale.

Il disegno di legge Reale puntava molto "sull'osservazione della personalità", ovvero su una serie di tecniche e attività svolte da psicologi, psichiatri, educatori e assistenti sociali che individuassero le caratteristiche differenziali di ciascuna persona. Inoltre, venne rivalutata l'importanza dell'influenza ambientale che doveva essere attentamente studiata.

---

<sup>81</sup> BRUNETTI – ZICONE, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 212-217.

<sup>82</sup> Legge 25 novembre 1962, n. 1634 (GU n. 311 del 06/12/1962), "Modificazioni alle norme del codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.311 del 6 dicembre 1962.

Le rivolte carcerarie del 1969 cambiano le prospettive con cui fino ad allora si era discusso della pena. In quegli anni, si tennero una serie di udienze conoscitive sui problemi penitenziari dalle quali scaturirono le premesse per alcune aperture culturali e politiche, ma si dovette aspettare fino al 1975 per vedere concretizzate le varie proposte<sup>83</sup>.

Con la legge n. 354/75 il trattamento è stato adeguato ai sistemi più avanzati di privazione della libertà personale, comprendendo le norme dirette a tutelare i diritti dei reclusi, i principi di gestione degli Istituti Penitenziari e le regole che attengono alle somministrazioni ed alle prestazioni rivolte ai detenuti.

Tale legge rappresenta tuttora un importante punto di riferimento per il trattamento penitenziario, considerate però le ulteriori modifiche apportate dalla successiva legge n. 663/86.

La legge Gozzini ha proposto di risolvere il problema della sicurezza degli Istituti Penitenziari con la creazione di un apposito circuito di “massima sicurezza” e l’istituzione della “sorveglianza particolare”. Contemporaneamente, ha posto però come principale obiettivo il reinserimento del soggetto nella società, attraverso l’accesso a misure alternative alla detenzione e la collaborazione attiva del detenuto all’opera di trattamento. A tale proposito un ruolo centrale è assegnato all’assistente sociale incaricato che, tramite un’inchiesta, fornisce al Magistrato di Sorveglianza tutti gli elementi utili per la valutazione del caso e, dunque, per la concessione di misure alternative.

### **3.3.1. I principi alla base del trattamento e i diritti del detenuto.**

Oggi nella gran parte degli Stati il trattamento penitenziario si fonda sul principio secondo cui le pene non devono ledere la dignità umana. La Costituzione italiana all’art. 27 recita: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

Nel 1955 una risoluzione ONU stabilisce le regole minime per il trattamento dei detenuti, essenziali per assicurare le condizioni umane in

---

<sup>83</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 217-224.

detenzione e il trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo. Con tali regole si vuole incoraggiare l'Amministrazione Penitenziaria e il personale, che qui vi lavora, ad adottare un atteggiamento conforme all'importanza morale e sociale del proprio operato ed a creare le condizioni affinché esso possa svolgersi a beneficio dei detenuti e della società in generale.

Accanto al principio di umanizzazione della pena, si inserisce il fondamentale principio di uguaglianza. Tutti i detenuti hanno infatti diritto a pari condizioni di trattamento, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro razza, dal loro credo, dalle loro opinioni politiche, dalle loro condizioni economiche e sociali. Tutti devono essere considerati uguali davanti alla legge, senza distinzioni e privilegi, così come devono godere degli stessi diritti.

I diritti riconosciuti ai detenuti, pertanto, sono i diritti assoluti e inalienabili riconosciuti a qualunque essere umano:

- il *diritto alla vita e all'integrità fisica*, che è il primo diritto fondamentale;
- il *diritto all'onore e all'integrità morale*, la cui tutela è garantita anche a coloro che hanno commesso reati gravissimi in quanto per l'ordinamento penitenziario nessuna pena è considerata infamante;
- il *diritto al nome e all'immagine*, per il quale è stata abolita una vecchia disposizione che prevedeva che i detenuti fossero chiamati solo con il numero di matricola;
- il *diritto alla riservatezza*, sul quale sono centrati molti dibattiti attuali poiché i detenuti, sottoposti a continua vigilanza da parte del personale di polizia, non ne godono pienamente;
- il *diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza*, la cui limitazione può avvenire solo con atto motivato dall'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge;
- il *diritto alla libertà di fede religiosa*, consistente nel diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne il culto;

- il *diritto alla libertà di informazione*, consistente nel diritto di informare, informarsi ed essere informati;
- il *diritto alla difesa*, diritto inviolabile in ogni stato e grado dei procedimenti.

### **3.3.2. Il trattamento rieducativo e i suoi elementi.**

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, onde favorire, mediante un processo evolutivo, il suo reinserimento nella collettività. La parte del trattamento penitenziario che persegue tale obiettivo è indicata con il nome di trattamento rieducativo e costituisce la principale innovazione dell'ordinamento penitenziario rispetto al passato.

Importante, ma difficile da realizzare, il trattamento rieducativo, agendo sulla formazione morale e sociale del detenuto o internato, comprende una serie di interventi e attività che promuovono la sua risocializzazione. Più specificatamente, il trattamento rieducativo è l'azione svolta su un piano scientifico da organi dell'esecuzione e da specialisti per indurre modificazioni positive nella personalità del condannato al fine di combatterne la recidiva e favorirne il reinserimento sociale.

Momento saliente del trattamento è la procedura di osservazione scientifica della personalità che rappresenta il "metodo scientifico" attraverso cui il sistema dovrebbe favorire il reinserimento sociale dei condannati e la rimozione delle cause di disadattamento sociale che starebbero alla base della devianza criminale<sup>84</sup>.

Gli interventi in tale ambito sono considerati come momenti organizzativi ed armonici, la cui vera sostanza è la qualità dei rapporti umani e l'atmosfera di relazione che essi creano.

Il trattamento rieducativo si fonda su alcuni importanti elementi, quali: l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive e gli opportuni contatti esterni e con la famiglia.

---

<sup>84</sup> FIORENTIN – MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, cit., p.8.

In passato tali elementi erano considerati come la possibile soluzione dei problemi di adattamento sociale degli individui, in base all'erronea concezione che la criminalità era la conseguenza dell'ignoranza, dell'ozio e della mancanza di principi morali. Oggi questi elementi, invece, ricoprono il ruolo di diritti e opportunità concesse al detenuto, in quanto l'istruzione, il lavoro e la religione sono considerati come manifestazioni di normalità da parte dell'individuo socializzato.

Gli elementi del trattamento hanno una valenza sostanziale diversa. Il solo lavoro, infatti, è previsto come obbligatorio per i condannati e gli internati, mentre gli altri elementi, essendo rimessi alla libertà esclusiva del soggetto, sono configurati come impegno doveroso dell'Amministrazione sul piano dell'offerta di opportunità<sup>85</sup>.

### **3.3.3. Le relazioni familiari.**

L'ordinamento penitenziario assegna grande rilevanza alle relazioni familiari, sostenendo che gli Istituti debbano proteggere gli interessi, non soltanto dei detenuti, ma anche delle loro famiglie che si trovano a dover affrontare la problematica della detenzione e degli affetti negati.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) ha il compito di svolgere le indagini anche relative al vissuto familiare che vanno integrate all'osservazione scientifica della personalità.

La famiglia viene considerata come punto di raccordo per il detenuto con la società esterna e come fondamentale risorsa, in quanto svolge un ruolo di assistenza affettiva e materiale.

---

<sup>85</sup> GREVI, V. – GIOSTRA, G. – DELLA CASA, G., *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, CEDAM, Padova, 2000, p.167.

### **3.4. Gli operatori penitenziari<sup>86</sup>.**

Oggi l'organizzazione degli istituti penitenziari prevede la collaborazione di una serie di operatori che vengono chiamati a partecipare al trattamento rieducativo del condannato.

L'osservazione viene eseguita da più persone con diverse competenze: l'educatore, l'assistente sociale, la polizia penitenziaria, gli esperti, ecc.

Le indagini si concretizzano in un giudizio di équipe, cui partecipa, quale presidente, il direttore dell'istituto.

#### **3.4.1. Il direttore dell'Istituto penitenziario.**

A dirigere le case circondariali, le case di arresto, le case di reclusione, le colonie e le case di lavoro sono chiamati funzionari direttivi e dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria.

Il direttore dell'istituto penitenziario costituisce l'essenziale centro di guida e di governo nell'esecuzione delle sanzioni penali nonché nell'attuazione della custodia cautelare. Egli ha il compito di attuare l'ordinamento penitenziario all'interno dell'istituto e gli sono attribuiti tutti i conseguenti poteri.

Si possono identificare tre settori della sua attività, distinti ma strettamente connessi: il governo del personale civile e quello di polizia penitenziaria, il governo della popolazione detenuta e la gestione amministrativo-contabile dei servizi dell'istituto.

Inoltre, nel direttore la veste di garante dell'istituto coincide sempre più con quella di promotore del processo di risocializzazione. A tal fine l'ordinamento attribuisce al direttore penitenziario funzioni di grande rilievo nel trattamento essendo riconosciuto allo stesso il compito primario di promuovere e realizzare una positiva atmosfera di relazioni umane in una prospettiva di integrazione e collaborazione, nella quale si inquadrano gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario.

---

<sup>86</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 110-140.

### **3.4.2. L'educatore.**

L'educatore è una particolare figura nell'ambito penitenziario che partecipa all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la sua azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione<sup>87</sup>.

Ciò che qualifica l'azione dell'educatore in senso professionale è il richiamo ai valori dell'impegno per una formazione personale e sociale di ciascun detenuto. Tale impegno si manifesta: sia attraverso una testimonianza diretta, come ad esempio nella presenza quotidiana in sezione; sia attraverso un'azione volta esplicitamente a sollecitare, favorire e sostenere la realizzazione in istituto di attività a contenuto formativo capaci di costituire per i detenuti valida fonte di orientamento e di motivazione per un rinnovato progetto di vita.

La figura dell'educatore è considerata anche come elemento di raccordo, umanamente e pedagogicamente significativo, fra realtà dell'istituto e problematiche personali del detenuto.

### **3.4.3. Il Corpo di Polizia penitenziaria.**

Il Corpo di Polizia penitenziaria assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo; espleta il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati<sup>88</sup>.

Inoltre, alla Polizia penitenziaria è affidato anche il compito di partecipare al trattamento rieducativo, pertanto è previsto espressamente il suo contributo per fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati.

---

<sup>87</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 82 O.P.

<sup>88</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 4 delle legge n. 395/90.

#### **3.4.4. I professionisti esperti.**

Oltre al personale interno dell'Amministrazione penitenziaria, è previsto che siano chiamate ad operare negli istituti persone particolarmente qualificate sotto il profilo professionale. Esse sono professionisti esterni esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica che svolgono attività di osservazione e di trattamento delle quali si può avvalere l'Amministrazione penitenziaria<sup>89</sup>.

La posizione dell'esperto è, pertanto, quella di un libero professionista chiamato a prestare la propria attività, a richiesta dell'amministrazione pubblica, nell'ambito degli istituti penitenziari.

I risultati dell'approfondimento condotto dai vari esperti confluiscono, con un'approfondita documentazione scritta, nell'elaborazione di un giudizio finale e globale nei confronti del ristretto osservato, la c.d. relazione di sintesi.

#### **3.4.5. Il volontario.**

Una caratteristica di rilievo dell'attuale ordinamento penitenziario è l'apertura del carcere al mondo esterno. A tal proposito, fondamentale rilevanza assumono i colloqui che i volontari possono intrattenere con i detenuti interessati.

Tali colloqui, senza la presenza di terzi consistono nell'ascolto dei bisogni della persona per capire quali interventi siano necessari.

Gli interventi attuabili da parte degli assistenti volontari possono essere di vario tipo ed, in particolare, possono sostanziarsi in: un sostegno morale; un aiuto pratico; delle informazioni; degli interventi di supporto; un contributo nelle attività ricreative e culturali dell'istituto.

Il lavoro del volontario è, inoltre, uno strumento utile per preparare il detenuto al reinserimento nella società. Tale momento costituisce una fase molto delicata che necessita non soltanto dei momenti di rieducazione interna, ma anche di tutta una complessa attività di sensibilizzazione del territorio, affinché il detenuto, una volta libero, possa essere pienamente accettato dalla società, senza alcun pregiudizio riguardo al suo passato.

---

<sup>89</sup> Secondo quanto previsto dal comma 4 dall'articolo 80 O.P.

### **3.5. Il ruolo del servizio sociale in ambito penitenziario.**

Il servizio sociale interviene quando il detenuto deve scontare pene brevi, e avvia processi di reinserimento sociale, come previsto dalla riforma dell'Ordinamento Penitenziario, in particolare nell'affidamento in prova ai Servizi Sociali.

Il servizio che si occupa di tale compito è l'U.E.P.E.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nati come Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.). Essi sono stati istituiti e regolamentati con la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 354/1975 all'articolo 72, modificato dalla legge 27 luglio 2005, n.154.

I compiti che svolge l'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. sono molteplici. A livello generale questi offre consulenze per favorire il buon esito del trattamento penitenziario del detenuto stesso con colloqui periodici in istituto, utili in particolare per svolgere l'osservazione scientifica della personalità.

L'assistente sociale, inoltre, promuove attività di assistenza alle famiglie e di cura delle relazioni familiari, per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti condannati con i familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione, ovvero gli affidati in prova al servizio sociale e i soggetti in detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale e liberazione anticipata, l'assistente sociale utilizza gli strumenti del colloquio presso l'U.E.P.E. e i colloqui in visita domiciliare per effettuare delle verifiche periodiche secondo un proprio piano degli interventi. In questi casi, che rientrano nell'area penale esterna, le attività di osservazione e di trattamento affidate all'U.E.P.E. hanno contenuti sia di aiuto, assistenza e sostegno dei soggetti, sia di vigilanza e verifica del rispetto, da parte degli stessi, delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il principale scopo in questa fase del processo di aiuto è di favorire e promuovere la rieducazione e il reinserimento nella società del reo,

attraverso l'individuazione di possibili inserimenti socio-lavorativi. Il servizio sociale, inoltre, riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto, per consentire eventuali modifiche delle prescrizioni o revoche della misura nei casi d'inidoneità al trattamento o di trasgressione.

Il lavoro dell'assistente sociale si esprime anche attraverso la partecipazione al Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.)<sup>90</sup> che si caratterizza per la sua multiprofessionalità essendo composta da più figure quali: il direttore, un collaboratore dell'istituto, educatori, psicologi, assistenti sociali ed eventuali assistenti volontari. Il lavoro di questo gruppo è di seguire i casi di quei soggetti con condanna definitiva per i quali ha avuto inizio l'esecuzione, per elaborare un programma di trattamento rieducativo individualizzato, curato da tutti i professionisti dell'équipe, che individui le competenze e gli interventi di ciascuno, volto a rispondere a particolari e specifici bisogni dell'utente.

In particolare l'assistente sociale ha il compito di svolgere delle indagini socio-familiari in relazione ai detenuti seguiti e di puntare al reperimento delle risorse strutturali, strumentali e umane utili al suo futuro reinserimento sociale. Ogni caso trattato viene sottoposto ad un aggiornamento e revisione periodica e alla formulazione di un rapporto di sintesi.

A livello più specifico, i compiti che l'assistente sociale svolge all'interno dell'U.E.P.E. prevedono:

- l'esecuzione, su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza, di inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza relative al detenuto;
- la realizzazione, sempre su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza, delle indagini socio-ambientali per i soggetti condannati

---

<sup>90</sup> Il G.O.T., Gruppo di Osservazione e Trattamento, è un gruppo più ampio rispetto all'équipe. Esso è coordinato dall'educatore ed è composto da tutti gli operatori penitenziari che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso, per cui si inseriscono nel gruppo, oltre il direttore, l'educatore, l'assistente sociale e il comandante di reparto, anche gli operatori di polizia, esperti, insegnanti del corso scolastico o professionale, volontari, gli assistenti sanitari, ecc.

che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, nonché nello svolgimento delle indagini socio-familiari utili per il trattamento dei condannati e degli internati;

- la progettazione di attività volte ad assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti alle misure di sicurezza non detentive;
- l'attuazione dell'osservazione e il trattamento extramurario nei casi di benefici concessi ai detenuti ed internati durante l'esecuzione della pena in carcere, quali lavoro all'esterno, licenze, permessi premio e semilibertà;
- la partecipazione alle attività di assistenza dei dimessi e all'aiuto delle famiglie nel periodo che precede il loro ritorno, in collaborazione con gli organi territoriali competenti.<sup>91</sup>

### **3.5.1. L'assistente sociale e le relazioni familiari.**

Se l'educatore è la figura di riferimento per quanto riguarda l'attività di trattamento che si svolge prevalentemente all'interno dell'istituto, l'assistente sociale può essere considerato il ponte tra carcere e società, dal momento che si occupa prevalentemente dell'attività di trattamento che si svolge all'esterno dell'istituto, in particolare in riferimento alle misure alternative alla detenzione.

Egli svolge, innanzitutto, una funzione d'inchiesta sociale, vale a dire una raccolta d'informazioni sulla vita del detenuto, sui suoi rapporti con la famiglia e con l'ambiente circostante, e può anche prestare consulenza alla Magistratura di Sorveglianza e al direttore del carcere, per ogni questione attinente al trattamento. Egli fa parte, inoltre, della commissione interna all'istituto coordinata dall'educatore, per cui la sua attività non è limitata all'esterno, ma è presente anche all'interno.

La sua funzione più importante rimane, comunque, la cura delle relazioni familiari. L'art. 45 della legge 354 del 1975 disciplina l'assistenza alle famiglie: "Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le

---

<sup>91</sup> <http://www.assistentsociali.org>.

relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale".

L'assistenza alle famiglie si realizza prevalentemente attraverso colloqui aventi lo scopo di fornire un appoggio di fronte allo sconforto che la detenzione di un familiare comporta, ma il supporto è fornito in particolar modo al momento della scarcerazione, sia al dimittendo sia alla famiglia. L'art. 46 della legge disciplina l'assistenza post-penitenziaria:

"I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente."

Tali principi si legano fortemente all'idea che non sia possibile realizzare un vero reinserimento se si ignora tutta la parte della vita del detenuto (famiglia, rapporti sociali) che procede al di fuori delle mura.<sup>92</sup>

L'acquisizione mirata delle informazioni relative all'area della famiglia della persona costituisce, pertanto, un elemento centrale di conoscenza e risorsa per il progetto di reinserimento che non può prescindere dal nucleo primario di riferimento, sfera d'identità personale e aiuto oltre che unità residenziale, nel quale l'individuo sviluppa la propria personalità e nel quale apprende un insieme di valori che lo guidano nella scelta dei comportamenti da adottare nelle diverse situazioni di vita.

Se la famiglia è un gruppo con una propria storia, possiamo ritenere che la sua comprensione passi attraverso la conoscenza della sua struttura, delle sue relazioni e della fase del ciclo vitale che essa sta attraversando.

Osservare una persona separatamente dall'ambiente familiare di appartenenza significa considerare la problematica evidenziata ascrivibile solo al

---

<sup>92</sup> Ministero della Giustizia Dipartimento Dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna Cosenza, *Competenze e ruolo del Servizio Sociale*, autore: Responsabile Area di Servizio Sociale Dott.ssa Adriana Delinna.

suo personale sviluppo intrapsichico o a disfunzioni biologiche, mentre osservare la stessa persona nell'ambito della sua famiglia, nel contesto delle sue attuali relazioni, significa esaminare come il comportamento penalmente sanzionabile costituisca solo una piccola parte di un più ampio mosaico rappresentato dalle azioni e dalle relazioni del gruppo familiare.

L'insorgere di comportamenti che sono attivati dal sistema giustizia costituisce un fattore non rientrante nell'ordine degli eventi prevedibili all'interno del ciclo vitale della famiglia. Pertanto, è necessario analizzare gli effetti che l'insorgere di quell'evento critico ha determinato all'interno del nucleo, valutandone le ricadute nel sistema di relazioni.

L'individuazione di soggetti significativi nell'ambito familiare, la focalizzazione di specifiche situazioni-problema, la comprensione del sistema culturale di riferimento, unitamente alla lettura dello specifico atteggiamento del nucleo nei confronti del reato commesso dal congiunto (giustificazione, rifiuto, complicità, favoreggiamento, concorso, negazione, vergogna, fatalismo...) orienta l'assistente sociale sulle reali potenzialità degli interlocutori all'interno del processo d'indagine sociale, focalizzando "punti di forza" e "punti di debolezza" del sistema familiare in relazione allo specifico obiettivo.

Attraverso l'analisi del sistema familiare è possibile cogliere l'effetto risultante o il deficit complessivo derivante dalla situazione di disagio, al fine di definire possibili percorsi per attuare il cambiamento.

Va rilevato che la tipologia delle famiglie i cui membri stanno vivendo un'esperienza penitenziaria è cambiata nel tempo, e che oggi è assai difficile classificare rigidamente i nuclei in relazione a caratteristiche definite. Nella maggior parte dei casi, comunque, l'esecuzione della pena investe in gran parte le famiglie definite "multiproblematiche", contraddistinte dalla presenza di diversi tipi di problemi, frequentemente correlati fra loro. Sono queste le famiglie che incontrano maggiori resistenze al cambiamento e che partecipano con più difficoltà all'analisi della situazione, attivando meccanismi di difesa nel corso dell'indagine sociale. L'ambiente di vita di queste famiglie è fortemente condizionato dalla situazione abitativa, che può presentare condizioni di instabilità

o di problematicità, e da quella lavorativa, le cui caratteristiche sembrano essere quelle della genericità, della marginalità, della frequente mobilità e della sottoccupazione.

In relazione al gruppo-famiglia tre sono i principali ambiti di analisi: il contesto abitativo, il sistema relazionale, l'integrazione sociale.

Va in questo caso precisato che l'assistente sociale osserva una serie di elementi specifici:

- caratteristiche dei componenti della famiglia: numero, età, titolo di studio, esperienza professionale;
- dati anagrafici di base della famiglia: acquisita, di fatto, formalizzata, d'elezione;
- dati sul vicinato, amici, ambito lavorativo;
- tipologia dei rapporti e delle dinamiche intra/interfamiliari;
- solidarietà familiare;
- ruolo del soggetto all'interno del nucleo;
- individuazione dei soggetti del nucleo;
- individuazione dei soggetti del nucleo problematici, devianti, pregiudicati;
- atteggiamento dei familiari nei confronti del reato;
- situazione economica e fonti di sostentamento;
- situazione socio-culturale;
- religione di appartenenza;
- eventi migratori (modalità, riferimenti attuali...);
- sistema culturale di riferimento.

L'analisi delle relazioni, presenti e pregresse, rileva quanto e in che maniera queste hanno influito sulla situazione attuale del soggetto e come possono condizionare la progettualità futura.

Il sistema di relazioni può infatti essere visto o come un vincolo, cioè un limite per la persona, o come un'opportunità, cioè un "tessuto connettivo" che sostiene, compensa e facilita il soggetto.

L'obiettivo del processo di reinserimento è far diventare l'ambiente sempre meno un vincolo e sempre più una risorsa.

Il sistema di relazioni è connesso al perseguimento e mantenimento del benessere soggettivo, che non è collegato esclusivamente al possesso o meno di beni, mezzi e risorse, bensì al modo secondo cui la disponibilità/indisponibilità di risorse è vissuta dal soggetto. Pertanto, il senso del benessere dipende anche dal grado di percezione di sé del soggetto come persona capace/incapace di determinare la propria condizione di vita, di poterla governare in qualche modo e di dare ad essa un senso accettabile o soddisfacente. Di conseguenza, l'ipotesi è che più elevato sia il livello di benessere più si abbassi il rischio di recidiva.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, *L'indagine sociale in ambito penitenziario*, Roma, 2003.

## **4. I rapporti familiari all'interno delle strutture penitenziarie**

L'ordinamento penitenziario, nel rispetto dei principi e dei diritti costituzionalmente garantiti, assegna grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari.

Quando dietro ad un detenuto si chiudono le porte del carcere, al di fuori rimangono gli affetti. Madri, mogli, figli del detenuto pagano a loro volta un prezzo molto alto, quello della perdita di un caro e della stigmatizzazione da parte della società.

Il sostegno previsto nei confronti dei nuclei familiari che hanno vissuto il trauma dell'allontanamento del congiunto, presuppone il riconoscimento della famiglia del detenuto quale "vittima indiretta" del fatto criminoso.

Questa parte di dissertazione è dedicata all'organizzazione degli istituti penitenziari che possono, tramite il regolamento interno e l'azione dei suoi operatori, favorire o limitare l'incontro del detenuto con i propri familiari. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle persone che, forse più di altre, sentono il peso della condanna: i figli dei detenuti che sono le prime vittime.

Inoltre, verranno raccontate alcune esperienze riguardanti genitori e figli che si sono trovati a vivere la tragica esperienza della separazione a causa della detenzione.

### **4.1. Cenni storici sulle carceri.**

Le prigioni, o carceri<sup>94</sup>, nacquero col sorgere della civile convivenza umana con lo scopo di allontanare dalla vita attiva quei soggetti che avessero danneggiato o potessero danneggiare la società.

Le testimonianze più lontane che ci sono pervenute descrivono prigioni orrende, cieche, ricavate nelle profondità della terra, mentre le prigioni vere e

---

<sup>94</sup> La parola carcere è stata bandita dal nuovo ordinamento penitenziario in quanto starebbe ad indicare il luogo ove si restringe, si rinchiede ed anche si castiga e si punisce, ovvero tutte espressioni che non si conformano ai nuovi principi del sistema penitenziario.

proprie, quali strutture apposite per la custodia, risalgono al periodo equivalente alla nascita delle città.

Le prime notizie risalgono alla Grecia e a Roma antica, presso le quali le prigioni erano composte da ambienti più o meno orridi, in cui i prigionieri erano protetti da un semplice atrio, nel quale, in taluni casi, avevano la libertà di vedere parenti o amici<sup>95</sup>. Il carcere, infatti, non veniva considerato come misura punitiva, ma come misura di contenimento.

Il principio secondo il quale la pena deve essere espiata nelle carceri risale all'ordinamento di diritto canonico, che prevedeva il ricorso all'afflizione del corpo per i chierici e per i laici che avessero peccato e commesso reati sulla base dei principi della Chiesa. Ogni monastero aveva la prigione preventiva e la repressiva, quest'ultima era un luogo sotterraneo, simile ad una tomba, in cui i condannati vivevano soli ed abbandonati.

Le prime avvisaglie di riordinamento e di sommaria regolamentazione delle carceri risalgono a Costantino che dispose la separazione dei detenuti per sesso, risparmiò le catene ai condannati, consentì una relativa possibilità di movimento dei ristretti sia nei cortili sia nei corridoi.

Nel periodo medievale la pena mirava prevalentemente al risarcimento del danno o alla riparazione dell'offesa. Le carceri erano sistemate in stabili sotterranei e alle angherie dei "signori" si aggiungevano i soprusi dei carcerieri che avevano il diritto di impossessarsi e di tenere ogni cosa fosse rinvenuta addosso al prigioniero. Le prigioni erano oggetto di speculazione perché i carcerati pagavano, secondo la loro condizione sociale, una retta giornaliera durante la detenzione, inoltre, gli addetti agli istituti di pena riscuotevano, senza limiti e controlli, imposte persino per l'ingresso e l'uscita dalle carceri, nonché emolumenti per battere e sciogliere i ferri e fornire ai prigionieri il peggior vitto.

Verso la fine del medioevo apparvero dei sostituti al carcere, quale la possibilità di scontare la pena all'esterno e rientrare in istituto al tramonto. In

---

<sup>95</sup> IGNATIEFF, *Le origini del penitenziario*, Milano, 1982, in Brunetti – Ziccone, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 32.

seguito, sotto l'influsso del Cristianesimo, le prigioni si svilupparono nei vari Stati europei con tendenza ad un trattamento ispirato al senso di pietà per i detenuti.

Soltanto nella seconda metà del XVIII secolo sorse, ad opera di Cesare Beccaria in Italia, con *Dei delitti e delle pene* del 1764, un movimento diretto alla trasformazione delle prigioni da luoghi di depravazione e di crudeltà in luoghi di rigenerazione<sup>96</sup>.

#### **4.2. Il regolamento degli istituti penitenziari<sup>97</sup>.**

Il regolamento interno di ogni istituto penitenziario costituisce lo strumento normativo attraverso il quale si realizza il trattamento individualizzato dei detenuti, oltre alle modalità degli interventi di trattamento.

In particolare il regolamento disciplina le seguenti materie<sup>98</sup>:

- gli orari di apertura e chiusura degli istituti;
- gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;
- le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;
- gli orari di permanenza nei locali comuni;
- gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
- i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;
- le affissioni consentite e le relative modalità;
- i giochi consentiti.

Il regolamento, inoltre, disciplina i controlli a cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

I detenuti devono poter conoscere tale regolamento<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 31-34.

<sup>97</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 244-245.

<sup>98</sup> Secondo l'articolo 36, comma 2, reg. esec.

<sup>99</sup> Secondo l'articolo 13, comma 7, reg. esec.

### **4.3. Le relazioni familiari.**

La famiglia è presente nell'ordinamento penitenziario come "soggetto verso cui il detenuto ha diritto di rapportarsi". Essa è considerata come risorsa nel percorso di reinserimento sociale del reo ed inserita tra gli elementi del trattamento individuale<sup>100</sup>.

Il Regolamento penitenziario europeo sancisce che "...ogni sforzo deve essere fatto per assicurare che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: (...) lettera c) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie"<sup>101</sup>.

Gli effetti della detenzione non si producono solo nei confronti del detenuto, ma purtroppo riguardano anche i familiari che sono stati definiti "vittime dimenticate"<sup>102</sup>.

#### **4.3.1. Gli effetti della separazione familiare.**

La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengono coinvolti. La lontananza e, quindi, l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso la causa di un crollo psicofisico di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di una inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.

L'individuo è costretto ad abbandonare il suo lavoro, la sua abitazione, gli affetti, e per questo il carcere può rappresentare per il soggetto detenuto una minaccia, che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della sua personalità.

Questo processo colloca l'individuo all'interno di un sistema caratterizzato dalla subcultura carceraria, denominato "processo di prigionizzazione", che rende il soggetto incapace di adattarsi ad un successivo rientro nella comunità libera<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Secondo l'articolo 15 O.P.

<sup>101</sup> Si veda articolo 65 delle Regole penitenziarie europee.

<sup>102</sup> MATTHEWS, J., *Forgotten Victims. How prison affects the family*, Nacro, London, 1983, in BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 340.

I colloqui con i familiari rappresentano gli unici momenti in cui i detenuti riescono a riportare in vita i propri legami sociali e il proprio passato.

#### **4.3.2. L'evoluzione legislativa delle relazioni familiari in carcere.**

Nel Regolamento del 1931 il carcere veniva concepito come realtà separata dalla società civile e in cui l'isolamento, la mortificazione fisica e la durezza, avrebbero dovuto svolgere la funzione di rafforzare la capacità di pentimento del reo.

Tale legislazione individuava come unici elementi del trattamento le pratiche religiose, il lavoro e l'istruzione, mentre i colloqui con i familiari erano oggetto di una disciplina molto restrittiva.

Le indicazioni che disciplinavano l'ammissione ai colloqui prevedevano che: il colloquio non potesse eccedere la durata di mezz'ora, e che solo in casi eccezionali potesse protrarsi fino ad un'ora<sup>104</sup>; ai condannati potessero essere concessi colloqui solo con i prossimi coniugi<sup>105</sup>; ai detenuti non fosse consentito effettuare colloqui con i figli minori, in quanto vigeva il divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti<sup>106</sup>.

I procedimenti per le autorizzazioni ai colloqui erano sempre subordinati al rilascio di un permesso scritto dell'autorità giudiziaria, valido per una sola volta e per il giorno indicato. Di conseguenza, qualora il colloquio non si fosse potuto svolgere, i familiari avrebbero dovuto richiedere una nuova autorizzazione.

Con la legge di riforma 354/1975 ha inizio una nuova fase in materia di trattamento penitenziario. Una delle novità più significative introdotte è la considerazione dei rapporti con la famiglia come elemento del trattamento.

Le relazioni affettive del detenuto rappresentano un aspetto importante della vita dello stesso e un bene di alto valore umano che deve essere salvaguardato dagli effetti della carcerazione, tanto che si fa gravare

---

<sup>103</sup> CLEMMER, D., *The Prison Community*, Boston, 1941, in BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 341.

<sup>104</sup> Si veda l'articolo 96 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

<sup>105</sup> Si veda l'articolo 101 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

<sup>106</sup> Si veda l'articolo 58 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

sull'Amministrazione penitenziaria l'obbligo di intervenire adeguatamente a riguardo.

La normativa penitenziaria rivela però un considerevole limite in questo ambito. Il nucleo familiare non è considerato come un soggetto meritevole di tutela<sup>107</sup>, ma come uno strumento utile al recupero del reo, utilizzando la potenzialità che il mantenimento dei rapporti affettivi esercita sul comportamento del detenuto all'interno dell'istituto e sulle concrete possibilità di successo del suo percorso di reinserimento sociale.

La famiglia è ritenuta dall'ordinamento un'importante risorsa, sia nell'immediato, con l'assistenza affettiva e materiale al soggetto recluso, sia nel prosieguo della detenzione, durante la quale rappresenta il punto di raccordo con la società esterna.

Per quanto riguarda l'istituto dei trasferimenti viene inserito il principio secondo il quale i trasferimenti devono determinare il “minimo pregiudizio possibile...per i familiari<sup>108</sup>”, per cui è sempre favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alle residenze delle famiglie in modo da non rendere difficoltosi i contatti con le stesse.

Il principale istituto previsto per il mantenimento dei contatti diretti è, tuttavia, quello dei colloqui.

La legge Gozzini ha introdotto, poi, la forma di contatto più diretta che i detenuti possono avere con i loro familiari, ossia l'uscita dalle strutture carcerarie. In questa prospettiva si collocano l'istituto dei “permessi premio”<sup>109</sup>, volto proprio al mantenimento degli interessi affettivi, e le cosiddette “misure alternative alla detenzione”, che più di ogni altro istituto possono permettere un rapporto continuativo con i familiari.

Altri importanti cambiamenti sono stati apportati dalla legge Simeone-Saraceni<sup>110</sup>, che ha reso possibile l'applicazione di procedure in grado di ridurre

---

<sup>107</sup> Più specificatamente la normativa penitenziaria non rispetta pienamente le previsioni costituzionali di tutela della famiglia sancite dagli articoli 29 e 31 Cost.

<sup>108</sup> Si veda articolo 42, comma 1 e 2, O.P.

<sup>109</sup> Si veda articolo 30 ter O.P.

<sup>110</sup> Legge n. 165 del 27 maggio 1998.

gli ingressi in carcere, consentendo a persone con condanne brevi di evitare la carcerazione nell'attesa che il tribunale di sorveglianza si pronunci circa la concessione di una misura alternativa alla detenzione.

Per quanto concerne la tutela delle detenute madri la legge 40/2001 ha introdotto nell'ordinamento penitenziario una nuova tipologia di detenzione domiciliare<sup>111</sup> e l'istituto dell'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori<sup>112</sup>.

Davvero significative risultano, poi, essere le modifiche apportate dal nuovo regolamento del 2000<sup>113</sup> in materia di colloqui, di corrispondenza telefonica e telegrafica.

Il direttore ha la possibilità, in linea con i pareri fornitigli dal gruppo di osservazione, di concedere colloqui oltre quelli previsti di norma dal regolamento esecutivo, l'autorizzazione ad essere visitati dalle persone ammesse ai colloqui e il permesso di poter trascorrere con loro parte della giornata.

All'Amministrazione penitenziaria viene rimandata la responsabilità di fornire un'offerta di interventi volti a migliorare, ristabilire o mantenere le relazioni con i familiari e l'obbligo di concedere colloqui e telefonate indipendentemente da una valutazione relativa alla condotta del condannato<sup>114</sup>.

#### **4.3.3. I colloqui con i familiari.**

L'ordinamento penitenziario accorda particolare favore ai colloqui con i familiari, intendendo in tal modo valorizzare i rapporti con la famiglia quali elementi del trattamento espressamente previsti.

L'ammissione ai colloqui non è subordinata né alla condotta, né alla reale partecipazione al programma trattamentale, né tanto meno alla gravità del reato commesso.

Sono ammessi ai colloqui con i detenuti congiunti e familiari, intendendo con il termine congiunti le persone legate da un rapporto di parentela o di affinità

---

<sup>111</sup> Si veda articolo 37 quinquies O.P.

<sup>112</sup> Si veda articolo 21 bis O.P.

<sup>113</sup> Si veda D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

<sup>114</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 342-349.

e con il termine familiari i congiunti conviventi. Il termine “famiglia” va inteso in senso ampio come l’insieme di tutti coloro che sono legati da un vincolo di parentela o di coniugio, ma anche i figli naturali, gli adottivi e gli affiliati.

Il criterio di ammissibilità immediata ai colloqui è riservato alla parentela e affinità entro il quarto grado, mentre i parenti e affini di quinto e sesto grado potranno accedere ai colloqui al pari delle persone estranee alla famiglia<sup>115</sup>.

Per quanto attiene ai detenuti cosiddetti “alta sicurezza” o a quelli sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis O.P., si prevede un’ulteriore limitazione dei soggetti legittimati ai colloqui, restringendo tale categoria al terzo grado di parentela o affinità.

Il colloquio, considerato come fondamentale strumento per il mantenimento delle relazioni affettive, deve essere funzionale alla salvaguardia e alla tutela dei rapporti costruttivi, se pur in fase nascente, la cui sussistenza potrà essere accertata dall’assistente sociale.

Il regolamento ha esteso, inoltre, la disciplina ai conviventi, in considerazione dell’intenzione di riconoscere particolare valore ai rapporti di vita affettivi, così come esistono nella realtà dei fatti.

L’ordinamento penitenziario non disciplina in dettaglio le modalità di svolgimento e il numero dei colloqui o delle telefonate di cui può usufruire un detenuto, né contiene alcuna indicazione sulla frequenza con cui questi debbano essere fruiti. Solamente si prevede che i colloqui si svolgano in appositi locali, sotto il controllo a vista e non uditivo del personale addetto alla custodia.

Rispetto al passato le visite oggi si svolgono in locali senza mezzi divisorii o all’aperto e i controlli del personale si limitano ad una “discreta presenza” che non deve pregiudicare la riservatezza del colloquio e dei suoi contenuti.

Tra le modifiche migliorative introdotte vi è, poi, la possibilità del prolungamento della durata del colloquio da una a due ore, nei casi in cui questo

---

<sup>115</sup> Le persone senza alcun rapporto di parentela o con un rapporto di parentela superiore al quarto grado possono accedere ai colloqui chiedendo una preventiva autorizzazione, subordinata nella concessione alla sussistenza di ragionevoli motivi (art. 37 reg. esec.).

si svolga con familiari e conviventi residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto<sup>116</sup>.

#### **4.3.4. La corrispondenza telefonica e la corrispondenza epistolare.**

L'ordinamento penitenziario stabilisce che può essere autorizzata nei rapporti con la famiglia e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica, rimandando al regolamento d'esecuzione la definizione delle relative modalità<sup>117</sup>.

L'utilizzo del telefono da parte dei detenuti costituisce un'assoluta novità della legge penitenziaria del 1975, relativa al progresso tecnologico che ha reso il telefono uno strumento di uso quotidiano.

Il regolamento di esecuzione ha recepito questo cambiamento prevedendo l'uso del telefono come strumento ordinario e non subordinato alla mancata fruizione dei colloqui visivi.

Per quanto riguarda le telefonate provenienti dall'esterno, la corrispondenza diretta è esclusa per la difficoltà di operare controlli, ma è previsto che all'interessato possa essere comunicato il nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato. Per quanto concerne, invece, le telefonate effettuate all'interno dell'istituto, i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi una volta la settimana.

La durata massima di ciascuna conversazione è di dieci minuti.

Altresì, nel mantenimento dei rapporti familiari riveste grande importanza anche la corrispondenza epistolare, in particolare per chi, a causa di ragioni geografiche o economiche, non possa recarsi in istituto<sup>118</sup>.

L'ordinamento penitenziario ammette la corrispondenza epistolare senza limiti quantitativi e qualitativi, sia per la posta in arrivo sia per quella in partenza, e per incentivare questo tipo di rapporto verso l'esterno, prevede che l'Amministrazione penitenziaria ponga a disposizione dei detenuti e degli

---

<sup>116</sup> BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 349-357.

<sup>117</sup> Si veda l'articolo 18, comma 5, O.P.

<sup>118</sup> CORSO, P., *I rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza*, in BRUNETTI – ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 365.

internati che ne sono sprovvisti “...gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza”<sup>119</sup>.

#### **4.4. I figli che vivono in cella con la madre detenuta.**

Il nostro ordinamento prevede la possibilità per le donne detenute, che hanno figli minori di tre anni, di tenerli con sé in cella<sup>120</sup>.

Per la cura e l’assistenza dei bambini l’Amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido.

Quando i bambini devono essere separati dalle madri detenute perché giunti al compimento dei tre anni o per altre ragioni, sentita la madre, qualora non esistano persone a cui si possa affidare il figlio, la direzione dell’istituto segnala il caso agli Enti per l’assistenza all’infanzia.

L’U.E.P.E. si fa carico del mantenimento dei rapporti tra madre e figlio.

Un’ulteriore e più recente innovazione riguarda la legge Finocchiaro<sup>121</sup>, che ha introdotto la “detenzione domiciliare speciale” per madri di figli al di sotto dei 10 anni di età, anche per pene superiori ai 4 anni, purché non sussista la possibilità di commissione di ulteriori reati ed abbiano scontato un terzo di pena. Tale legge, inoltre, ha previsto la possibilità di uscita dal carcere per recarsi a lavorare durante il giorno, aggiungendo un tempo in più per l’assistenza all’esterno dei figli minori.

Quello della continuità della relazione con la madre sottoposta a misure penali rappresenta un nodo critico. I bambini residenti negli istituti penali, oltre a vivere in un ambiente non adeguato alla necessità di un regolare sviluppo psicofisico<sup>122</sup>, al compimento del terzo anno di età non possono più vivere in carcere e quindi vengono allontanati dalla madre a meno che essa non abbia i

---

<sup>119</sup> Si veda l’articolo 18, comma 4, O.P.

<sup>120</sup> Si veda articolo 11, comma 9, O.P.

<sup>121</sup> Legge 40/2001 “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

<sup>122</sup> BIONDI, G., *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano, 1994, in I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia anno 2007-2008.

requisiti di legge per usufruire della detenzione domiciliare prevista dalla Legge Finocchiaro.

Le difficoltà di attuazione di tale legge, soprattutto nel caso di donne straniere o rom che non dispongono di un alloggio presso cui usufruire della detenzione domiciliare, e le limitazioni imposte dai requisiti richiesti<sup>123</sup> fanno emergere la necessità di un suo perfezionamento.

#### **4.4.1. La maternità in carcere. L'infanzia "negata"<sup>124</sup>.**

Il problema dei figli per la donna detenuta si configura come una perdita reale e simbolica.

Più spesso, la cura dei bambini che non vivono con le madri detenute è affidata alle famiglie di origine delle stesse, più che ai padri; più frequente è il ricorso a istituti per minori e solo pochi sono affidati ad altre famiglie<sup>125</sup>.

Gli stessi colloqui in carcere dei figli con le madri detenute, se da un lato alleviano la sofferenza di una maternità interrotta, si svolgono in condizioni di ristrettezza di tempi, di difficile intimità e quindi di contrazione dell'affettività<sup>126</sup>.

La maggior parte delle donne detenute hanno almeno un figlio, pertanto si può affermare che la "maternità interrotta" costituisce una condizione di normalità.

In genere la decisione di tenere i bambini in carcere è dettata prevalentemente dall'assenza di soluzioni alternative nel mondo libero; le madri in carcere sono infatti prevalentemente extracomunitarie.

Si tratta quindi di una scelta, il più delle volte, indotta da una situazione di compromissione e di disgregazione dei rapporti familiari preesistente.

---

<sup>123</sup> Non essere in attesa di giudizio e avere già scontato un terzo della pena.

<sup>124</sup> La rivista di servizio sociale, *La maternità in carcere. Aspetti problematici e prospettive alternative*, di Daniela Farano, Istisss, Anno XL, n.3, Settembre 2000.

<sup>125</sup> Nonostante la legge n. 184 del 4 maggio 1983 che disciplina l'adozione e l'affidamento e la tutela dei minori in genere è l'assunto di base per cui il minore ha diritto a essere mantenuto nel suo ambiente naturale di vita, l'affidamento familiare appare una soluzione ancora troppo poco diffusa.

<sup>126</sup> CAMPPELLI, E., FACCIOLI, F., GIORDANO, V., PITCH, T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Edizioni Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 127-132.

Spesso per le madri il rapporto col figlio è già culturalmente codificato in una serie di comportamenti appresi, tra cui il ruolo educativo, di protezione, custodialistico protratto il più a lungo possibile, per cui la decisione di tenere con sé il bambino in carcere si configura come il corollario del convincimento radicale della esclusività del rapporto materno, indipendentemente dalle influenze ambientali.

I bambini che vivono in carcere con le madri detenute subiscono una deprivazione affettiva, relazionale e sensoriale in un ambiente che offre situazioni vitali di limitazione degli spazi e di rigidità, di innaturale scansione del tempo e di rarefazione dei contatti.

Per la donna l'aiuto e il sostegno delle compagne diventa una vera e propria necessità. L'assenza di altre figure parentali, in particolare di quella paterna, e l'esistenza di occasioni di socializzazione solo con persone adulte, sono i presupposti di una deprivazione che agisce sia sulla madre sia sui figli, in una spirale di solitudine.

Il principio per cui la relazione del bambino con la madre è privilegiata è vero solo se la percezione di globale sicurezza che questa trasmette al figlio nei primissimi mesi di vita, passa presto da un rapporto esclusivo ad una pluralità di rapporti: solo così il bambino realizza la sua capacità di relazione col mondo esterno, si orienta verso interessi sociali, vive il collettivo.

Unico canale di socializzazione esterna è la possibilità per questi bambini di frequentare gli asili comunali, quando non siano presenti all'interno del carcere.

Inoltre, le madri detenute non godono di un trattamento differenziato rispetto alle altre reclusi, per cui i bambini subiscono le ben note esperienze di depersonalizzazione e di appiattimento dei bisogni naturali collegati all'assenza di stimoli nell'istituzione carceraria.

Cancelli, sbarre, chiavistelli, producono sempre una risposta emotiva soffocata.

Nei primi anni di vita non esiste una distinzione tra spazio fisico e spazio psicologico. La libertà di movimento è una condizione indispensabile per una sana crescita fisica e psichica. In carcere la limitazione dello spazio è un ostacolo alle

esigenze di esplorazione del mondo del bambino. Se nelle situazioni normali la libertà di relazionarsi con lo spazio intorno a sé è limitata dall'esigenza di protezione del piccolo dai pericoli veri o presunti, in carcere la componente ansiogena della madre è amplificata dalle ripercussioni punitive che una "cattiva gestione" del figlio può avere su di sé da parte dell'istituzione.

Inoltre, il bambino percepisce l'impotenza della madre a decidere e il suo bisogno di una figura autorevole e rassicurante resta insoddisfatto.

Una madre in carcere si comporta in genere in modo contraddittorio verso il figlio: se da un lato esaspera il controllo su di lui, perché la sua educazione diventa il segno della sua rispettabilità sociale, dall'altro assume un atteggiamento permissivo e protettivo, per compensare la situazione di abbandono e deprivazione di entrambi e il senso di colpa<sup>127</sup>.

Un momento particolarmente drammatico è quello dell'allontanamento del bambino dalla madre al compimento del terzo anno di età, seguito spesso dall'istituzionalizzazione del minore con gli ulteriori danni che essa comporta. A ciò si aggiunge il timore della madre detenuta, specialmente se deve scontare una pena di lunga durata, di non poter avere più con sé il figlio al momento della dimissione per gli eventuali provvedimenti di adozione da parte del Tribunale dei Minori.

#### **4.4.2. Una separazione insopportabile<sup>128</sup>.**

Solo chi lavora in carcere è in grado di capire la situazione di sofferenza dei bambini che vivono detenuti con la mamma, resa ancora più drammatica dal distacco improvviso che avviene quando compiono tre anni.

Chi frequenta il carcere come operatore o come volontario vorrebbe che tutti scoprissero cosa si prova a vedere vivere in carcere bambini appena nati. Bambini dallo sguardo triste, muti che diventano piccoli detenuti, chiedono

---

<sup>127</sup> CROCELLÀ, M., CORADESCHI, C., *Nati in carcere. Dalla prigione alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino*, Emme Edizioni, Milano, 1975, p. 83.

<sup>128</sup> Famiglia Oggi, *Legami oltre le sbarre. La famiglia alla prova del carcere.*, n.5, maggio 2006, *Mille giorni dietro le sbarre* pp. 36-43.

autorizzazione per tutto, come fanno in carcere le mamme, al personale di Polizia penitenziaria.

I bambini vivono all'interno della struttura penitenziaria, vedono la cella, il giardino, il muro di cinta e il cortile. Lì il loro orizzonte si interrompe, la linea si spezza, anche l'immaginazione fatica a nascere, e il mondo sembra una scatola a sbarre piena di regole e di divieti, dove è meglio piangere piano, correre piano, strillare piano. Questi bambini, detenuti con le madri nelle sezioni "nido" dei penitenziari femminili, tra le prime parole che imparano a pronunciare c'è anche il lessico del carcere: «Mamma», «pappa» e poi «apri», «chiavi», «agente», «aria».

Bambini dietro le sbarre che trascorrono i loro primi giorni di vita, i giorni più preziosi secondo gli esperti dell'infanzia, in una cella e crescono in luoghi dove le porte restano sempre chiuse, le finestre hanno le sbarre e gli adulti portano la divisa.

Compiuti i tre anni, molti dovranno lasciare il carcere, mentre la madre rimarrà dentro. La maggior parte di questi bambini resterà segnata per sempre da questo distacco, così come la loro vita è stata già segnata dai molti giorni trascorsi in prigione.

La maggior parte delle madri che tengono i figli presso di sé sono extracomunitarie, e se italiane, di etnia rom. La decisione di tenere il bambino si configura come una soluzione che si assume solo quando non sono possibili sistemazioni alternative, perché inesistenti o perché difficilmente praticabili. Per la quasi totalità delle donne più che da una libera scelta, la decisione è dettata da situazione di emergenza: figlio nato in carcere, altri numerosi figli già affidati a familiari, assenza o eccessiva lontananza della famiglia.

La scelta, qualora si configuri come tale, viene motivata con il desiderio di seguire da vicino la crescita del bambino sia pure in un ambiente tanto sfavorevole. Ma c'è da chiedersi se ciò che viene identificato come scelta non esprima piuttosto una condizione ancora più estrema di mancanza di alternative, tanto da rendere la detenzione del piccolo preferibile alle condizioni materiali e affettive di vita che si troverebbe ad affrontare all'esterno.

I bambini che vivono in cella si trovano in situazioni di quasi totale deprivazione affettiva, relazionale e sensoriale. Per la maggior parte del tempo vivono nello spazio ristretto di una stanza, o del cortile del carcere; godono di limitatissime occasioni di incontro con persone esterne, e praticamente nessuna con le figure parentali, in particolar modo con quella paterna. La possibilità, per questi piccoli reclusi, di avere rapporti con altri bambini, se non gli altri residenti in carcere, è limitata alla frequentazione dell'asilo comunale, che rappresenta quindi l'unico canale di socializzazione esterna. Per il resto il loro mondo di relazioni si conclude con il contatto con la madre, le altre detenute, e il personale penitenziario, o qualche volta con i volontari.

Il problema ancora più drammatico è rappresentato dalla mancanza di prospettive per questi bambini al compimento del terzo anno di età a cui è conseguente l'obbligo di uscire. Alcuni di essi vengono affidati a parenti, quando possibile, ma per la maggior parte dei casi in cui non esistono figure parentali alternative alla madre, il percorso conduce obbligatoriamente all'affidamento, in istituto, o se possibile in famiglia.

#### **4.4.3. I bambini sotto i tre anni “condannati per concorso in reato”<sup>129</sup>.**

Nell'estate 2004 nella Casa di reclusione femminile di Venezia le detenute si incontrano in un dibattito nel quale mostrano le loro paure, ansie, incertezze rispetto al futuro dei loro figli.

Una scelta difficile quella di portarsi il figlio in carcere, che non tutte le donne detenute con figli sotto i tre anni se la sentono di fare al momento dell'arresto.

Ci sono donne che il carcere non glielo vogliono fare vedere proprio ai loro figli e preferiscono non farli andare neppure ai colloqui.

---

<sup>129</sup> Ristretti Orizzonti, *L'amore a tempo di galera*, Associazione il Granello di Senape, Padova, 2004, pp. 80-85.

*Katharine: Io la separazione da un figlio l'ho vissuta sulla mia pelle, all'inizio del mio processo non potevo lasciare l'Italia e mio figlio era obbligato anche lui a rimanere qui, e così a sei anni è stato per forza adottato dai miei cognati. Io non sono mai più stata mamma. Sì, sei mamma, ma non hai potuto viverla quella maternità, io non l'ho vissuta.*

*Quando io avevo l'obbligo di andare a firmare in questura ed ero con mio figlio che aveva sette anni, facevo giri e giri prima di fermarmi perché non capisse dove eravamo... Io cercavo di nasconderglielo e mi fermavo in un negozio, ma lui se ne è accorto ugualmente e me lo ha detto dopo molti anni. I bambini non sono scemi, anche i bambini piccoli quando sono in galera se ne accorgono, solo che non possono farci niente.*

*Giulia: Per me un bambino non si dovrebbe portarlo in galera neanche ai colloqui, una detenzione domiciliare è diversa, ma qui dentro i bambini non dovrebbero entrare.*

*Io ho dato in affidamento mio figlio, però è una cosa che ho fatto con lui, è una decisione che ho preso con lui e basta.*

*Il carattere di un bambino si forma nei primi anni di vita, e tu cosa gli trasmetti in questa maniera, se stai con lui in carcere? Ansia, stress, nervosismo, privazioni di ogni genere. Già sei frustrata tu, cosa vuoi trasmettergli?*

*Certe volte penso a come sarebbe stata la mia vita se mia madre fosse andata in carcere quando ero piccola e mi avesse portata con lei. Dopo le avrei detto che mi aveva rovinato la vita appena nata. Io non ho mai voluto mio figlio qui dentro a colloquio, solo adesso che è grande entra, ma ha scelto lui di venire.*

*Si dovrebbe realizzare una struttura per le mamme detenute con i bambini, che assomigli ad una casa, dove non vengano gli agenti ad aprire e chiudere le porte. Sei chiusa in questa casa e non puoi uscire comunque.*

*Paola: Io un bimbo piccolo non lo porterei mai. Sarebbe solo una forma di egoismo se per il mio benessere, perché mio figlio non lo voglio staccare da me, me lo portassi in galera...*

*Sai cosa hanno detto a me delle madri tedesche, quando ero in carcere in Germania? Che gli restano per tutta la vita impressi il rumore delle chiavi e delle porte chiuse... Le madri alla sera venivano sempre chiuse in cella, e anche durante la notte aprivano e chiudevano, quindi il rumore delle chiavi c'era in continuazione. E poi i bambini quando andavano a casa non riuscivano a dormire se non sentivano il rumore delle chiavi.*

*Slavica: C'era un'altra zingara che aveva un bambino di due anni e mezzo, e prima di uscire a tre anni, come prevede la legge, il bambino andava fuori con le volontarie a fare qualche giro. Quando ha compiuto i tre anni è stato "scarcerato", e quando veniva a colloquio non voleva più entrare, quindi capiva benissimo dov'era. La nonna gli ha dovuto promettere che non lo avrebbe lasciato lì dentro, che sarebbe ritornato a casa con lei, se no non entrava.*

*Sonia: E poi sentire questi bambini che di notte piangono in continuazione è proprio straziante. Non è che puoi prenderli su e fare un giro per casa, quella è la cella e li devi restare.*

*Veronica: Oggi è andata ai domiciliari una donna rumena, che aveva con sé due gemelli di sette mesi, e aveva nove mesi da scontare. Oggi scherzando un po' prima di andare via ha detto: io quando sono andata a rubare ero incinta, forse hanno dato anche ai miei figli "concorso in furto"?*

#### **4.5. La paternità vista dal carcere.**

In genere si tende a non considerare i detenuti e i dimessi dal carcere nella loro veste di padri, o a dare per scontato che non possano essere in alcun modo dei genitori adeguati.

Dall'altro lato, sono migliaia i bambini che hanno uno dei genitori in carcere e, per evitare ulteriori guasti e disagi, è necessario intervenire con strumenti adatti per favorire la loro crescita personale e culturale.

La complessa realtà carceraria e il peso che essa ha sulle famiglie e sui figli dei detenuti, è un fenomeno, che investe non solo i singoli individui, o le singole famiglie, ma tutta la società, chiamata a interrogarsi su questo tema, per trovare risposte, ma anche soluzioni alternative, che prevedano la cura del disagio affettivo, economico, sociale, della devianza e della povertà.

Ci sono tantissimi bambini che varcano tutti i giorni la soglia del carcere per incontrare il loro genitore detenuto, ed è bene ricordare che, anche il genitore detenuto, rappresenta per questi bambini il legame fondante e irrinunciabile per la loro crescita affettiva e sociale.

Solamente ad un terzo dei bambini viene detta la verità sul genitore detenuto, agli altri vengono raccontate bugie o addirittura non viene data nessuna spiegazione per l'assenza, per anni e anni, del papà o della mamma, né tanto meno viene loro spiegato e ricordato, che il genitore continua a volergli molto bene, anche se è in carcere e che anche lui soffre terribilmente per la mancanza del figlio.

I bambini di genitori detenuti sono, peraltro, quelli "doppiamente" colpiti, perché non soffrono solo per la separazione dal proprio genitore, ma soffrono quotidianamente, anche a causa del marchio del reato, della vergogna, del rifiuto sociale e del conseguente isolamento che ne deriva<sup>130</sup>.

#### **4.5.1. Paternità e detenzione<sup>131</sup>.**

Per comprendere gli effetti che la restrizione può determinare anche in chi non è autore diretto di un reato va affiancato, al dato della paternità in detenzione, quello dei figli dei detenuti. I dati nazionali a disposizione mostrano che il 37%

---

<sup>130</sup> I bambini difficili, "Figli di genitori detenuti", in <http://www.ilmediano.it/asp/visArticolo.aspx?id=8134>.

<sup>131</sup> Paternità e detenzione di Lidia Galletti e Giovanna Longo, in <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1549>.

dei detenuti ha almeno un figlio e che ci sono 43 mila bambini separati da un genitore perché detenuto<sup>132</sup>.

Per chi è ristretto la famiglia assume un ruolo rilevante, anche se all'esterno aveva avuto un ruolo residuale. La detenzione, inoltre, può incidere sulla dimensione familiare e sulla stabilità dei rapporti affettivi fino a produrre situazioni di allontanamento o di interruzione drastica dei rapporti.

Viene a determinarsi una separazione forzata tra la vita del genitore e quella dei figli, che può influire in modo determinante nel loro rapporto. Si perde la possibilità di decidere come e quando coltivare i rapporti con i propri cari e si concretizza il problema oggettivo di avere continui e regolari contatti con i familiari.

Per molti padri separarsi dai figli significa non solo una separazione ma una vera e propria sparizione, e questo è particolarmente rilevante per i detenuti<sup>133</sup>.

Bouregba sostiene<sup>134</sup> che un detenuto, che ha conservato i legami familiari, rischia in percentuale tre volte meno la recidività rispetto a un detenuto i cui legami familiari si sono spezzati. Alcuni studi americani hanno dimostrato, inoltre, come una buona relazione tra i genitori detenuti e figli sia fondamentale per ridurre la tendenza di questi a delinquere<sup>135</sup>.

Per prevenire gli effetti di esclusione sociale dovuti alla detenzione è importante lo sforzo congiunto di tutti gli operatori penitenziari per sostenere i padri detenuti a recuperare le risorse necessarie ad attivare un cambiamento più ampio; rivedere in modo critico le proprie scelte delinquenziali, aiutandoli a

---

<sup>132</sup> SACERDOTE L., Quattro anni dopo, in Atti del seminario: "IL tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere", San Vittore, Milano, 8 giugno 2001, in <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1549>.

<sup>133</sup> SACERDOTE L., Il genitore dimenticato, in atti della giornata di studi: "Carcere salviamo gli affetti", Casa di reclusione Padova, 10 maggio 2002, in <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1549>.

<sup>134</sup> PAMPALON R., intervista ad Alain Bouregba, "Separazione tra genitori detenuti e figli, sono forti i rischi di un disadattamento sociale", in Ristretti Orizzonte, n°5, Padova, 2002, in <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1549>.

<sup>135</sup> Covington P., "Breaking the cycle of despair: Children of incarcerated mothers", women's prison Association & home Inc, 1995, in <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1549>.

comprendere fino in fondo gli effetti che queste hanno sui figli; assumere responsabilmente il proprio ruolo paterno, comprendendo le esigenze affettive ed educative dei figli per potersi attivare positivamente con le risorse personali e materiali che si hanno a disposizione.

È dunque importante rendere sempre più incisivi gli interventi per il mantenimento dei rapporti tra genitori e figli. Ciò richiede un intervento integrato tra i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e i servizi sociali del territorio, poiché il tema della paternità in detenzione coinvolge contestualmente più soggetti come l'autore del reato, la sua famiglia e i suoi figli.

#### **4.5.2. La “Carta dei bambini che hanno un genitore in carcere”<sup>136</sup>.**

I bambini che hanno un genitore detenuto non vengono mai considerati come persone che hanno diritti e bisogno di aiuto, mentre questi andrebbero particolarmente tutelati e aiutati.

La "Carta dei bambini che hanno un genitore in carcere", che è stata presentata a Milano da sei associazioni di volontariato carcerario: Bambinisenzasbarre, A Roma Insieme, Comunità Sant'Egidio, Donne Fuori, Ristretti Orizzonti, Antigone, ha adottato un elenco di principi che gli operatori penitenziari, i legislatori e il volontariato devono tenere in considerazione.

La Carta è divisa in tre articoli.

Il primo prevede che i figli di detenuti hanno il diritto di "essere riconosciuti come gruppo vulnerabile, che ha bisogno di sostegno e attenzioni". Secondo Bambinisenzasbarre sono circa 3.400 in Italia i bambini che hanno la mamma in carcere, mentre 70 mila quelli per i quali è il padre fra le sbarre.

Il secondo articolo della Carta prevede che il bambino ha diritto di sapere che il genitore è in carcere. Infatti, solo ad una bassa percentuale di bambini viene detta la verità, per gli altri o bugie o addirittura nessuna spiegazione dell'assenza per anni del papà o della mamma. Inoltre, al bambino dovrebbe essere spiegato che il genitore continua a volergli bene, anche se è in carcere.

---

<sup>136</sup> Figli dei detenuti, “mai considerati come persone che hanno diritti e bisogno di aiuto”, in <http://www.dirittominorile.it/news/news.asp?id=650>

Infine, il carcere deve essere strutturato per accogliere al meglio il bambino quando entra per incontrare il genitore. Deve essere garantita libertà di movimento e di contatto fisico col genitore e gli agenti devono ricordarsi della presenza del bambino quando si rivolgono al genitore detenuto.

#### **4.5.3. Com'è duro incontrare il proprio figlio in carcere<sup>137</sup>.**

La testimonianza di un detenuto che accetta con tanti dubbi di rivedere il suo bambino durante l'ora di colloquio, e poi forse si pente di questa scelta.

*Non basta essere detenuto, chiuso, limitato, ristretto nei propri diritti, c'è il pensiero sofferente che mi accompagna quotidianamente per i genitori, sorelle, la moglie e il figlio, unici fili che alla pari di un cordone ombelicale mi tengono legato all'esterno. Il solo elemento positivo che rimane, da cui poter attingere la forza per proseguire in questa drammatica situazione, è la famiglia.*

*La legge prevede che sia un diritto del detenuto mantenere vivi i rapporti con la famiglia e permette di usufruire di sei colloqui visivi al mese, quei colloqui che aspetto con ansia da un sabato all'altro, per passare un'ora in compagnia di mia moglie e mia sorella. Un'ora che non arriva mai, poi come arriva in un batter d'occhio se ne va, lasciandomi con la nuova ansia fino al colloquio successivo.*

*Mia moglie e mia sorella non sono mai mancata a nessun colloquio e sono le uniche che ho fatto entrare in carcere, i miei genitori non ho mai voluto che venissero.*

*Per mio figlio invece, ci sono voluti quasi quattro mesi di dubbi e di perplessità condivisi con mia moglie, per decidere di farlo venire.*

*Ogni volta, a colloquio con mia moglie, c'erano le solite domande: lo portiamo o non lo portiamo, facciamo bene o facciamo male, può influire o no sulla sua psiche, gli rimarrà qualche segno negativo o dimenticherà in fretta? Mia moglie ha chiesto consiglio agli assistenti sociali, al pediatra e allo*

---

<sup>137</sup> Ristretti Orizzonti, *L'amore a tempo di galera*, Associazione il Granello di Senape, Padova, 2004, pp. 101-105.

*psicologo, per capire se un bimbo così piccolo può ugualmente “immagazzinare” le immagini del carcere e faticare poi a liberarsene. Sono riuscito, dopo varie domandine al direttore, ad ottenere per il colloquio la saletta privata. Era una condizione che mi ero assolutamente prefissato di ottenere, per rimanere esclusivamente tranquillo con lui, mia moglie e mia sorella.*

*È arrivato il sabato fatidico, dopo quattro mesi rivedo mio figlio che ho lasciato quando aveva ventidue mesi. Ora come sarà?*

*Si apre la porta, entra in braccio alla mamma, lo vedo un po' assorto, non so se è lo stordimento dell'ambiente o perché in qualche modo non si ricorda più di me, del suo papà. Mi sembra un sogno, è cresciuto, è bello come il sole, lo prendo, lo abbraccio e lo copro di baci, la commozione mi crea un nodo alla gola e gli occhi lucidi, mia moglie mi vede e mi dice: “Mi raccomando, non piangere davanti a lui!”. Mi trattengo perché non voglio creargli una curiosità negativa, ma devo fare uno sforzo notevole.*

*Mia moglie allora mi suggerisce: “Chiedigli qualcosa, sai che adesso parla!”. La situazione si smorza un po' e allora io comincio a chiedergli: “Come stai?”. “Bene!”, mi risponde lui. “Sei diventato grande, eh...?”, continuo io. “Ci”, mi dice lui.*

*Capisco che la domanda per il suo limitato linguaggio è ancora complicata. Continuo: “Quanti anni hai?”, “Due”, mi risponde alzando anche due dita della mano.*

*Qui ho capito che in questi quattro mesi ha fatto passi da gigante, io mi sono perso e continuo a perdere tutti quei momenti di meraviglia che un bimbo piccolo produce mentre è alla scoperta di tutte le cose per lui nuove. Dopo il primo imbarazzo il colloquio procede; tra una parola con mia moglie, l'altra con mia sorella, gli chiedo: “Vuoi un cioccolatino?”, e lui accetta mostrando la faccia soddisfatta con una smorfia di dolcezza.*

*I cioccolatini, i biscotti e le brioches, sono tutti diversivi che mi sono procurato con la spesa, durante la settimana, per rendere meno pesante e più confortevole possibile l'incontro con lui.*

*“Vuoi giocare con il papi?”*, continuo a chiedergli mentre sale e scende dalle panchine, sfoggiando tutta la sua energia, sotto l’occhio scrupoloso di tutti noi, attenti a che non si faccia male. Poi lo prendo in braccio e me lo metto a cavalcioni sulle spalle, suscitando così in lui gioia e felicità.

*Non mi sembra vero averlo lì, poterlo toccare, abbracciare, fargli le coccole, quelle coccole che gli facevo sempre quando ero a casa. Il pensiero è triste ma, nello stesso tempo, sereno, ho la consapevolezza che questo è un bimbo fortunato, ha una miriade di persone (nonni e zii) che gli vogliono bene, in più ha una mamma d’oro, che con intelligenza e razionalità copre anche la carenza d’affetto provocata dalla mia assenza. Tra una chiacchiera e l’altra, siamo arrivati quasi alla fine del colloquio. Io non me ne sono nemmeno accorto, il tempo è volato e lui comincia a lamentarsi. In effetti è quasi mezzogiorno, l’ora in cui lui mangia e va a letto per il riposino pomeridiano. Ha mangiato cioccolatini e biscotti, è soddisfatto, manca il pisolino, così lamentandosi va verso una delle porta rosse e dice: “Papi, apri!...papi apri!”. In questo momento mi prende in contropiede e con un sospiro per l’imbarazzo gli dico: “La chiave ce l’ha lo zio che ti aspetta fuori, tra un po’ viene e ti apre!”. Mentre dico questo sento un clic-clac, c’è l’agente che apre la porta, lui pronto fa per andarsene, ma non posso fare a meno di prenderlo al volo e prima di metterlo in braccio a mia moglie dargli un altro bacio e un’ultima carezza, allora lui con la mano mi indica di dare un bacio anche alla sua mamma e uno alla zia, generosità che mi sorprende che lui abbia, così piccolo. Senza che lui insista prendo al volo il suo consiglio.*

*È finito il primo incontro con mio figlio in carcere.*

#### **4.5.4. Le mie figlie non sono mai riuscite a superare il trauma dei colloqui<sup>138</sup>.**

Un articolo della rivista “Ristretti orizzonti” rileva la sofferenza di un detenuto provocata dai sentimenti di angoscia vissuti dalle figlie che non sono mai riuscite a superare il trauma del colloquio in carcere.

---

<sup>138</sup> Ristretti Orizzonti, *Affetti negati*, Rivista anno 12, Numero 1, gennaio-febbraio 2010, p. 24.

*Sono trascorsi quindici anni ma ho ancora impresse nella memoria, come fosse ieri, le prime volte in cui i miei familiari sono entrati in carcere. Altro che stanze dell'affettività: io dalla parte di un bancone di marmo largo quasi un metro, e loro dall'altra, separati da un ulteriore vetro divisorio di circa 30 centimetri.*

*Non potrò mai dimenticare i tanti pianti di mia madre e di mio padre, che avrei voluto almeno abbracciare e consolare; non potrò mai dimenticare le manine delle mie figlie di tre e sei anni che a fatica riuscivano a sfiorare le mie dita, e quando qualche agente fingeva di “distrarsi” loro riuscivano a cogliere al volo, e con un tempismo invidiabile, quella opportunità per saltare dalla mia parte. Nonostante ci provassi (anche se in realtà era il mio desiderio più remoto, ma d'altronde non potevo infrangere a lungo il regolamento), non riuscivo più a staccarmele di dosso, e allora erano pianti e urla a non finire. La più grande aveva addirittura adottato uno stratagemma, e pochi secondi dopo essermi piombata tra le braccia chiudeva gli occhi e cadeva in un sonno improvviso. Era l'unico modo che ci consentiva di unire per qualche istante i nostri cuori e il nostro respiro, di sentire il calore dei nostri corpi, di scambiarci tante furtive carezze e interminabili baci.*

*Questo accadeva nel 1994, e nonostante dal 2000 io mi trovi in un carcere, dove il muro e il vetro divisorio non esistono più, dove le sale colloqui sono diventate più accoglienti, le mie figlie non sono mai riuscite a superare il trauma del distacco totale, non sono riuscite ad affievolire neppure il doloroso ricordo dei primi e disperati struggenti incontri, una sofferenza che si sarebbe potuta evitare – almeno a loro, che non avevano fatto assolutamente niente di male – se ci fossero state le stanze dell'affettività, un luogo dove vivere qualche momento di “normalità”.*

*Le mie figlie sono diventate delle ragazze di 18 e 21 anni, ma ad ogni colloquio vengono assalite dal panico al punto che più di una volta, arrivate davanti al carcere, hanno ripercorso a ritroso i 150 chilometri di viaggio senza nemmeno entrare.*

#### 4.6. La Giornata Nazionale di Studi “Spezzare le catene del male”.

Il 21 maggio c.a. si è svolto, presso la Casa di reclusione di Padova, un incontro tra vittime di reato e familiari di persone detenute. Durante il convegno si sono susseguite una serie di testimonianze, ricche di significato, di familiari e ristretti, che mi preme riportare:

- Testimonianza 1: *Ho capito che ho reso vittime anche i miei familiari perché li ho coinvolti in critiche e pregiudizi a causa del mio comportamento sociale ed egoista. Certo, vittime che hanno scelto di esserlo per amore...un amore che ha permesso di oltrepassare quelle forme di cattiveria ed egoismo, costretti a condividere la nostra reclusione... Bisogna dare la possibilità ai famigliari di capire il perché del mio egoismo, sfogare il dolore, anche la rabbia per quanto stanno subendo per causa mia, ascoltandoci a vicenda. Però, come è possibile un percorso come questo in carcere, dove i colloqui si svolgono in sale affollate per un'ora alla settimana, dove i discorsi importanti si perdono nella confusione e non si finisce perché l'orario è finito?*
- Testimonianza 2: *Le famiglie vengono equiparare a quello che sono io, cioè un detenuto, e vengono messe sullo stesso piano. Questo secondo me non è giusto, non è un senso di giustizia, perché se la giustizia ha un senso per chi commette un reato, la famiglia non ha nulla a che vedere, perché non ha commesso nulla.*
- Testimonianza 3: *Volevo dire due parole su quelle che sono definite le “vittime senza volto”, delle quali si parla poco o non se ne parla affatto, parlo dei nostri figli, figli delle persone detenute. Chi come me è in carcere, chi come me ha voluto coscientemente violare la legge, quindi ha messo a repentaglio la propria libertà, oltre una responsabilità sociale che stiamo pagando, ha una responsabilità più grande, ha la responsabilità di aver minato in maniera indelebile il carattere, la formazione, la personalità di un bambino, i nostri figli.*

*Mi ricordo quando ero libero, quando ero fuori, e cercavo di colmare le mie lacune come genitore facendo qualche regalo. Quando purtroppo ci si ritrova in carcere, siamo nudi, siamo soli di fronte alle nostre responsabilità, ci accorgiamo del disastro che abbiamo fatto, del vuoto anche affettivo che abbiamo lasciato. Purtroppo ora non possiamo che attaccarci a poche cose, alla telefonata, alla lettera, il colloquio compatibilmente agli impegni scolastici dei bambini. Una parola che ricorre qui in carcere, la più usata, è la parola “infame”, infame per definire chi ha tradito il nostro sodalizio criminale, infame per chi non ha rispettato le nostre aspettative, le nostre attese, chi è passato dall'altra parte. A volte mi chiedo chi possa essere più infame di una persona che volutamente ha tradito la fiducia dei propri figli. E' partendo da questa consapevolezza che oggi cerco di ricomporre il mosaico affettivo per quanto mi riguarda; è partendo da questa consapevolezza che cerco di fare di tutto di più, più di quanto ho fatto prima. Io mi rendo conto che è tanto paradossale quanto triste fare un'affermazione del genere ora che sono qui, però io credo che partendo da una consapevolezza del genere che si possa riacquistare un minimo di dignità e che sia un percorso fondamentale per il nostro cambiamento. Pensate ad una persona che esce dal carcere, dopo anni di galera, oltre le difficoltà oggettive che si trova di fronte, probabilmente si trova di fronte anche ad una disgregazione del proprio nucleo familiare, perché il carcere è anche questo. Questa persona sarà una bomba ad orologeria per la società.*

*Quello che mi sento di chiedere oggi è di sostenere, di promuovere tutte quelle iniziative che permettono di incontrare noi detenuti con i figli. Non è una forma di buonismo, credo sia una garanzia per la parte buona della società, la parte sana, è una forma per la vostra tutela... I nostri figli invece di essere un potenziale pericolo per la società, perché sono stati pesantemente segnati da noi, possono costituire per la comunità una risorsa.*

- Testimonianza 4: *Quando sono entrato in carcere avevo una famiglia fuori, e ce l'ho ancora. Ho lasciato fuori una figlia di un anno, adesso ha diciassette anni. Io, mia figlia, l'ho conosciuta tramite il carcere, tramite i colloqui visivi. In un colloquio, quando aveva sei anni, è venuta a baciarmi e mi ha detto: "Papà, perché mi hanno tolto le scarpe?". Io le ho detto una bugia e lei mi ha creduto, ma io mi sentivo umiliato. Una bambina che non ha fatto niente, di sei anni, innocente, l'hanno controllata, l'hanno spogliata, le hanno tolto le scarpe. È da allora che ho paura che venga al colloquio.*
- Testimonianza della compagna di un detenuto: *Sono la compagna di un detenuto con una bambina di 11 anni, quando è entrato in carcere mia figlia aveva 9 anni. E' molto dura crescere una figlia da sola, mi ha dato la forza per stare ancora con lui... ho solo lui. Mia figlia adesso ha 20 anni, viene poco a trovare il padre perché lavora.. siamo sole, sole e dimenticate da tutti. Per parlare con un assistente sociale ci vogliono tre mesi, gli spettano tutti i benefici perché ha sempre avuto un comportamento corretto; ci sono dei benefici ed è giusto che glieli diano. Mancano undici mesi alla fine della pena e non ha avuto ancora un permesso. Bisogna dire che abbiamo bisogno di aiuto, di persone che ci sostengano, anche di una parola di conforto quando entriamo dentro le carceri... Perquisizioni quando andiamo a trovare i parenti, umiliazioni, è dura, è dura trovare lavoro, è dura per me come compagna del detenuto, sarà molto più dura per lui quando uscirà dopo undici anni.*

## **5. Gli affetti reclusi: i risultati di una ricerca condotta negli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria e Padova**

La ricerca che segue è stata sviluppata con il principale obiettivo di indagare sulle opportunità e/o i limiti che i detenuti incontrano, durante il loro percorso di detenzione, in relazione all'esercizio della genitorialità.

Questo capitolo analizza quanto emerso dalle interviste a 19 detenuti, 2 ex-detenuti e 14 operatori penitenziari della Casa Circondariale di Reggio Calabria e la Casa di Reclusione di Padova.

### **5.1. La ricerca.**

La ricerca è stata svolta presso due istituti penitenziari: la Casa Circondariale di Reggio Calabria e la Casa di Reclusione di Padova.

Le motivazioni di tale scelta sono state, nel primo caso, legate ad un interesse per le risorse e/o le problematiche relative all'ambito penitenziario in un territorio del sud Italia e, più specificatamente, della mia città di provenienza; nel secondo caso, ho ritenuto importante, oltre la comparazione con una realtà del nord Italia, approfondire lo stesso tema in un Istituto che da tempo argomenta e propone progetti a favore dei detenuti.

La metodologia che ho utilizzato è l'indagine qualitativa e come principale strumento di analisi le interviste.

#### **5.1.1. Lo schema delle interviste.**

Lo schema delle interviste è stato suddiviso in 4 classi, corrispondenti alle 4 categorie di soggetti intervistati: detenuti/detenute, familiari, direttore dell'Istituto, operatori penitenziari e assistenti sociali.

- **DOMANDE PER I RISTRETTI**

1. Quanti anni ha?
2. Da quanto tempo è detenuto/a? Qual è la durata della detenzione?

3. Il suo nucleo familiare come è composto? Quanti anni hanno i suoi figli?

4. Quante volte vede la sua famiglia nell'arco di un mese? E come utilizza il tempo riservato ai colloqui?

5. Mi può descrivere l'area in cui si svolge l'incontro tra lei e i suoi familiari? Ritiene che gli spazi concessi siano adeguati? (se no) Cosa manca?

6. E' stato/a detenuto/a in altre strutture prima di questa? Gli spazi e i tempi per gli incontri erano gli stessi (o più o meno adeguati)?

7. Sua/o moglie/marito lavora? (se si) Quali sono i suoi orari di lavoro? Chi si occupa dei bambini/ragazzi durante tali orari di lavoro?

8. I suoi figli conoscono i motivi reali per cui lei è assente? Come glielo ha spiegato?

9. Oltre i colloqui in carcere, utilizza altri strumenti per mantenere i rapporti con loro (telefonate, lettere, ecc.)? Con che frequenza?

10. Ritene che questa esperienza abbia inciso o inciderà nel suo rapporto con i suoi figli? In che modo?

11. Che sentimenti nutre nei riguardi di suo figlio rispetto alla situazione che state vivendo? (anche qualche aggettivo).

12. Mi può dare qualche suggerimento da proporre alle istituzioni per migliorare i colloqui o le altre forme di contatto con i propri figli?

- **DOMANDE PER I FAMILIARI**

1. Il suo nucleo familiare come è composto? Quanti anni hanno i suoi figli?

2. Lei lavora? (se si) Per quante ore al giorno? A chi sono affidati i suoi figli durante la sua assenza da casa?

3. Suo/a marito/moglie in quale struttura è detenuto? Ha difficoltà logistiche e/o economiche per recarsi agli incontri?

4. Da quanto tempo si reca in carcere per far visita a suo/a marito/moglie? Riesce a mantenere costante la presenza?

5. Come è vissuta in famiglia l'assenza di suo/a marito/moglie?

6. I suoi figli sono a conoscenza dei reali motivi per cui il padre è assente?

7. Come vivono l'incontro col padre all'interno del carcere?

8. Mi può descrivere l'area in cui si svolge l'incontro? Ritiene che gli spazi concessi siano adeguati? (se no) Cosa manca?

9. Durante l'incontro riesce a dimenticare il contesto in cui si trova e quindi ad esprimere senza grosse difficoltà la sua affettività?

10. I luoghi e i tempi di attesa, antecedenti l'ingresso in carcere, sono adeguati? (se no) Perché?

11. Oltre i colloqui in carcere, lei e i suoi figli utilizzate altri strumenti per mantenere i rapporti con suo/a marito/moglie (lettere, regali, ecc.)? Con che frequenza?

12. Ritiene che questa esperienza abbia inciso o inciderà nel rapporto che i suoi figli hanno con il/la padre/madre? In che modo?

13. Mi può dare qualche suggerimento da proporre alle istituzioni per migliorare i colloqui o le altre forme di contatto tra detenuto e familiari?

• **DOMANDE PER GLI OPERATORI PENITENZIARI E GLI ASSISTENTI SOCIALI**

1. Mi può parlare degli spazi riservati agli incontri con le famiglie? Ritiene che siano adeguati, in particolare ad accogliere dei bambini/ragazzi? (se no) Cosa andrebbe modificato?

2. Gli utenti parlano con voi dei loro figli? In che termini? Mi potrebbe raccontare come i detenuti esprimono la loro vicinanza ai figli?

3. La genitorialità del detenuto è sostenuta da strumenti da voi utilizzati? Quali e in che modo (Trattamento rieducativo e progetto individuale)?

4. In che modo pensa che debba essere assicurato il diritto/dovere del detenuto ad esercitare la sua funzione genitoriale?

- **DOMANDE PER IL DIRETTORE DEL CARCERE**

1. Fornire una raccolta generale di dati sulla struttura e composizione del servizio:

a. numero di detenuti e operatori, qualifica degli operatori;

b. aree e spazi in cui è suddivisa la struttura del carcere;

c. regolamento interno (con particolare attenzione ai diritti del detenuto).

2. Sono mai stati attuati progetti a favore della genitorialità? (se no) Per quali motivi?

3. Ha letto la circolare della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 10 dicembre 2009 intitolata “Trattamento penitenziario e genitorialità – percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”? Si stanno attuando delle misure per mettersi in regola con la suddetta circolare? (se si) Quali? (se no) Perché?

### **5.1.2. Circolare della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 10 dicembre 2009.**

Oggetto di tale circolare è il trattamento penitenziario e la genitorialità – percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto.

È partendo dalle direttive proposte dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento che ho indagato sull' idoneità dell' organizzazione di tempi e spazi degli istituti penitenziari, da me selezionati, ad accogliere dei minori.

Propongo un riassunto della circolare nel testo che segue:

*“L'articolo 15 della legge n. 354 del 1975 individua nei rapporti con la famiglia uno degli elementi in cui si sostanzia il trattamento rieducativo. D'altronde i legami affettivi con i propri cari costituiscono per la persona detenuta un insostituibile supporto emozionale e motivazionale per intraprendere un reale processo di reinserimento sociale.*

*Appare chiaro che una netta interruzione, o anche solo un deterioramento, delle relazioni familiari possa comportare effetti desocializzanti assolutamente non auspicabili. L'obiettivo è, quindi, quello di valorizzare tutti i momenti di contatto fra i ristretti e i suoi cari.*

*In primo luogo occorre lavorare per rendere migliori le modalità con cui i familiari del ristretto vengono ammessi ed avviati al colloquio con il loro congiunto.*

*Con riferimento alle modalità di relazionarsi con le famiglie dei detenuti si manifesta, quindi, la necessità di adottare particolari livelli di attenzione.*

*Non è sufficiente limitarsi a garantire la semplice fruizione dei diritti previsti dalla normativa penitenziaria – si pensi, in particolare ai colloqui e alle telefonate – ma è necessario che si instauri un rapporto per quanto possibile di fiducia e di collaborazione tra la struttura penitenziaria e i familiari del detenuto.*

*Per quanto riguarda il rapporto tra genitore detenuto e figli minori è necessario approfondire l'aspetto dell'accesso dei minori nelle strutture penitenziarie. Ciò con lo scopo di configurare un vero e proprio sistema di*

*accoglienza dei minori che accedono agli istituti per andare ad incontrare i genitori privati della libertà.*

*E' noto a tutti coloro che abbiano esperienza del mondo penitenziario che i bambini frequentemente manifestano difficoltà a comprendere ed accettare l'improvviso allontanamento da casa del genitore. Ciò comporta l'insorgere in loro di paure e ansie, non certo attenuate dalla diffusa tendenza degli adulti a non rivelare loro la verità sulle ragioni dell'assenza del genitore dal nucleo familiare. Insorge così il rischio che si crei, agli occhi del bambino, una censura piuttosto netta nei rapporti con il genitore.*

*Un primo aspetto del problema è quello della mancanza di sale colloqui "a misura di bambino" negli istituti penitenziari. In tal modo, si nega quello che potrebbe configurarsi come un vero e proprio diritto del bambino.*

*Un ulteriore motivo di preoccupazione è legato agli elevati livelli di ansia e preoccupazione che si riscontrano nei bambini che si recano ai colloqui, anche a causa delle indispensabili procedure di controllo a cui sono sottoposti. Inoltre, le caratteristiche delle sale colloquio non sono tali da agevolare la funzione di rassicurazione.*

*Per garantire concretamente il diritto del bambino al mantenimento del rapporto con il genitore è necessario migliorare l'accoglienza dei minori che si recano a colloquio e avviare attività di sostegno al rientro del detenuto in famiglia.*

*Al fine di attenuare le profonde tensioni che investono il bambino è necessario incrementare l'uso delle aree verdi per i colloqui e spendere tutti gli sforzi possibili nella cura dei luoghi che vengono attraversati dalle famiglie in visita ai detenuti.*

*Le sale colloqui dovranno essere curate nell'arredamento in modo da renderle più adatte ad accogliere dei bambini. Si suggerisce di utilizzare oggetti che possono avere un significato ludico e di rasserenamento dell'ambiente.*

*In ultimo luogo, non trascurare mai l'opera di sensibilizzazione del personale preposto al rilascio colloqui e alle operazioni di controllo dei familiari.*

*In particolare, rivolgendosi a minori in tenera età sarà necessario ricordare a tutti gli operatori l'indispensabilità di ricorrere al sorriso.*

*È quindi giunto il momento di affrontare il problema dei rapporti con i figli minori da parte dei ristretti, tenendo presente che circa un terzo del totale di questi è interessato alla questione.”*

## **5.2. I contenuti emersi presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria.**

La partecipazione alle interviste presso l'Istituto penitenziario di Reggio Calabria è stata abbastanza soddisfacente. Su 12 detenuti (8 uomini e 4 donne), selezionati dal responsabile dell'area educativa in base alle caratteristiche richieste dal lavoro di ricerca, solo un soggetto si è rifiutato di partecipare al colloquio/intervista da me proposto.

Oltre i detenuti, hanno collaborato al lavoro di ricerca: un agente di Polizia penitenziaria, un educatore e 5 assistenti sociali.

### **5.2.1. L'Istituto penitenziario.**

L'Istituto reggino è una Casa Circondariale caratterizzata dalla presenza di varie tipologie di detenuti suddivisi in specifici circuiti: alta sicurezza, media sicurezza, osservazione psichiatrica, femminile, semilibertà.

L'Istituto ha una presenza media di 300 detenuti<sup>139</sup>.

La popolazione ristretta presso questa Casa Circondariale, ha in quest'ultimo periodo avuto un notevole incremento di presenze di soggetti tossicodipendenti nonché di soggetti portatori di estreme situazioni di disagio sociale accompagnate spesso da problematiche di salute mentale.

Tale nuova ed emergente situazione si inserisce in una crescente e ormai cronica situazione di sovraffollamento oltre che di uno sfrenato turnover che ha portato, nell'anno appena concluso, a contare 1071 ingressi e 1008 movimenti di uscita/dimissioni.

---

<sup>139</sup> Dato riferito al decorso anno 2009.

La capienza dell'Istituto è di 160 detenuti (11 donne e 149 uomini), con una capienza tollerabile di 260 individui (16 donne e 244 uomini).

Lo staff degli operatori è composto da: il direttore, il vicedirettore, 200 agenti di Polizia penitenziaria, 2 educatori, 2 medici, 2 infermieri di ruolo, 2 infermieri non di ruolo e la collaborazione di circa 100 volontari.

La popolazione femminile ristretta presso la locale sezione femminile ha avuto ultimamente un notevole incremento, con numerose presenze tra l'altro di soggetti portatori di estreme situazioni di disagio sociale accompagnate spesso da problematiche di salute mentale. In tale sezione non sono presenti, al momento, minori conviventi con le madri.

Sotto il profilo strutturale, l'ente consta dei seguenti reparti detentivi: il reparto "alta sicurezza", il reparto "media sicurezza", una sezione che ospita tutte le persone che si trovano in stato di isolamento per vari motivi, il reparto di osservazione psichiatrica, una sezione femminile, una sezione "transito", una sezione semilibertà.

L'Istituto di Reggio Calabria oltre le normali attività lavorative "domestiche", orienta tutte le risorse e le attenzioni alle attività lavorative formative, sia attingendo dai normali finanziamenti, sia promuovendo progetti.

Emblematica a riguardo è la nuova sala d'attesa dei familiari dei ristretti, realizzata con manodopera detenuta, a cui è stato dato il nome "Hakuna Matata". Tratta dalla canzone del film "Il re leone", si basa sulla filosofia di dimenticare i problemi del passato per concentrarsi con ottimismo sul presente, e quindi, sul futuro.

Prima i familiari dei detenuti, con tanto di bambini, neonati, donne ed anziani, dovevano attendere l'ora della visita all'esterno del penitenziario, all'aperto, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

All'interno della saletta si trovano gigantografie dei personaggi Disney, che hanno reso l'ambiente accogliente e adatto ai bambini, giochi, colori e tutti gli elementi necessari a rispondere alle esigenze dei più piccoli, come i fasciatoii per il cambio dei pannolini.

Un'ulteriore realizzazione strutturale, sempre ottenuta dal lavoro dei detenuti, è l'area verde all'interno dell'Istituto, che però non è utilizzata dagli stessi a causa della mancanza del numero adeguato di personale di Polizia penitenziaria necessario alle esigenze di controllo richieste dall'area, maggiormente estesa rispetto alle salette interne.

Tra le numerose iniziative che si susseguono e che vedono la partecipazione di tutti i detenuti dei vari circuiti, si segnalano alcune iniziative che rivestono notevole rilievo psico-socio-trattamentale:

- il progetto “Libera...Mente” di riabilitazione psico-motoria rivolto alle detenute della sezione femminile;
- il progetto educativo “Io non ho paura, l'orgoglio della legalità”, iniziativa che prevede degli incontri tra gli studenti dell'Istituto tecnico di Reggio Calabria e i detenuti della media sicurezza;
- la ricerca nazionale sul fenomeno della criminalità organizzata, che ha visto la partecipazione di 20 detenuti dell'alta sicurezza.

### **5.2.2. I ristretti.**

I detenuti intervistati si collocano nella fascia di età 30- 49 anni, di cui 6 reclusi da un paio di mesi e in attesa di giudizio, un ergastolano e 4 soggetti con condanna definitiva.

I nuclei familiari, in quasi tutti i casi, sono rimasti uniti dopo l'arresto del soggetto intervistato. Le mogli rappresentano per tali detenuti una risorsa molto importante, in quanto è principalmente attraverso loro che i ristretti continuano a mantenere rapporti con la realtà esterna e soprattutto con i propri figli.

Nei casi in cui, invece, le relazioni coniugali si sono interrotte, si registrano le maggiori difficoltà nel mantenere i contatti anche con i bambini. In tali situazioni, questi ultimi o non si recano mai ai colloqui o vengono accompagnati saltuariamente da soggetti terzi al nucleo familiare ristretto (un

parente affidatario, l'assistente sociale del servizio pubblico, un operatore autorizzato...).

Secondo il regolamento dell'Istituto i colloqui visivi sono sei al mese, fatta eccezione per i soggetti detenuti per i reati previsti all'articolo 4 bis O.P. per i quali il numero dei colloqui è inferiore, ovvero 4 in un mese. Laddove vi siano bambini minori di 10 anni o con particolare disagio, l'Istituto concede un colloquio in più rispetto a quelli normalmente previsti.

Le difficoltà maggiori in questo ambito riguardano i tempi concessi per le visite. Un'ora che raramente è effettiva, a causa dei dilatati tempi per entrare nella sala colloqui, non è sufficiente soprattutto per quei soggetti che devono dedicare tale lasso di tempo a più persone contemporaneamente. Un detenuto con cinque figli dichiara di dover riservare ogni colloquio mensile ad un figlio per volta e il sesto solo alla moglie, ciò perché ognuno di loro vuole avere un momento personale con il congiunto e, allo stesso tempo, perché il padre non riesce a prestare la dovuta attenzione a tutti i figli contemporaneamente.

Un altro intervistato, invece, sfoga le proprie preoccupazioni per i figli che non vede da due mesi, non per loro scelta, ma perché non vengono accompagnati dagli operatori del servizio investito di tale compito. I bambini sono affidati ad un servizio per minori che, dalle informazioni raccolte, risulta incontrare molte difficoltà organizzative nel portare a termine tale impegno. In particolare, a causa della lunga trafila all'esterno dell'Istituto penitenziario che costringe l'operatore addetto ad attendere per parecchie ore o anche per l'intera mattinata.

Un soggetto invece dichiara di non poter usufruire dei colloqui in quanto la città di residenza dei suoi familiari è dislocata dalla struttura penitenziaria in cui si trova, ciò rende quest'ultimi impossibilitati a recarsi presso l'Istituto di Reggio Calabria per le visite.

I familiari che entrano all'interno della struttura vengono accompagnati nelle sala colloqui. Gli uomini descrivono tale area come una stanza cupa e priva di elementi accoglienti, composta di otto tavoli, ciascuno destinato a un detenuto che può accogliere ad ogni visita un massimo di tre adulti più i bambini. Si evince già da tale descrizione come la sala diventi un luogo troppo affollato qualora alla

visita si rechino tante persone per ogni soggetto; inoltre, i più piccoli non hanno lo spazio adeguato per muoversi liberamente o giocare con il padre.

Un detenuto osserva che la figlia ad ogni colloquio guarda insistentemente un quadretto con un personaggio di Walt Disney affisso alla parete della stanza, come se fosse alla ricerca di un simbolo rassicurante all'interno di un posto che esprime tutt'altro che serenità.

La sala colloqui delle donne è composta di quattro tavoli, le pareti sono spoglie e l'ambiente è privo di oggetti ludici. Queste però, essendo in numero nettamente inferiore rispetto agli uomini, non riscontrano il problema dell'affollamento durante i colloqui e asseriscono di aver avuto spesso la possibilità di restare da sole con i propri familiari.

Per un soggetto recluso avere l'opportunità di trascorrere un'ora con le persone care, rappresenta l'unica e vera possibilità di costruire un rapporto esclusivo e confidenziale con i propri figli che, soprattutto in età adolescenziale, necessitano del tempo e dello spazio giusto per raccontarsi e esprimersi in modo libero.

Un intervistato, diversamente da tutti gli altri, è favorevole alla condivisione, con le famiglie degli altri detenuti, dello spazio riservato ai colloqui, in quanto sostiene che la presenza di altri bambini permette ai suoi figli di essere a proprio agio.

Per quanto riguarda gli spazi penitenziari, emblematico è il racconto di una detenuta sull'esperienza vissuta dalla nipote. La bimba, inconsapevole del contesto in cui si trovava, è stata colpita dalla visione delle sbarre e, per tutto il proseguo della visita, è rimasta con lo sguardo rivolto verso il basso.

Pertanto, solo una netta minoranza degli intervistati ritiene adeguati gli spazi, mentre la maggioranza propone l'adattamento della sala colloqui alla visita di minori e l'utilizzo dell'area verde esterna. Quest'ultima è stata predisposta per l'accoglienza dei familiari, ma non è ancora utilizzata a causa dell'inadeguata quantità di personale di Polizia penitenziaria necessaria al controllo di un ambiente esterno.

Alcuni soggetti, che sono stati detenuti in precedenza in un diverso Istituto penitenziario, hanno espresso alcune considerazioni sulle difficoltà incontrate a causa della presenza dei muri divisorii; i bambini piccoli, infatti, si trovavano ristretti in uno spazio delimitato da più lati e non potevano esprimere in pieno la loro affettività.

Per quanto concerne la situazione familiare, la maggior parte dei detenuti può vantare la presenza di solidi rapporti. Le mogli e i mariti rappresentano una risorsa molto importante in quanto si occupano dei minori e tempo pieno, cercando di colmare con le loro costanti attenzioni la mancanza del genitore assente. Un'altra risorsa sono i nonni e le agenzie educative, quali la scuola, che permettono al genitore affidatario di conciliare la propria attività lavorativa con la cura dei figli.

Va comunque considerato che nella gran parte dei casi si viene a creare una condizione di disagio. Un esempio è quello del marito di una detenuta che, a seguito dell'assenza della moglie, per poter assistere la figlia minore durante il giorno, si è trovato costretto a rinunciare al turno di lavoro diurno per quello notturno. Un'altra situazione difficile si presenta quando l'altro genitore non è presente o non è considerato una figura positiva o adeguata per la cura dei figli; in questo caso si registrano situazioni di affidamento dei minori a soggetti terzi, con la possibilità che gli stessi siano dislocati in aree geografiche diverse e, dunque, impossibilitati ad incontrare il genitore detenuto.

I minori che si recano in carcere per incontrare il padre in pochissimi casi conoscono i reali motivi per cui questo è lontano da casa. I familiari giustificano l'assenza del genitore per motivi di lavoro e riferiscono che l'Istituto penitenziario è la struttura in cui svolgono la loro attività.

Gli intervistati ammettono però che i figli percepiscono l'estraneità del posto e si accorgono delle eventuali incongruenze presenti nel racconto che gli viene fornito. Per esempio, al figlio di una detenuta che, dopo la carcerazione della madre, è stato affidato a degli zii residenti in nord Italia, è stato riferito che la mamma lavora in una scuola, ma il bambino non riesce a comprendere perché quando chiede di poterle fare una telefonata gli viene sempre negato.

Certi bambini sanno che il genitore si trova in carcere, ma non fanno domande e preferiscono non sapere le motivazioni della detenzione. Alcuni hanno persino vissuto il trauma dell'arresto del congiunto, avvenuto all'interno della casa familiare, e nella maggior parte dei casi manifestano un disagio più o meno espresso.

Tra gli intervistati uno solo ha perso ogni forma di contatto col figlio a causa della situazione conflittuale con la compagna. Inoltre, la posizione dello stesso è aggravata dalla materiale lontananza della struttura penitenziaria in cui è detenuto e la città di residenza dei familiari. L'intervistato teme che il figlio stia vivendo tale distacco come un abbandono, in quanto non ha mai avuto la possibilità di spiegare le reali ragioni della sua assenza.

Dalle interviste alle donne emerge invece una propensione maggiore delle stesse a raccontare la verità ai figli. Una detenuta sostiene che la mancanza della madre sia più difficile da accettare rispetto a quella del padre, per cui è necessario spiegare al bambino le reali motivazioni della sua assenza. Un'altra racconta le difficoltà di adattamento incontrate dalla figlia a seguito della loro separazione; la piccola, infatti, durante i primi colloqui, si addormentava tra le sue braccia, in quanto la notte non riusciva a dormire.

Gli altri strumenti utilizzati per mantenere i rapporti con i propri congiunti sono le telefonate, con una frequenza di una a settimana, e le lettere. Chi però non dispone di una linea telefonica di rete fissa è svantaggiato rispetto agli altri perché, non potendo usufruire di tale servizio, ha un contatto settimanale in meno con la famiglia. Un caso estremo è quello di una detenuta che denuncia la perdita di contatti con il figlio, poiché residente a Milano e sprovvisto di numero di telefono di rete fissa.

I bambini subiscono il trauma dell'abbandono, in particolare nei casi in cui il genitore prima era costantemente presente nella loro vita. La domanda che ripetutamente pongono al congiunto durante i colloqui è: "*Quando torni a casa?*". Alcuni, a seguito della separazione, cominciano a manifestare segni evidenti di disagio, segnalati dalla scuola o dai genitori stessi.

I detenuti cercano di supplire l'assenza utilizzando tutte le opportunità che hanno a disposizione: qualcuno crea delle cartoline colorate con il materiale che riesce a procurarsi, qualche altro compra caramelle e dolci vari da regalare ai più piccoli durante il colloquio.

Non è facile accettare la separazione e non è facile vedere i propri cari per una sola ora a settimana. È per questo che i detenuti hanno accettato di buon grado di parlare delle loro esperienze e di esprimere un loro parere sull'organizzazione penitenziaria.

Dai suggerimenti raccolti tramite le interviste ai ristretti sui colloqui e le altre forme di contatto con i familiari in carcere, ho estrapolato i seguenti punti:

- avvicinare il più possibile il detenuto alla residenza dei familiari;
- modificare l'organizzazione dei colloqui mensili in colloqui settimanali;
- adeguare il numero dei colloqui visivi al numero dei figli;
- utilizzare l'area verde per l'incontro con le famiglie;
- rendere la sala colloqui meno affollata, riducendo il numero dei detenuti chiamati a svolgere il colloquio contemporaneamente ad altri;
- creare un'area adatta ad accogliere dei bambini;
- accrescere gli interventi degli assistenti sociali nei casi di problemi familiari;
- permettere al detenuto di svolgere, una tantum, un colloquio solo con i familiari;
- associare per situazioni analoghe le famiglie dei detenuti che svolgono i colloqui contemporaneamente;
- maggiore disponibilità e cortesia da parte degli agenti di Polizia penitenziaria in presenza dei familiari;
- maggiore attenzione da parte degli operatori penitenziari alle richieste che i detenuti fanno in favore dei loro figli (es. ricevere i

prodotti alimentari richiesti prima del colloquio, affinché possano essere regalati ai bambini durante la visita);

- permettere a chi non ha un numero di rete fissa di svolgere la telefonata settimanale al telefono cellulare.

### **5.2.3. Gli operatori penitenziari e gli assistenti sociali.**

I colloqui con gli operatori e gli assistenti sociali sono stati particolarmente utili per raccogliere una serie significativa di suggerimenti circa il miglioramento di alcuni aspetti dell'organizzazione penitenziaria.

Quasi la totalità degli intervistati reputa inadeguati gli spazi penitenziari riservati all'accoglienza di minori. I bambini oggi hanno la possibilità di sostare in una sala di attesa appropriata alle loro esigenze; purtroppo ciò non esenta gli stessi dalle spiacevoli procedure di controllo antecedenti l'ingresso in Istituto.

La sala colloqui è descritta come un luogo lugubre, triste e poco dignitoso, soprattutto per i più piccoli che non sono ancora immunizzati.

I detenuti parlano molto spesso agli operatori dei loro bambini, il rischio è però quello della strumentalizzazione. È necessario quindi soffermarsi più approfonditamente su questo argomento, che coinvolge la maggior parte della popolazione ristretta, affinché si realizzino dei progetti di formazione e supporto per il genitore.

Un punto da cui partire potrebbe essere il tema della responsabilità, che non può riguardare solamente l'azione illegittima compiuta, ma deve comprendere tutti gli aspetti della vita dell'individuo.

Il carcere non può e non deve essere solo un Istituto di reclusione, ma un luogo di rieducazione e formazione. Gli operatori penitenziari e gli assistenti sociali lavorano utilizzando le risorse a disposizione affinché questo si realizzi.

Lo strumento principale adottato è il trattamento rieducativo, che ha come obiettivo basilare la rimozione degli atteggiamenti che sono di ostacolo a un costruttivo reinserimento sociale, ma lo stesso da solo non è sufficiente a realizzare un percorso di ricostruzione dei rapporti affettivi.

I genitori reclusi vengono privati della libertà, ma non del diritto/dovere all'esercizio della genitorialità. Quest'ultima, laddove rappresenti un punto di forza, va sostenuta e tutelata.

Inoltre, per un soggetto detenuto la famiglia è il legame affettivo primario e i figli possono costituire il principale motivo di una personale revisione critica.

Alcuni bambini frequentano l'Istituto penitenziario sin dalla nascita e sviluppano una visione distorta della relazione genitore-figlio. Un esempio emblematico è la scelta che il minore si ritrova a dover affrontare tra la frequenza della scuola e la visita al genitore detenuto, entrambe prestabilite nelle ore mattutine.

Un'assistente sociale segnala che una buona parte dei figli di detenuti, che mostra segni evidenti di disagio, è seguita da psicologi o neuropsichiatri privati, mentre solo una minima parte usufruisce del servizio offerto da professionisti del settore pubblico, con i quali sarebbe più facile collaborare in un lavoro di rete.

Tutti gli intervistati, tranne uno che reputa soddisfacente l'organizzazione attuale del sistema penitenziario, concordano sull'esigenza di promuovere una serie di strumenti funzionali alla tutela dei minori che entrano in carcere e al sostegno della responsabilità genitoriale.

I suggerimenti raccolti in questa parte di ricerca sono i seguenti:

- far accompagnare i bambini da un operatore penitenziario, per esonerarli dalla perquisizione all'ingresso;
- dare la possibilità, una tantum, di pranzare con i propri familiari, per permettere a genitori e figli di vivere momenti di quotidianità insieme;
- adeguare gli spazi alla presenza di bambini;
- proporre in modo sistematico corsi e progetti sulla genitorialità;
- preparare il detenuto al rientro in famiglia nel periodo antecedente alla scarcerazione;
- incrementare i colloqui con lo psicologo;

- promuovere la presenza di una figura interna all'Istituto penitenziario che si occupi specificatamente dei bambini e segnali all'autorità giudiziaria le situazioni problematiche e di disagio osservate;
- dare la possibilità ai bambini e ragazzi, che frequentano la scuola di mattina, di usufruire di colloqui pomeridiani in carcere;
- intervenire con un supporto psicologico sui minori che hanno assistito all'arresto del genitore;
- incrementare gli interventi delle reti di sostegno alle famiglie portatrici di disagio presenti sul territorio.

#### **5.2.4. Progetto genitori: responsabilità e legalità.**

L'U.E.P.E. e la Casa Circondariale di Reggio Calabria hanno collaborato per la realizzazione di un progetto a sostegno, recupero e approfondimento della responsabilità genitoriale.

Lo stesso non è stato concepito come un percorso rigidamente preconstituito e tanto meno come un manuale di istruzioni da seguire pedissequamente, ma come un percorso con e non sui genitori detenuti, per la sensibilizzazione degli stessi.

- Gli obiettivi del progetto:
  - stimolare processi di revisione critica del proprio vissuto e di recupero dei valori morali;
  - attivare un processo di ricerca e di aiuto-educazione nei genitori detenuti coinvolti;
  - favorire l'empowerment;
  - creare una rete di rapporti in cui ognuno è partner dell'altro: rompere l'isolamento delle famiglie;
  - recuperare i valori della legalità;
  - permettere di scoprire, utilizzare e migliorare le proprie competenze educative per favorire la prevenzione primaria.

- Nella prima fase, costituita di 3 incontri settimanali, sono state perseguite le seguenti finalità:
  - sensibilizzare gli adulti alla relazione con i figli;
  - universalizzare i problemi e le situazioni in un clima di condivisione;
  - rassicurare e aumentare la fiducia e la stima in se stessi;
  - risvegliare le forze della riflessione;
  - informare e/o suscitare raccolte d'informazioni per acquisire nuove conoscenze;
  - interrogarsi su sé stessi (dal fare domande al farsi domande);
  - rendersi consapevoli di sé, delle conseguenze dei propri comportamenti, dei modelli che influenzano il proprio agire;
  - stabilire il “contatto” con i propri bisogni e con le domande latenti.
- Nella seconda fase, costituita di altri tre incontri settimanali, sono state perseguite tali finalità:
  - attivare la creatività, la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi;
  - conoscere nuove pratiche educative ed esplorare alternative, soprattutto tramite lo scambio di esperienze pratiche e suggerimenti creativi tra i membri del gruppo;
  - rinforzare le tendenze positive, arricchire e incoraggiare;
  - facilitare la comunicazione nella famiglia: acquisire abilità nell'ascolto attivo, nella risoluzione dei conflitti, nell'espressione dei sentimenti;
  - sostenere la capacità di entrare in empatia con i figli;
  - offrire uno spazio di accoglienza e di accettazione incondizionata ai singoli nel loro essere persone ancora prima che genitori;

- offrire uno spazio per scoprire le proprie qualità, risorse e competenze, aumentare l'autostima e condurre all'accettazione dell'altro;
- creare e potenziare reti di relazione informali “amicali” evitando così il rischio dell'isolamento delle famiglie;
- creare “meccanismi” di raccordo con le reti formali del territorio.

Le diverse fasi del progetto sono funzionali al raggiungimento di un obiettivo generale: permettere ad ogni genitore di poter scoprire e raggiungere, insieme agli altri genitori e agli operatori professionali, i propri obiettivi.

La partecipazione è stata numerosa e i risultati riscontrati decisamente positivi. Il progetto, però, si ripropone ad anni alterni, rispetto alla disponibilità di risorse da impiegare, per cui non è stato possibile sviluppare un percorso formativo ininterrotto.

### **5.3. I contenuti emersi presso la Casa di Reclusione di Padova.**

La ricerca presso la Casa di Reclusione di Padova ha coinvolto 12 componenti della redazione di *Ristretti Orizzonti*<sup>140</sup>, tra i quali: la direttrice del giornale, 2 ex-detenuti e 9 soggetti con condanna definitiva.

Le altre interviste sono state somministrate a: 4 assistenti sociali, un'educatrice, un agente di Polizia penitenziaria e la responsabile dell'area educativa dell'Istituto.

#### **5.3.1. L'Istituto penitenziario.**

La Casa di Reclusione di Padova registra una presenza di 810 detenuti su una capienza di 700 posti; tale cifra è destinata con molta probabilità ad aumentare entro la fine del corrente anno visto che ormai in molte sezioni dell'Istituto è stato introdotto “il terzo letto” in ogni cella. Questo provvedimento,

---

<sup>140</sup> *Ristretti Orizzonti* è il periodico della Casa di reclusione di Padova e dell'Istituto di pena femminile della Giudecca a Venezia.

non sempre pacificamente accettato dalla popolazione detenuta, è stato in parte attenuato dall'apertura delle stanze di detenzione durante l'arco della giornata per consentire alle persone di circolare nelle sezioni.

La situazione normativa vigente, unita a una progressiva contrazione delle misure alternative concesse, ai tagli di bilancio sempre più pesanti e alla riduzione degli investimenti degli Enti locali (Regione, Provincia, Comune), rende le condizioni detentive sempre più dure. Questo tipo di scenario cui si aggiunge il sovraffollamento è la cornice all'interno della quale sono avvenuti da gennaio ai primi di luglio del 2010 tre suicidi.

La presenza di detenuti stranieri, sia comunitari sia extracomunitari, rappresenta una percentuale rilevante sulla totalità dei reclusi. A fronte della diffusa condizione di indigenza e dell'assenza di riferimenti sul territorio che connotano la suddetta parte della popolazione detenuta, agli stessi viene riservata particolare attenzione in tema di accesso alle attività lavorative.

Il personale in servizio all'interno dell'Istituto è composto da:

- 319 agenti di Polizia penitenziaria, su un organico di 434 agenti previsti;
- 7 educatori, su 10/12 previsti;
- 4 psicologi, di cui due del SerT;
- 2 medici in carica e 8 di guardia medica che assicurano una presenza 24 ore su 24;
- 10 infermieri;
- 22 impiegati nel settore amministrativo.

Inoltre, l'Istituto può contare sulla presenza di circa 70/80 volontari che quotidianamente prestano servizio. Il volontariato, in accordo con la Direzione, gestisce alcuni servizi di fondamentale importanza:

- consulenza pensioni invalidità;
- rifornimento abiti, biancheria e generi prima necessità;
- sostegno scolastico;
- colloqui di sostegno;
- accompagnamento permessi premio;

- gestione casa di accoglienza;
- sportello di orientamento giuridico.

Il supporto degli agenti di rete, che ha garantito, fino al mese di luglio, un miglioramento dell'assetto organizzativo dell'Istituto penitenziario, è venuto meno in quanto non è stato rinnovato per il momento un progetto di prosecuzione dell'iniziale "accordo per la realizzazione di una rete locale per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale".

Il regolamento della Casa di Reclusione non è ancora stato approvato, per cui l'organizzazione dell'Istituto è disciplinata con ordini di servizio.

I ristretti sono occupati in attività lavorative intramurali, quali la gestione della cucina dei detenuti e del laboratorio di cartotecnica e legatoria, le attività di pasticceria, assemblaggio valigie, gioielli e biciclette, l'impiego al Centro prenotazioni mediche – CUP e la preparazione chiavette USB per ditte. Risultano, inoltre, ammessi al lavoro all'esterno art. 21 O.P. complessivamente quattordici persone detenute di cui sette per lavori da svolgere per conto della Direzione dell'Istituto e dell'U.E.P.E.

Tra le attività e i progetti avviati o rinnovati nell'anno 2010 si annoverano:

- un progetto, originato dalla partecipazione e premiazione al concorso "Buone Prassi", che ha coinvolto educatori e i responsabili delle Unità operative che hanno lavorato sul modello operativo di presa in carico dei detenuti stranieri con espulsione a fine pena;
- i corsi di scuola media inferiore, alfabetizzazione e il corso di studi di scuola media superiore, che hanno ricadute positive sul percorso risocializzativo delle persone detenute;
- corsi di formazione e attività finanziate dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova e dal Comune di Padova, tra i quali un corso di giardinaggio e uno di legatoria;
- progetto "Centro servizi culturali e informativi per le carceri e il territorio", promosso dall'associazione Granello di Senape Padova;

- progetto "Biblioteca e lettura", promosso dalla cooperativa AltraCittà – Padova;
- laboratorio teatrale, promosso dall'associazione T.A.M. – Padova;
- progetto "Percorsi al bivio", promosso dalla cooperativa Cosep - Padova
- progetto per la prosecuzione di un'attività di gioco di squadra, promosso dalla Casa d Reclusione e concordato con il CSI (Centro Sportivo Italiano);
- gruppi di discussione su varie tematiche tra i detenuti comuni, quali il gruppo di etica tenuto da assistenti volontari e i gruppi di sostegno per detenuti tossicodipendenti tenuti da una psicologa del Ser.T. di Padova.

Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie è stato avviato un progetto che viene prorogato ogni anno. Si tratta di una giornata, in occasione della festa del papà, in cui i detenuti possono trascorrere alcune ore e pranzare insieme ai familiari e ai propri figli minori.

Per i colloqui ci sono tre grandi sale, l'area verde utilizzabile prevalentemente in estate e, dal mese di novembre 2007, è in funzione una nuova sala "ludoteca", realizzata in economia, dove genitori e bambini minori di anni 14 (massimo 3/4 nuclei familiari per volta) possono chiedere di fare colloquio. La gestione della sala, in termini di allestimento giochi e proposte ludiche, è realizzata dai volontari dell'associazione Telefono Azzurro.

La stessa ottimale organizzazione non è ancora stata predisposta per i luoghi d'attesa esterni all'Istituto in cui i familiari dispongono solo di pensiline che proteggono da eventuale pioggia.

Un'importante iniziativa realizzata il 21 maggio 2010 all'interno dell'Istituto è stata la giornata di studi dal titolo *"Spezzare la catena del male – dall'incontro tra vittime di reati e familiari di persone detenute la richiesta di*

*pene più umane e rispettose dei diritti*”, con la partecipazione di circa 500 persone venute dall’esterno e circa 100 detenuti sul tema delle famiglie dei detenuti e delle vittime di reato.

### **5.3.2. Ristretti Orizzonti<sup>141</sup>.**

Ristretti Orizzonti è la rivista della Casa di Reclusione di Padova e dell'Istituto Penale Femminile della Giudecca, a Venezia.

Nata nel 1998, la redazione padovana si costituisce per iniziativa di un gruppo di detenuti coordinati da una volontaria, Ornella Favero, oggi direttrice storica del giornale.

Un anno dopo nasce la seconda redazione, tutta al femminile, nell'Istituto di pena veneziano.

Il giornale è un bimestrale a 48 pagine con una tiratura media di due mila copie. Ogni anno, inoltre, vengono stampati un numero speciale su un tema specifico (stranieri in carcere, detenzione femminile, etc.) e alcuni fogli di informazione sul progetto carcere-scuole, sulle attività con i senza fissa dimora e su quelle esterne di reinserimento sociale.

Composta inizialmente da una decina di detenuti e da una volontaria, la redazione ha continuato a crescere negli anni: già nel 1999 i reclusi che partecipano a quest'esperienza sono raddoppiati, così come i volontari. Attualmente la redazione di Padova è formata da circa trenta detenuti, mentre quella di Venezia da un numero variabile di donne, da cinque a dieci.

La rivista è edita dall'associazione di volontariato Il Granello di Senape che, nel 2003, ha ricevuto, dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il premio nazionale della solidarietà. Nella motivazione si legge: *“Per la forte determinazione a rendere anche il carcere un nodo della rete sociale e per la capacità di intervenire in modo innovativo in situazioni di emarginazione e grave disagio, ponendosi il duplice obiettivo della tutela dei diritti e del*

---

<sup>141</sup> [www.ristretti.it/commenti/2010/marzo/pdf12/giornalismo\\_carcerario.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/marzo/pdf12/giornalismo_carcerario.pdf)

*reinserimento lavorativo delle persone detenute e sostenendole nella ricostruzione di una vita dignitosa”.*

Attraverso un linguaggio semplice e diretto vengono affrontate le questioni con le quali i detenuti devono misurarsi ogni giorno: tutela della salute, formazione e inserimento lavorativo, accesso all'istruzione, rapporto con gli operatori penitenziari, problemi che si presentano al momento dell'uscita.

Accanto a questi temi, in carcere si incontrano anche situazioni di disagio specifiche: immigrati, donne, giovani, tossicodipendenti. A tutti loro il giornale dedica uno spazio particolare con rubriche di storie raccontate in prima persona e con altre a carattere più strettamente informativo, oltre che veri e propri numeri speciali.

Una delle sezioni più significative del giornale è sicuramente quella dedicata alle storie. Oltre alla sezione apposita, anche le altre sono spesso “contaminate” da racconti e testimonianze fatte in prima persona. I detenuti, attraverso una tecnica di scrittura soggettiva, raccontano le loro esperienze in carcere e quelle passate; la loro storia personale, i loro pensieri, paure, angosce.

Inoltre, nella sezione *Sprigionare gli affetti*, vengono affrontati problemi e testimonianze dei parenti dei detenuti, il tema dell'affettività in carcere e le difficoltà nei rapporti familiari.

Il giornale propone quindi un'informazione che unisce l'utilità del notiziario alla capacità di approfondimento di una rivista settoriale e al contempo illustra le tematiche più importanti attraverso vicende raccontate dagli stessi protagonisti.

### **5.3.3. I ristretti.**

I detenuti intervistati si collocano in una fascia di età abbastanza ampia che va dai 40 ai 60 anni, di cui 9 soggetti con condanna definitiva, un ex-detenuto dell'Istituto penitenziario di Padova e un'ex-detenuta dell'Istituto penitenziario femminile di Venezia.

Le situazioni personali e familiari sono molto diverse tra un soggetto e l'altro. Solo in due casi, il nucleo famiglia è rimasto unito a seguito della

carcerazione del congiunto, diversamente da quanto emerso alla Casa Circondariale di Reggio Calabria. Più numerose sono, invece, le separazioni.

La maggior parte degli intervistati dichiara di vedere poco i propri figli. Le motivazioni principali sono: la lontananza dell'Istituto penitenziario rispetto al luogo di residenza e il conflitto con la ex-moglie o compagna.

Nei casi in cui la relazione coniugale non si è interrotta, si registra una presenza abbastanza costante dei familiari ai colloqui. Il dato permette di ipotizzare un legame tra la conservazione della relazione genitore-figlio e l'unione della coppia genitoriale.

Forte è il rimpianto di chi dice di aver conosciuto il proprio figlio “a puntate”, in una sala colloqui per un'ora alla settimana e senza aver mai partecipato ad un suo compleanno.

La figlia di una detenuta, che ha vissuto molto male l'esperienza in carcere, durante l'età adolescenziale, si recava ai colloqui per cercare delle risposte che placassero il suo malessere. La ragazza, infatti, incolpava la madre di averla messa al mondo senza volerla.

I figli che, sin dalla più tenera età, vivono questa esperienza, non di rado sono arrabbiati con i propri genitori e sviluppano un conflitto interno tra la volontà di interrompere i rapporti e quella di recuperarli.

Qualcuno ha fatto la scelta di non far entrare i propri bambini in carcere, ma nel tempo ha dovuto ricredersi per non creare un ulteriore disagio alla famiglia; come nel caso della figlia di un detenuto che credeva di essere stata abbandonata dal padre.

Un intervistato racconta di aver lasciato la figlia quando aveva 4 mesi. La piccola era andata a trovarlo in carcere fino all'età di 2 anni, momento in cui venne adottata. Da allora non l'ha più vista, fino a quando, la stessa, in età adolescenziale gli ha scritto una lettera. Da quel momento tra i due è iniziato un rapporto affettivo particolare ed emotivamente forte.

Una delle più belle riflessioni emerse è quella di chi con molta serenità comprende e accetta la scelta di quei figli che non si presentano o si presentano poco frequentemente ai colloqui familiari in carcere. Come nell'intervento di un

ristretto che dice: *“Voglio che mia figlia si prenda i suoi spazi. Non sono stato presente nella sua vita, come posso pretenderlo da lei”*.

Per questi detenuti, tale modo di affrontare la separazione, non è un segno di rassegnazione o di disinteresse, ma manifestazione di rispetto assoluto del figlio, visto come vittima innocente di un proprio errore.

Una situazione particolare è quella descritta da un intervistato che ha perso la figlia durante la sua detenzione a causa di un incidente. Lo stesso dichiara che, alla rivelazione della drammatica notizia, decise di non parlare con nessuno dell'accaduto.

I detenuti tra loro difficilmente si raccontano o esprimono le proprie emozioni. Il carcere, così, rischia di diventare luogo di disaffezione, in cui gli individui, privi di solidi legami affettivi, reprimono le proprie emozioni e limitano le naturali espressioni dei propri sentimenti.

Per quanto riguarda gli spazi e i tempi concessi per lo svolgimento dei colloqui con i familiari, la totalità degli intervistati ritiene entrambi non adeguati. Il motivo principale del loro giudizio negativo è l'affollamento della sala che costringe tutti soggetti presenti ad alzare progressivamente la voce per superare quella degli altri e per farsi capire dall'interlocutore. Inoltre, l'assenza di privacy e le poche ore, che ammontano a sei al mese, non permettono a detenuti e familiari di esprimere liberamente e a pieno la propria affettività.

Interessante, a tal proposito, è stato il confronto con il sistema penitenziario francese descritto, in linea generale, da un intervistato che ha trascorso parte della detenzione all'estero. Lo stesso delinea la sala colloqui dell'Istituto penitenziario francese simile ad un ambiente domestico in cui il detenuto può trascorrere con i propri familiari il tempo concesso, senza particolari limiti di durata e nel rispetto della privacy.

Gli altri strumenti utilizzati per mantenere i contatti con i familiari sono le lettere e le telefonate.

La corrispondenza epistolare è utilizzata da un gran numero di soggetti. Molti la utilizzano per cercare di riallacciare i rapporti con i propri familiari. Vi sono, infatti, casi in cui la detenzione crea una totale rottura delle relazioni e

l'unico strumento, che un ristretto ha per dare delle spiegazioni o chiedere il riavvicinamento al proprio figlio, è la corrispondenza epistolare.

Un detenuto commenta così il rapporto di corrispondenza che ha iniziato a mantenere col figlio dopo la detenzione: *“Ora mio figlio sa un lato di me che non conosceva. Ho dovuto sbatterci la faccia per capire certe cose e questo mi ha risvegliato la voglia di fare. Ho imparato ad aprirmi completamente e quello che mi è successo può essere un insegnamento per lui”*.

Oltre le lettere, anche le telefonate sono di estrema importanza, soprattutto per coloro che, a causa della distanza, utilizzano il telefono come strumento principale per mantenere le relazioni. Un'apprezzabile e recente concessione è la possibilità di effettuare telefonate ai numeri di cellulare, tale misura permette a molti ristretti, che non possiedono un numero di rete fissa, di rintracciare i familiari.

La totalità degli intervistati, diversamente da quanto emerso nell'Istituto di Reggio Calabria, dichiara di aver esplicitamente detto ai figli le motivazioni della propria assenza da casa. Un intervistato sostiene che *“la condanna ricevuta, è una condanna anche per i figli”* per cui è inevitabile la condivisione con loro della storia di detenzione.

Un solo soggetto dice di non aver spiegato al figlio il posto in cui si trovava quando lo stesso era molto piccolo; lo stesso però crescendo lo ha scoperto da solo. Non appena i bambini iniziano a leggere, infatti, se non sanno la verità, possono subire un impatto traumatico nel vedere la targhetta all'entrata dell'Istituto penitenziario, nella quale è riportata la scritta: *Casa di Reclusione*. Se ne deduce che non sia possibile nascondere la verità, che prima o poi viene a galla, causando maggiore sofferenza ai bambini.

I genitori non sempre sanno cosa è bene e cosa è male per i loro figli e chiunque può commettere degli errori nei loro confronti. La detenzione, però, facilmente rappresenta uno dei presupposti che causa la perdita di autorevolezza del genitore nei confronti del figlio.

Alcuni detenuti riconoscono di ricoprire per i loro ragazzi più un ruolo di amico/compagno, che non di genitore/guida. La causa principale di tale

condizione non è fondamentalmente il reato, ma la prolungata assenza del genitore dalla vita del figlio.

Per i ristretti, dunque, l'esperienza di carcerazione incide inevitabilmente nei rapporti con i propri familiari. I più fortunati dichiarano di aver mantenuto delle relazioni costanti grazie, soprattutto, al sostegno delle mogli, rappresentate come donne molto forti che si trovano a "sacrificare" la propria vita, da un lato per il marito e dall'altro per i figli, che crescono da sole.

La maggior parte degli intervistati, però, afferma di non poter costruire un vero rapporto in carcere. Una donna dice: *"Mia figlia non aveva alcuna voglia di vedermi dietro un tavolino, in un posto schifoso, per chiedermi come sto. Non ha senso. Io preferisco una distanza, che non creare un rapporto basato sui sensi di colpa... Certe volte mi cerca e poi si arrabbia. Ha vissuto più il senso dell'abbandono che non di maternità"*.

Il rimpianto più grande è quello di aver perso tappe importanti della vita di un figlio e, senza rendersene conto, aver creato un'immensa mancanza.

Nella parte finale delle interviste, i ristretti hanno contribuito al lavoro di ricerca esponendo tali suggerimenti sui colloqui e le altre forme di contatto con i familiari in carcere:

- creare degli ambienti familiari per l'accoglienza dei soggetti esterni;
- utilizzare l'area verde per i colloqui;
- aumentare le possibilità di chiamare a casa, soprattutto quando si hanno esigenze particolari;
- sviluppare progetti sulla genitorialità in carcere;
- dare la possibilità di passare alcune ore con i propri figli per svolgere alcune attività quotidiane, come per esempio aiutarlo a fare i compiti scolastici;
- perquisire solo il detenuto prima e dopo i colloqui familiari, evitando ai bambini il trauma della perquisizione;
- creare un area di attesa all'esterno dell'Istituto penitenziario;

- aumentare e organizzare meglio le ore di colloquio, soprattutto per i familiari che affrontano lunghi viaggi per raggiungere l'Istituto penitenziario.

#### **5.3.4. Gli operatori penitenziari e gli assistenti sociali.**

Hanno partecipato alla realizzazione di tale lavoro 4 assistenti sociali dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Padova, la responsabile dell'area educativa, un'educatrice, un agente di Polizia penitenziaria e una volontaria della Casa di Reclusione di Padova.

Gli intervistati sono abbastanza concordi sull'inadeguatezza degli spazi riservati all'incontro dei detenuti con le famiglie. La sala in cui avvengono i colloqui è, infatti, troppo piccola rispetto al numero di persone che accoglie.

Gli spazi verdi presenti in Istituto sono poco utilizzati, in quanto il personale richiesto, per le esigenze di sicurezza nei luoghi esterni, non è sempre disponibile.

Una risorsa molto importante è rappresentata dai volontari del Telefono Azzurro che offrono un servizio rivolto specificatamente ai più piccoli. Grazie al loro supporto è stato possibile adibire una stanza dell'Istituto penitenziario a spazio ludico per i bambini. I figli dei detenuti sotto i 14 anni possono essere ricevuti all'interno di questa sala che accoglie fino a quattro nuclei familiari per volta e che offre un'ambientazione a misura di bambino e attività ricreative organizzate dagli stessi volontari.

Purtroppo la ristrettezza di risorse economiche e umane ha limitato l'intervento dei volontari, che per il prossimo anno potranno garantire la propria presenza per un solo giorno la settimana.

Inoltre, un'ora di colloquio la settimana è troppo poco per mantenere vivi e forti i legami affettivi. Per di più, molte famiglie lamentano un disagio per la troppa distanza tra la Casa di Reclusione e il luogo di residenza, per i tempi di accesso all'Istituto eccessivamente lunghi e per gli spazi completamente privi di privacy; tutto questo per una sola ora di colloquio.

I detenuti parlano abbondantemente agli operatori dei loro figli. Questi ultimi possono rappresentare per i genitori una motivazione molto forte di cambiamento.

Dalle interviste agli operatori emerge, però, anche la strumentalizzazione dei rapporti. Purtroppo alcuni ristretti tendono a utilizzare i figli come deterrente per ottenere permessi o altre condizioni vantaggiose. Questo affiora soprattutto nei casi in cui i rapporti, già prima della detenzione, non poggiavano su solide basi.

Tale dato potrebbe essere un importante punto di partenza per gli interventi di operatori impegnati nella mediazione dei conflitti familiari. I ristretti, infatti, non vanno responsabilizzati solo dal punto di vista del reato, ma anche sulle conseguenze che le loro azioni hanno sulle persone vicine e, in particolare, sui propri figli.

A tale scopo, lo strumento maggiormente utilizzato è il colloquio, durante il quale gli operatori si confrontano con il soggetto sugli errori commessi, l'importanza della funzione genitoriale e le esigenze dei figli.

Inoltre, dalle informazioni raccolte tramite un confronto con gli assistenti sociali dell'U.E.P.E., emerge che, per la realizzazione di interventi qualitativamente efficaci, è necessario un dispendio di risorse umane che al momento, però, risultano numericamente insufficienti.

Una bellissima iniziativa dedicata alla relazione genitore-figlio è la giornata organizzata in occasione della festa del papà. Da più di dieci anni, ogni anno, viene realizzata questa giornata che permette ai detenuti di trascorrere più ore in compagnia dei figli, rispetto alla normale durata dei colloqui, e di consumare un pasto insieme.

Un altro importante progetto che è stato realizzato all'interno della Casa di Reclusione di Padova è quello della redazione di Ristretti Orizzonti. Ogni giorno all'interno di questo gruppo di lavoro si affrontano una serie di tematiche funzionali, non solo alla stesura degli articoli di giornale, ma anche alla riflessione dei ristretti su tematiche importanti come la funzione genitoriale.

Il giornale, inoltre, permette a detenuti e familiari di denunciare le situazioni di disagio e ai lettori di essere informati sugli aspetti della detenzione poco conosciuti al mondo esterno.

I suggerimenti proposti da assistenti sociali e operatori penitenziari sono i seguenti:

- intensificare i giorni dei colloqui e organizzare meglio gli orari;
- predisporre un luogo adeguato per i familiari che attendono di entrare in Istituto;
- aumentare i permessi premio e i benefici extramurari per coltivare gli affetti;
- aumentare le possibilità di incontro dei detenuti con le famiglie nel tempo, in modo direttamente proporzionale alla modifica del trattamento rieducativo;
- aumentare il numero e la durata delle telefonate mensili (a tal proposito viene messa in evidenza la poca flessibilità concessa nell'utilizzo di tale strumento di comunicazione: la linea occupata o la non risposta, già al primo tentativo, sono considerati alla stregua di una chiamata effettivamente realizzata, per cui non è possibile effettuare una nuova chiamata nella stessa settimana);
- utilizzare il lavoro dei ristretti per la realizzazione di un'area verde adeguata all'accoglienza di bambini e famiglie;
- predisporre delle stanze per l'accoglienza di singoli nuclei familiari;
- istituzione delle stanze dell'affettività: spazio in cui, nella giornata concessa, i componenti del nucleo familiare possono parlare, giocare, abbracciarsi e baciarsi, come una famiglia normale, dimenticando di essere dentro un carcere; tutto questo lontano dagli occhi delle guardie.

#### **5.4. Le famiglie dei detenuti della Casa Circondariale di Reggio Calabria e della Casa di Reclusione di Padova.**

Sia per quanto riguarda il territorio di Reggio Calabria che quello di Padova non è stato possibile condurre le interviste ai familiari dei detenuti.

Tra le compagne degli intervistati, alcune sono state escluse a priori, in quanto una agli arresti domiciliari e molte in conflitto col compagno recluso.

Le altre famiglie sono risultate irreperibili ai numeri di telefono indicati dai soggetti intervistati in Istituto o dislocate rispetto al territorio in cui è stata condotta la ricerca.

La situazione appena presentata può essere interpretata come una micro rappresentazione delle molteplici difficoltà che gli operatori incontrano nel lavoro di mediazione tra il mondo carcerario e il mondo esterno.

## **6. Progetto famiglie e detenzione: genitorialità ristretta**

Il progetto dedicato a famiglie e genitori ristretti si sviluppa a partire da un'esigenza di conoscenza e di eventuali modifiche organizzative e/o di contenuti da apportare ad una realtà, che non risulta più soddisfacente. Muovendo da questa considerazione di base, ho utilizzato il lavoro di ricerca per predisporre un progetto ideale volto alla tutela delle relazioni affettive in situazioni di detenzione. Lo strumento utilizzato per la realizzazione del progetto è la ricerca qualitativa. Tramite i risultati e le proposte ottenute dalle interviste a detenuti e operatori penitenziari è stato possibile individuare i seguenti obiettivi e pianificare le azioni da svolgere.

### **6.1. Obiettivi del progetto.**

- Modificare la prassi dei colloqui in carcere.
- Riconoscere il diritto dei bambini ad avere spazi adeguati, sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari.
- Sostenere i membri della famiglia del detenuto, che affrontano le conseguenze della carcerazione del congiunto.
- Riconoscere, difendere e promuovere il diritto/dovere alla genitorialità di tutte le persone private della libertà e sottoposte a misura penale e il diritto dei loro figli al mantenimento del legame affettivo.
- Sviluppare un modello significativo di buone prassi, volte alla sensibilizzazione al tema della genitorialità responsabile.

### **6.2. Destinatari del progetto.**

- Genitori detenuti
- Figli di genitori detenuti
- Familiari di genitori detenuti

### **6.3. Azioni previste.**

- Genitori detenuti
- Figli di genitori detenuti
- Familiari di genitori detenuti

Le azioni si rivolgono a:

- Personale penitenziario (polizia penitenziaria, personale educativo, direzione, assistenti sociali, ministero di giustizia)
- Operatori specializzati nella cura dell'infanzia sul territorio: psicologi, pedagogisti, assistenti sociali della famiglia e dei minori
- Società civile

### **6.4. Interventi sull'organizzazione del tempo e dello spazio all'interno della struttura penitenziaria.**

- Avvicinare il più possibile il detenuto alla residenza dei familiari e nello specifico:
  - rispettare il principio della territorialità della pena, che prevede che non sia superato il limite di 300 km di distanza del ristretto dal nucleo familiare;
  - rispettare la norma secondo cui l'amministrazione penitenziaria deve dare immediata comunicazione alla famiglia del detenuto dell'avvenuto trasferimento dello stesso in un nuovo carcere d'assegnazione;
  - riconoscere e mantenere valide le autorizzazioni del carcere di provenienza, sia in materia di colloqui visivi sia telefonici (spesso i colloqui telefonici nel carcere d'arrivo vengono interrotti in attesa di nuova autorizzazione, con conseguenti lunghi ritardi).
- Modificare gli spazi destinati all'accoglienza dei familiari:

- predisporre una sala di attesa all'esterno dell'istituto penitenziario, adeguata all'accoglienza di minori e anziani e provvista di servizi igienici;
  - intensificare l'uso degli spazi verdi presenti in Istituto, utilizzando il lavoro dei ristretti per attrezzare e gestire la manutenzione di tale area;
  - riservare una sala all'accoglienza di famiglie con minori, adeguando l'ambiente alle esigenze di questi ultimi e favorendo la funzione di assicurazione;
  - rendere la sala colloqui meno affollata riducendo il numero dei detenuti chiamati a svolgere il colloquio contemporaneamente ad altri;
  - predisporre o intensificare l'utilizzo di stanze per l'accoglienza di singoli nuclei familiari.
- Promuovere le stanze dell'affettività: spazio in cui, nella giornata concessa, i componenti del nucleo familiare possono parlare, giocare, abbracciarsi e baciarsi, come una famiglia normale, dimenticando di essere dentro un carcere; tutto questo lontano dagli occhi delle guardie.
- Modificare i tempi e le modalità degli incontri:
- intensificare il numero delle ore dei colloqui;
  - adeguare il numero dei colloqui al numero dei figli, per permettere ai ristretti con più figli di dedicare almeno un'ora a ciascuno;
  - permettere ai familiari, che affrontano lunghi viaggi per raggiungere l'istituto penitenziario, di svolgere il colloquio in tempi più flessibili;
  - associare per situazioni analoghe le famiglie dei detenuti che svolgono i colloqui contemporaneamente, ciò affinché i bambini si sentano più sereni in un posto frequentato anche da altri bambini;

- favorire la presenza di volontari ai colloqui, per sostenere i bambini nell'opera di socializzazione fra loro e per qualsiasi eventuale necessità si presenti;
- dare la possibilità ai bambini e ragazzi, che frequentano la scuola di mattina, di usufruire di colloqui pomeridiani o domenicali in istituto.
- Promuovere la possibilità di far trascorrere al nucleo familiare momenti di vita quotidiana all'interno dell'istituto penitenziario (come per esempio occasioni per pranzare con i familiari o aiutare i figli a svolgere i compiti scolastici pomeridiani).
- Abolire per i bambini il traumatico processo di perquisizione adottato per ragioni di sicurezza prima di entrare in Istituto, sostituendolo con una minuziosa perquisizione del detenuto prima e dopo il colloquio con i familiari.
- Intensificare il numero e la durata delle telefonate mensili, necessarie per mantenere costante nel tempo la relazione affettiva e per intervenire tempestivamente in situazioni di disagio personale o familiare. L'utilizzo di una scheda telefonica personale renderebbe più facile questa modalità per gestire le telefonate.
- Intensificare permessi premio e benefici extramurari nei casi in cui ci sia la necessità e la possibilità di coltivare gli affetti.

#### **6.5. Interventi verso il personale penitenziario.**

- Informare e sensibilizzare, attraverso incontri formativi e role playing, il personale penitenziario sui temi: della genitorialità del detenuto, dei bambini che entrano ogni giorno in carcere per incontrare il proprio genitore, dell'impatto che la detenzione ha sui minori e della ricaduta sociale di questo fenomeno.
- Far sperimentare agli operatori del carcere, attraverso incontri di role playing o simulate, il disagio determinato da una inadeguata accoglienza e permanenza dei minori nelle strutture penitenziarie

per promuovere l'adozione di un comportamento adeguato nei confronti dei minori, una maggiore discrezione nell'esercizio del controllo ed un corretto modo di rivolgersi al genitore detenuto. Tale intervento può essere utile al miglioramento delle relazioni tra operatori penitenziari, detenuti e familiari.

#### **6.6. Interventi sul personale dell'amministrazione penitenziaria, dei servizi territoriali e delle AA.SS.LL., del volontariato e del terzo settore.**

- Aumentare la consapevolezza e le competenze degli psicologi, dei pedagogisti e degli assistenti sociali dei minori sul territorio circa il fattore di rischio psico-socio-affettivo rappresentato dalla detenzione dei genitori sui figli e incrementare gli interventi degli stessi a sostegno delle famiglie portatrici di disagio presenti sul territorio.
- Attivare interventi di rete nei casi in cui si rilevino problematiche all'interno del nucleo familiare del detenuto.
- Segnalare e intervenire con un supporto psicologico sui minori che hanno assistito all'arresto del genitore.
- Promuovere l'attivazione da parte dei soggetti esterni di corsi e progetti continuativi sulla genitorialità da proporre ai detenuti, con il principale scopo di:
  - far riflettere il soggetto ristretto sul bisogno che i bambini hanno di una spiegazione soddisfacente per l'assenza del genitore;
  - sensibilizzare i detenuti sul tema della genitorialità responsabile.
- Attivare percorsi che preparino il detenuto al rientro in famiglia nel periodo antecedente la scarcerazione, in modo da rendere meno difficoltosa possibile la ripresa della convivenza familiare.
- Promuovere la presenza di una figura interna all'istituto penitenziario che si occupi specificatamente dei bambini e che

segnali le eventuali situazioni problematiche e di disagio osservate  
prima di tutto ai genitori stessi.

## Conclusioni

La dissertazione che è stata sviluppata ha mostrato ampiamente i limiti che ristretti e familiari incontrano durante il percorso di detenzione.

Mi preme innanzitutto mettere in evidenza l'importanza delle proposte scaturite dalle interviste per la realizzazione di un progetto ideale. La ricerca, infatti, non può essere funzionale a se stessa, ma ritengo debba condurre alla realizzazione di azioni concrete volte alla modifica di una realtà ritenuta non più soddisfacente. A tale scopo, il coinvolgimento dei soggetti interessati, tramite interventi e proposte, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di indagine.

Il principale elemento di revisione emerso è l'organizzazione di tempi e spazi degli istituti penitenziari che risultano inadeguati al mantenimento di relazioni significative e all'accoglienza di minori.

Gli operatori penitenziari si impegnano per l'attuazione di percorsi di rieducazione e responsabilizzazione dei detenuti, ma incontrano purtroppo una serie di impedimenti nello svolgimento del proprio lavoro, in particolare difficoltà legate alla carenza di risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di interventi qualificati e progetti specifici.

La detenzione determina una separazione forzata tra la vita del genitore e quella dei figli, che può influire in modo determinante nel loro rapporto. Si perde la possibilità di decidere come e quando coltivare le relazioni con i propri cari e si concretizza il problema oggettivo di avere continui e regolari contatti con i familiari.

Per prevenire gli effetti di esclusione sociale dovuti alla detenzione è importante lo sforzo congiunto di tutti gli operatori penitenziari per sostenere i genitori detenuti e recuperare le risorse necessarie ad attivare un cambiamento. Si può aiutare una persona a rivedere in modo critico le sue scelte delinquenziali, favorendo un percorso che aiuti il genitore a comprendere fino in fondo gli effetti che la sua detenzione ha sui figli, e a migliorare se stesso rispetto ad una condizione di partenza.

Inoltre, bisogna pensare che la carcerazione non può essere motivo di ulteriore disagio o devianza per i congiunti. La famiglia, infatti, viene considerata solo come strumento funzionale al recupero del reo e non come soggetto meritevole di tutela.

Le istituzioni hanno il dovere di favorire le relazioni affettive e la realizzazione di processi di rieducazione, tenendo a mente che l'esperienza penitenziaria non può e non deve essere causa di nuovi disagi né per la società, né per i ristretti né, tantomeno, per "le vittime dimenticate".

Infine, mi permetto di sviluppare una personale riflessione sul concetto di trattamento rieducativo che svolge un ruolo funzionale quasi esclusivamente al reo e, alla luce dei risultati di ricerca, non contrasta in modo soddisfacente le conseguenze della negazione affettiva, né per gli adulti né per i minori. Sarebbe, infatti, a mio avviso, più opportuno parlare di "trattamento di responsabilizzazione", inteso come percorso rivolto non solo alla risocializzazione del detenuto, ma anche alla responsabilizzazione nei confronti dei soggetti coinvolti, ovvero le vittime sia dirette sia indirette del reato, tra le quali i propri familiari.

## Riferimenti bibliografici

AMMANITI, M., *Manuale di psicopatologia dell'infanzia*, Cortina, Milano, 2001.

AMMANITI, M., STERN, D. N., *Attaccamento e psicoanalisi*, Editori Laterza, 1999.

BOWLBY, J., *Attaccamento e perdita. 1. L'attaccamento alla madre*, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.

BOWLBY, J., *Attaccamento e perdita. 2. La separazione dalla madre*, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.

BOWLBY, J., *Attaccamento e perdita. 3. La perdita della madre*, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.

BOWLBY, J., *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1982.

BOWLBY, J., *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989.

BRUNETTI, C. – ZICCONI, M., *Manuale di diritto penitenziario. Principi generali, amministrazione penitenziaria, magistratura di sorveglianza, trattamento, sanzioni, misure di sicurezza*, CasaEditriceLaTribuna, Piacenza, 2004.

BUGETTI, M. N., *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, IPSOA, 2008.

CAMPELLI, E., FACCIOLI, F., GIORDANO, V., PITCH, T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Edizioni Feltrinelli, Milano, 1992.

CANEPA, M. – MERLO, E., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

CENSI, A., *La costruzione sociale dell'infanzia*, Franco Angeli, Milano, 1998.

CHIARELLA, M. L., *Paradigmi della minore età. Opzioni e modelli di regolazione giuridica tra autonomia, tutela e responsabilità. Profili di diritto comparato*, Rubbettino, Catanzaro, 2008.

Circolare DAP – Direzione Generale dei detenuti e del Trattamento – del 10 dicembre 2009, n. 039106. Oggetto: PEA 16/2007, *Trattamento penitenziario e genitorialità – percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto.*

Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989.

CROCELLÀ, M., CORADESCHI, C., *Nati in carcere. Dalla prigione alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino*, Emme Edizioni, Milano, 1975.

DI NICOLA, P., *Prendersi cura delle famiglie*, Carocci Editore, 2002.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, *L'indagine sociale in ambito penitenziario*, Roma, 2003.

DONATI, P., *Manuale di sociologia della famiglia*, Editori Laterza, Bari, 2007.

DUNN, J., *Affetti profondi. Bambini, genitori, fratelli, amici*, Il Mulino, Bologna, 1998.

ERIKSON, E. H., *Infanzia e società*, Armando, Roma, 1966.

ERIKSON, E. H., *Introspezione e responsabilità: saggi sulle implicazioni etiche dell'introspezione psicoanalitica*, A. Armando Edizione, Roma, 1964.

Famiglia Oggi, *Legami oltre le sbarre. La famiglia alla prova del carcere.*, n.5, maggio 2006.

FIorentin, F. – MARCHESELLI, A., *L'ordinamento penitenziario*, Giurisprudenza Critica, Utet, Milano, 2005.

FIVAZ - DEPEURSINGE E., CORBOZ - WARNERY A., *Il triangolo primario*, Cortina, Milano, 2000.

Famiglia Oggi, *Legami oltre le sbarre. La famiglia alla prova del carcere.*, n.5, maggio 2006.

FRAIBERG, S., *Il sostegno allo sviluppo*, Cortina, Milano, 1999.

GORGONI, M., *I modelli familiari tra diritti e servizi*, JOVENE Editore, Napoli, 2005.

GREVI, V. – GIOSTRA, G. – DELLA CASA, G., *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, CEDAM, Padova, 2000.

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia anno 2007-2008, in <http://www.gruppocrc.net/-documenti->.

LA GRECA, G., DI GENNARO, G., BREDI, R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1997.

La rivista di servizio sociale, Istisss, Anno XL, n.3, Settembre 2000.

Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

MANTOVANI, F., *Diritto penale*, parte generale, Cedam, Padova, 1992.

Costituzione della Repubblica Italiana.

MANZANO, J., PALACIO ESPASA, F., ZILKHA, N., *Scenari della genitorialità*, Cortina, Milano, 2001.

Ministero della Giustizia Dipartimento Dell'Amministrazione Penitenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna Cosenza, *Competenze e ruolo del Servizio Sociale*, autore: Responsabile Area di Servizio Sociale Dott.ssa Adriana Delinna.

RISTRETTI ORIZZONTI, *Affetti negati*, Rivista anno 12, Numero 1, gennaio-febbraio 2010.

RISTRETTI ORIZZONTI, *L'amore a tempo di galera*, Associazione il Granello di Senape, Padova, 2004.

ROSSI, B., *Pedagogia degli affetti*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2002.

RUDOLPH SCHAFFER, H., *Psicologia dello sviluppo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004.

SESTA, M., *Diritto di famiglia, II edizione*, CEDAM, Padova, 2005.

SESTA, M., *Manuale di diritto di famiglia*, CEDAM, Padova, 2007.

STERN, D., *Il mondo interpersonale del bambino*, Bollati Boringhieri, Torino, 1987.

STERN, D., *La costellazione materna*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.

**Siti consultati:**

[www.assistentsociali.org](http://www.assistentsociali.org).

[www.ri-vivere.it](http://www.ri-vivere.it)

<http://www.genitorialita.it/DefinizioneGenitorialita.asp>.

<http://www.ilmediano.it/aspx/visArticolo.aspx?id=8134>.

<http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1549>.

<http://www.dirittominorile.it/news/news.asp?id=650>.

[www.ristretti.it/commenti/2010/marzo/pdf12/giornalismo\\_carcerario.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2010/marzo/pdf12/giornalismo_carcerario.pdf)